

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE GENERALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 5

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 gennaio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1. Sentenza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Agenti e rappresentanti di commercio - Pensioni - Matrimonio in età superiore al settantaduesimo anno di età - Reversibilità - Esclusione - Limitazioni alla responsabile e libera scelta della persona - Richiamo alla sentenza n. 189/1991 della Corte - Illegittimità costituzionale.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, quinto comma)

Pag. 11

N. 2. Sentenza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Morosità - Pagamento canoni scaduti in corso di procedimento sommario di convalida di sfratto - Risoluzione del contratto - Esclusione - Applicabilità anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento - Situazioni non comparabili - Non fondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).

(Cost., art. 3)

» 12

N. 3. Sentenza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Minori ciechi assoluti - Indennità di accompagnamento - Pensione già erogata - Soppressione - Giustificazione perché sostituita da indennità di ben più elevato importo - Non fondatezza.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 15

N. 4. Sentenza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari - Imputati minorenni - Applicazione - Intervento del p.m. - Irragionevolezza di un uguale trattamento di situazioni diverse - Non fondatezza e inammissibilità.

(C.P.P., art. 291, comma 1-bis, inserito dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; c.p.p., art. 391, terzo comma, nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12).

(Cort., artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 111)

» 17

N. 5. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta - Formulazione dopo la scadenza del termine - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 593/1990 e ordinanza n. 320/1991) - Inerzia dell'imputato - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 560).

(Cost., artt. 2, 3 e 24)

» 24

N. 6. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Interesse privato in atti di ufficio e abuso innominato di ufficio - Trattamento sanzionatorio - Carenza di disciplina transitoria - Contraddittorio richiamo al «divieto di irretroattività» - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(C.D., artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 del c.p.).

(Cost., art. 3)

Pag. 25

N. 7. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata alle armi - Errore - Rilevanza - Riferimento ai criteri di cui alla sentenza n. 364 alla ordinanza n. 247 del 1991 della Corte - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 39, in relazione all'art. 5 del c.p.).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma)

» 27

N. 8. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Notifica dell'avviso di fissazione - Persona offesa - Identificazione - Limiti del giudice - Poteri di spettanza del p.m. - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 419, primo comma).

(Cost., art. 24)

» 28

N. 9. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Custodia cautelare - Liberazione anticipata - Periodo valutabile anche se sofferta nella forma degli arresti domiciliari - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 352/1991) - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3, 27 e 111, primo comma)

» 30

N. 10. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Fissazione - Rigidità del termine dei trenta giorni - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 418, secondo comma).

(Cost., artt. 2 e 3)

31

N. 11. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione - Limitazione a dodici mesi - Tubercolosi - Malattia sociale - Salvo il diritto all'integrazione al minimo - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, primo comma, lett. a), punto primo, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, modificato dalla legge 4 giugno 1975, n. 160, art. 36).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 32

N. 12. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Fissazione - Rigidità del termine dei trenta giorni - Situazione non raffrontabile con il processo civile - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 418, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

» 34

N. 13. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio immediato - Giudice del dibattimento e giudice dell'udienza preliminare - Conflitto - Prevalenza della decisione del secondo giudice - Verbale d'interrogatorio dell'imputato - Fascicolo del dibattimento - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991) - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza e inammissibilità.

(C.P.P., artt. 28, secondo comma, e 431).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101)

» 35

N. 14. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Processo abbreviato - Condanna - Appello - Limiti - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza 23 luglio 1991, n. 363) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 37

N. 15. Ordinanza 20-22 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Tribunale - G.I.P. - Giudizio abbreviato - Rigetto - Giudice naturale - Violazione - Conflitti di giurisdizione - Rimedio - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 28, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 101)

» 39

N. 16. Sentenza 22-24 gennaio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia residenziale pubblica - Regione Sicilia - Illecita occupazione di alloggio di edilizia convenzionata - Compensazione al legittimo assegnatario - Precedenza nella assegnazione di altro alloggio - Esempio di diseducazione civile - Quantificazione della densità abitativa in rapporto fisso (numero vani - componenti il nucleo familiare) - Riserva statale - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta 370 dell'1-2 maggio 1991, artt. 2, primo e secondo comma e 5, terzo comma).

Edilizia residenziale pubblica - Regione Sicilia - Illecita occupazione di alloggio di edilizia convenzionata - Tardiva comunicazione della approvazione del d.d.l. al commissario dello Stato - Richiamo alla sentenza n. 365/1990 - Non fondatezza (legge Regione Sicilia 1-2 maggio 1991).

(Statuto Regione Sicilia, art. 28)

Pag. 41

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona del 24 ottobre 1991.

Ordinamento penitenziario - Beneficio della liberazione anticipata - Condannati per delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e partecipazione ad associazione di stampo mafioso - Possibilità di concedere il beneficio solo in assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata - Ritenuta ininfluenza di tale condizione, peraltro difficilmente verificabile, ai fini della concessione del beneficio da ritenersi semplice premio per la buona condotta del condannato all'interno dell'istituto penitenziario - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di condannati (per omicidio, rapina, estorsione, ecc.) per i quali la concessione del beneficio è subordinata a condizioni dal punto di vista probatorio meno onerose - Prospettata violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, prima parte, e successive modificazioni; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 45

N. 2. Ordinanza del pretore di Tortona del 7 novembre 1991.

Reati e pene - Emissione di assegni a vuoto - Causa di non punibilità conseguente al pagamento degli assegni e accessori, da effettuarsi nel termine di novanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Impossibilità, per coloro che sono sottoposti a procedura concorsuale, di usufruire del beneficio, non essendo ad essi consentito, durante la procedura, di effettuare il pagamento - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 60

N. 3. Ordinanza del tribunale di Spoleto del 23 ottobre 1991.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Contratti soggetti a disciplina transitoria - Diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento - Previsione dei provvedimenti della p.a. (nella specie: ordinanza di sgombero per inabitabilità) come causa di cessazione del rapporto locativo, ma non come causa di esclusione del diritto all'indennità - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina, derivante a seguito di sentenza della Corte costituzionale, per i contratti soggetti a regime ordinario.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3)

» 61

n. 4. Ordinanza del tribunale di Spoleto del 23 ottobre 1991.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Contratti soggetti a disciplina transitoria - Diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento - Previsione dei provvedimenti della p.a. (nella specie: ordinanza di sgombero per inabitabilità) come causa di cessazione del rapporto locativo, ma non come causa di esclusione del diritto all'indennità - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina, derivante a seguito di sentenza della Corte costituzionale, per i contratti soggetti a regime ordinario.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3)

Pag. 63

n. 5. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona del 28 ottobre 1991.

Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. avanzata nell'imminenza della scadenza dei termini - Mancata condivisione da parte del g.i.p. Ritenuta impossibilità di fissare nuovo termine per ulteriori indagini - Lamentata onnessa previsione della facoltà per il g.i.p. di ordinare al p.m. la riapertura delle indagini per esercitare il potere di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. - Diversità di disciplina di tale potere prima e dopo la scadenza dei termini - Violazione dei principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e di «buon andamento dell'amministrazione della giustizia».

(C.P.P. 1988, art. 414).

(Cost., artt. 3, 97 e 112)

63

n. 6. Ordinanza del pretore di Ferrara del 27 novembre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti - Mancata previsione dell'integrazione al minimo in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S. - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe, attesa la costante giurisprudenza della Corte costituzionale intesa ad eliminare ogni preclusione dell'integrazione al minimo di più pensioni - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086 e 184 del 1988, 179, 502 e 504 del 1989 e 182/1990.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3)

66

n. 7. Ordinanza del tribunale di Asti del 27 novembre 1991

Procedimento civile - Esecuzione per consegna e rilascio - Competenza in ordine alla sospensione dell'esecuzione non ancora iniziata - Attribuzione della stessa al giudice dell'esecuzione e non al giudice investito dell'opposizione al precetto - Ingiustificata disparità di trattamento fra esecutati a seconda della infruttuosità o meno del primo accesso - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., art. 623).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 68

n. 8. Ordinanza della Corte di cassazione del 20 maggio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidità - Limite massimo di reddito per il diritto alla pensione - Mancata esclusione dal computo del reddito lordo degli arretrati percepiti dal lavoratore, per compensi di lavoro subordinato, o dall'assicurato per prestazioni previdenziali - Ingiustificato deteriore trattamento del lavoratore che ha percepito in ritardo dette somme, rispetto al lavoratore che le ha percepite puntualmente - Incidenza sul principio di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità, non giustificabile in base al principio di «economicità» affermato con le sentenze della Corte costituzionale nn. 177/1986 e 110/1988 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1067/1988.

(R.D. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 71

N. 9. Ordinanza del pretore di Bolzano del 17 ottobre 1991.

Edilizia residenziale pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Occupazione senza titolo - Decreto di rilascio - Ricorso al pretore del mandamento in cui sorge l'alloggio - Competenza prevista con legge provinciale - Denunciata violazione del principio della riserva statale in materia giurisdizionale e processuale.

(Legge provincia Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, artt. 5, decimo comma, e 12, secondo comma).

(Cost., art. 108)

Pag. 78

N. 10. Ordinanza del pretore di Bolzano del 17 ottobre 1991.

Edilizia residenziale pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Occupazione senza titolo - Decreto di rilascio - Ricorso al pretore del mandamento in cui sorge l'alloggio - Competenza prevista con legge provinciale - Denunciata violazione del principio della riserva statale in materia giurisdizionale e processuale.

(Legge provincia Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, artt. 5, decimo comma, e 12, secondo comma).

(Cost., art. 108)

79

N. 11. Ordinanza del tribunale di Genova del 18 giugno 1991.

Regione Liguria - Sanità pubblica - Previsione di un contributo a titolo di rimborso spese (di importo variabile a seconda del reddito del nucleo familiare) per gli aventi titolo all'assistenza ospedaliera residenti nei comuni della Liguria ricoverati in istituti di cura ubicati nel territorio nazionale o in ospedali o istituti di cura in uno stato estero con i quali non esistono convenzioni, per essere sottoposti ad intervento o a prestazioni di alta specializzazione che non possono essere tempestivamente o adeguatamente soddisfatti presso strutture pubbliche o private convenzionate - Mancata previsione dell'obbligatorietà del rimborso integrale della spesa per prestazioni sanitarie di alta specializzazione eseguite all'estero perché non tempestivamente o adeguatamente fornite dalle strutture nazionali pubbliche o private convenzionate - Mancata previsione della parità di trattamento degli assistiti indipendentemente dalle condizioni economiche - Ingiustificato deterioro trattamento degli assistiti che debbano sottoporsi a prestazioni sanitarie fornite solo all'estero (rimborsati parzialmente) rispetto a quelli che debbano sottoporsi a prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie nazionali pubbliche o private convenzionate (rimborsati totalmente) - Incidenza sul diritto alla salute - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 992/1988.

(Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 25, ultimo comma; legge regione Liguria 14 dicembre 1976, n. 41, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 32)

80

N. 12. Ordinanza del pretore di Genzano di Roma dell'8 ottobre 1991.

Processo penale - Dibattimento - Richiesta di patteggiamento da parte di uno dei coimputati - Consenso del p.m. - Ritenuta impossibilità di separazione dei processi per previsto documento all'accertamento dei fatti - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di pronunciare sentenza ex art. 444, a dibattimento concluso, anche nel caso di consenso del p.m. al rito speciale - Disparità di trattamento rispetto al caso in cui il p.m. non abbia prestato il consenso.

(C.P.P. 1988, artt. 444 e 448).

(Cost., art. 3)

82

N. 13. Ordinanza della pretura di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, del 22 ottobre 1991.

Processo penale - Atti introduttivi al dibattimento - Costituzione di parte civile non preventivamente citata - Ammissione di prove richieste da tale parte - Lamentata omessa previsione di termine per esame da parte degli imputati - Violazione del principio di parità delle parti - Compressione del diritto di difesa - Violazione dei principi della legge delega.

(C.P.P. 1988, art. 493, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 77; legge 14 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 3)

» 83

N. 14. Ordinanza del pretore di Civitanova Marche del 5 novembre 1991.

Reati e pene (singoli reati) - Pubblicazioni e spettacoli osceni - Detenzione; finalizzata alla vendita, di videocassette a contenuto osceno - Configurabilità del reato, secondo il giudice *a quo*, nonostante la giurisprudenza contraria della Cassazione, anche ove la detenzione sia riservata (nel caso di specie: detenzione delle videocassette in locale diverso da quello di esposizione al pubblico) - Prospettata irragionevolezza, con violazione dei principi di offensività del reato, di tassatività delle norme penali (per la omessa indicazione delle modalità della detenzione) e della funzione rieducativa della pena.

(C.P., art. 528).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25 e 27)

Pag. 85

N. 15. Ordinanza del tribunale di Firenze del 7 maggio 1991.

Contributi agricoli unificati - Agevolazioni contributive previste per le aziende situate in territori montani, nonché in zone svantaggiate - Non estensibilità (secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 254/1989) alle aziende situate in zone svantaggiate dal regime giuridico dell'esenzione totale dal pagamento di detti contributi prevista per le aziende situate in comunità montane indipendentemente dal dato altimetrico della posizione sopra o sotto i settecento metri sul livello del mare (condizione eliminata per le aziende situate in comunità montane per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985) - Mancata equiparazione, ai fini contributivi, delle aziende situate in zone svantaggiate rispetto a quelle situate in comunità montane - Irrazionalità di detta discriminazione attesa la identica limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e del notevole aumento del costo del lavoro per entrambe le categorie di aziende - Violazione della direttiva comunitaria n. 75/268 che non opera tale discriminazione.

(Legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 13).

(Cost., artt. 3 e 11)

» 88

N. 16. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 29 giugno 1991.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età degli incaricati stabilizzati divenuti, anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, professori di seconda fascia a seguito di giudizio di idoneità - Mancata previsione di eguale trattamento per i docenti di seconda fascia che, tramite concorso pubblico, accedono dopo il sessantacinquesimo anno di età, alla docenza di prima fascia - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della legge n. 239/1990 - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 28 febbraio 1986, n. 49, art. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 97

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 1

Sentenza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Agenti e rappresentanti di commercio - Pensioni - Matrimonio in età superiore al settantaduesimo anno di età - Reversibilità - Esclusione - Limitazioni alla responsabile e libera scelta della persona - Richiamo alla sentenza n. 189/1991 della Corte - Illegittimità costituzionale.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, quinto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Neri Giustina e l'ENASARCO iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 il Pretore di Padova nel giudizio civile vertente tra Neri Giustina ed ENASARCO (Reg. ord. n. 312/1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973 n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), che esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità qualora l'agente o rappresentante di commercio pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si precisa nell'ordinanza che l'interessata ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità già goduta dal marito, pensionato ENASARCO, da lei sposato in data 27 giugno 1986 (cioè quando aveva più di 72 anni, essendo nato il 1° settembre 1913) e deceduto in data 22 luglio 1987.

Osserva il giudice remittente che la citata disposizione di legge contrasterebbe con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione, tra l'altro, di «condizioni personali» (art. 3 della Costituzione); essa appare, poi, non coerente con «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29), per l'ingiustificata discriminazione, tra coloro che contraggono matrimonio ad una certa età piuttosto che ad un'altra, come pure a seconda della maggiore o minore durata del matrimonio stesso, confliggendo, altresì, con l'art. 38, ove risultano garantite le prestazioni previdenziali.

Considerato in diritto

1.1. — L'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) subordina il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge,

quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.

1.2. Il Pretore di Padova dubita della legittimità del disposto, assumendolo discriminatorio ex art. 3 della Costituzione e carente di razionale giustificazione. La limitazione si porrebbe in contrasto, altresì, tanto con i principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare (art. 29) quanto, venendo meno la garanzia di assistenza e previdenza, con quelli insiti nell'art. 38.

2. — La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare come nella sfera personale di chi si sia risolto a contrarre il matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere quanto vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto; infatti, il relativo vincolo, cui si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto in origine dall'ordinamento.

In considerazione di siffatte enunciazioni, questione dagli identici contenuti ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in tali sensi previste dalla normativa per i trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (sent. n. 189 del 1991).

Il che comporta anche per la fattispecie odierna una declaratoria di illegittimità in riferimento agli invocati parametri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0068

N. 2

Sentenza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Morosità - Pagamento canoni scaduti in corso di procedimento sommario di convalida di sfratto - Risoluzione del contratto - Esclusione - Applicabilità anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento - Situazioni non comparabili - Non fondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PISCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale di Torino, nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Immobiliare Cravario L. & C. e S.r.l. Fallimento Centro Arredamenti ed altro, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 4 aprile 1991 emessa nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Immobiliare Cravario L. & C. e S.r.l. Fallimento Centro Arredamenti ed altro, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, per costante interpretazione giurisprudenziale, prevede che la sanatoria giudiziale della morosità si applichi al solo procedimento per convalida di sfratto ex art. 658 del codice di procedura civile e non anche all'ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento (nel qual caso non sarebbe dato al conduttore di adempiere l'obbligazione dopo la proposizione della domanda ai sensi del terzo comma dell'art. 1453 del codice civile).

Tale orientamento, anche se non condiviso da parte della dottrina e da alcune pronunce di merito, non potrebbe non essere accolto, dato che la procedura prevista dalla norma impugnata implicitamente si riferisce ad un giudice monocratico, munito del potere di decidere la causa, escludendosi così l'istruttore, cui è demandata solo un'attività preparatoria. Né d'altra parte, argomenta il giudice *a quo*, il meccanismo procedurale introdotto dalla norma è conciliabile con le diverse fasi del procedimento instaurato, secondo il rito ordinario, dinanzi a un organo collegiale, anche perché l'istituto della sanatoria della morosità, pur improntato a un particolare *favor conductoris*, è inevitabilmente connesso con esigenze di celerità perseguite mediante la previsione legislativa di preclusioni temporali dirette ad armonizzare gli interessi contrapposti, riconducibili a ciascuna delle parti del rapporto processuale. È chiaro, osserva il giudice rimettente, che se il legislatore avesse inteso applicare tale procedura ai giudizi ordinari di risoluzione dinanzi al Tribunale, avrebbe certamente riservato le competenze di attuazione dell'art. 55 al giudice istruttore, consentendo la realizzazione delle finalità dell'istituto. È peraltro evidente — soggiunge il giudice *a quo* — che un differimento delle preclusioni processuali sino alla rimessione della causa al collegio comporterebbe uno sbilanciamento tra le parti o, quanto meno, delle incongruenze connesse all'inevitabile protrarsi del termine di sanatoria (per di più ulteriormente prorogabile con la concessione del termine di grazia), con la conseguenza che potrebbe anche essere frustrata la giusta aspettativa del locatore di ottenere la risoluzione giudiziale del contratto.

L'interpretazione della Corte di cassazione, pur essendo, ad avviso del giudice rimettente, conforme all'intento del legislatore, comporta una inevitabile disparità di trattamento — dipendente dalla mera opzione, da parte del locatore, per l'uno o per l'altro tipo di giudizio — tra conduttori morosi ai quali è consentito di bloccare l'azione risolutoria tramite il pagamento dei canoni nel termine di grazia e conduttori morosi ai quali ciò non è consentito in presenza di giudizi parimenti solutori del rapporto.

2. — Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato osserva anzitutto che il giudice rimettente incongruamente deduce l'inapplicabilità della regola sostanziale disciplinatrice del rapporto dalla struttura collegiale dell'organo competente in sede di cognizione ordinaria, trascurando la circostanza che un giudizio di risoluzione per inadempimento in materia di locazioni potrebbe introdursi anche davanti al Pretore nei limiti della sua competenza per valore.

Secondo l'Avvocatura, l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice *a quo* non può essere considerato diritto vivente specie se si pensa che la prima delle richiamate pronunce si esprime al riguardo apoditticamente sul presupposto dell'esistenza di una costante conforme giurisprudenza: non sarebbe perciò, ad avviso dell'Avvocatura, preclusa una interpretazione diversa della norma censurata.

Ricorda infine l'Avvocatura come, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge n. 392 del 1978, mancando nell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile deroghe alla regola dell'art. 1453, ultimo comma, del codice civile, l'intimato, col pagamento degli arretrati, poteva solo impedire l'emanazione dell'ordinanza di convalida (sottratta ai mezzi d'impugnazione stabiliti per le sentenze), con trasformazione dello speciale procedimento in ordinario giudizio per l'accertamento della sussistenza e della rilevanza dell'adempimento. Pertanto l'attestazione da parte del locatore (in caso di mancata opposizione) del persistere della morosità era soltanto presupposto processuale per la pronuncia dell'ordinanza di convalida.

In conclusione, secondo l'Avvocatura, ritenere che l'art. 55 «sia stato dettato limitatamente al procedimento di convalida significherebbe di necessità accreditarlo non già dell'introduzione di una nuova regola sostanziale sulla "risoluzione del contratto" (secondo quanto espresso dalla lettera della norma medesima) ma di una mera codificazione di una regola processuale (sull'improcedibilità del rito semplificato) già affermata in via giurisprudenziale. Intesa in tali limiti, la disposizione non violerebbe comunque l'art. 3 della Costituzione, stante la diversità di struttura e finalità del procedimento speciale di convalida rispetto a quello ordinario di cognizione».

L'Avvocatura conclude pertanto per l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 aprile 1991 (R.O. n. 426 del 1991), solleva, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), per pretesa «disparità di trattamento tra conduttori morosi ai quali è consentito di bloccare l'azione risolutiva tramite il pagamento dei canoni nel termine di grazia e conduttori morosi ai quali ciò non è consentito, in presenza di giudizi parimenti solutori del rapporto»; inoltre, contro il criterio di ragionevolezza, tale disparità di trattamento «deriverebbe esclusivamente dall'iniziativa di una delle parti, vale a dire il locatore, a seconda che quest'ultimo scelga un tipo di giudizio o un altro».

2. — La questione non è fondata.

Il quesito posto alla Corte è: se la norma impugnata, che esclude la risoluzione del contratto di locazione a seguito del pagamento — in udienza o entro un termine di grazia — dei canoni scaduti, sia applicabile non solo nel procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità dinanzi al Pretore o al Conciliatore, ma anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento, con l'effetto di derogare a quanto statuito dall'art. 1453, terzo comma, del codice civile, e cioè che «dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione».

La Corte di cassazione, cui è riservata la *interpretatio iuris*, ha dato al quesito risposta negativa e, se esso viene ora proposto al giudice delle leggi, è per la verifica di eventuale lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza contenuti nell'art. 3 della Costituzione.

La norma impugnata è ispirata non a mero criterio di favore per il conduttore moroso, ma alla *ratio* della legge n. 392 del 1978 di conservare continuità al rapporto di locazione.

Pertanto non può dirsi che il conduttore, il quale, purgando la mora *in banco iudicis*, in sede di procedimento speciale vede esclusa la risoluzione del contratto, sia in assoluto avvantaggiato rispetto al conduttore convenuto in un giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento.

Le situazioni non sono comparabili in termini di *melior o deterior condicio*. Da un lato la possibilità di adempiere è prevista in una fase processuale caratterizzata dalla ristrettezza dei termini per la *vocatio in ius* e da una cognizione sommaria, dove alla mancata comparizione si ricollega automaticamente l'effetto risolutivo del rapporto.

D'altro canto siffatto strumento è escluso in un giudizio assistito dalle garanzie di una cognizione piena e tendenzialmente improntato a tempi processuali più dilatati. Inoltre appare difficile scindere concettualmente il processo introdotto *ex novo* da quello, parimenti ordinario, conseguente alla fase sommaria che si instaura per effetto dell'opposizione dell'intimato, nel corso del quale quest'ultimo, avendo già consumato il relativo potere nell'antecedente procedimento davanti al Pretore, mai potrebbe valersi del più volte citato congegno di cui alla norma impugnata.

Nell'attuale assetto della disciplina processuale delle controversie concernenti i rapporti di locazione, la denunciata inapplicabilità dell'art. 55 alle ipotesi descritte non configura perciò la lamentata contrarietà con l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 3

Sentenza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Minori ciechi assoluti - Indennità di accompagnamento - Pensione già erogata - Soppressione - Giustificazione perché sostituita da indennità di ben più elevato importo - Non fondatezza.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1991 dal Pretore di Pescara sul ricorso proposto da Sbaraglia Roberto, per conto del minore Sbaraglia Giuliano, contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;2) ordinanza emessa il 2 maggio 1991 dal Pretore di Pescara sul ricorso proposto da De Laurentiis Patrizia, per conto della minore Cavallo Claudia, contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, minori ciechi assoluti, nonché invalidi non deambulanti e non autosufficienti, avevano richiesto il pagamento sia della pensione non reversibile percepita *ex art. 14 septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, sia dell'indennità di accompagnamento già prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 — avendo il Ministero dell'interno loro negato il primo trattamento dal momento dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (come successivamente disciplinata dall'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508) — il Pretore di Pescara, con due analoghe ordinanze emesse il 27 febbraio 1991 e il 2 maggio 1991 sui ricorsi proposti contro il Ministero dell'interno rispettivamente da Sbaraglia Roberto, per conto del minore Sbaraglia Giuliano, e da De Laurentiis Patrizia, per conto della minore Cavallo Claudia, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

Il giudice *a quo* prospetta anzitutto una violazione del principio della parità di trattamento, affermando che soltanto al cieco totale infradiciottenne, che sia nel contempo anche invalido civile, è precluso il cumulo di pensione ed indennità (che la norma impugnata sancisce in asserita violazione del principio di specificità dei trattamenti assistenziali). Infatti il cieco parziale o il sordomuto continuerebbero a percepire, nelle medesime condizioni d'invalidità, sia le provvidenze specifiche previste per tale menomazione, che l'indennità di accompagnamento.

La censurata normativa comporterebbe inoltre una parziale limitazione dei mezzi necessari per il mantenimento e l'assistenza dell'invalido, con conseguente violazione dell'art. 38 della Costituzione.

2. In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione, osservando come ai ciechi parziali, in quanto tali, non sia concessa l'indennità di accompagnamento, mentre, per altro verso, la pensione d'invalidità compete ai soggetti non autosufficienti in età compresa tra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno di età.

L'Autorità intervenuta ribadisce altresì la diversità dei presupposti delle due provvidenze, sottolineando come risulti del tutto erroneo l'assunto del giudice *a quo* secondo il quale agli invalidi civili minorenni diversi dai ciechi assoluti spetterebbero sia la pensione che l'indennità.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Pescara, con due ordinanze emesse il 27 febbraio 1991 (R.O. n. 482 del 1991) e il 2 maggio 1991 (R.O. n. 472 del 1991), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), in quanto, nel prevedere in favore dei minori ciechi assoluti la sola indennità di accompagnamento e sopprimendo la pensione ad essi in precedenza erogata, tale norma, nell'ipotesi di soggetti che siano anche invalidi (perché non deambulanti e/o non autosufficienti), determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei minori ciechi parziali invalidi, i quali continuerebbero a cumulare indennità e pensione.

Analoga situazione, in sé prospettata anche come lesiva dell'art. 38 della Costituzione, verrebbe a crearsi in rapporto ad altre categorie di soggetti pluriminorati, come i sordomuti invalidi.

Le ordinanze prospettano la medesima questione, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e trattati congiuntamente.

2.1. — La questione è infondata.

Questa Corte ha già rilevato come la «pensione» erogata prima dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1988 a favore dei minori ciechi assoluti rappresentasse «una provvidenza *sui generis*, volta non già a sopperire alla mancanza di un reddito di lavoro, quanto piuttosto ad assicurare [...] uno speciale beneficio in ragione del particolare disagio che la gravità della menomazione comporta, a prescindere dalla capacità di guadagno», aggiungendo inoltre che, nel quadro della successiva razionalizzazione del sistema, «appare del tutto giustificata la sostituzione della suddetta «pensione» con l'indennità di accompagnamento di ben più elevato importo, [...] non subordinata ad alcun limite di reddito» (ordinanza n. 210 del 1991).

2.2. — La citata legge n. 508 del 1988 non ha invece soppresso la suddetta «pensione» per i minori ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo (cd. ciechi «parziali» o «ventesimisti») i quali, se aventi diritto in ragione del loro reddito, possono cumularla con la «speciale indennità» di modesto importo, di cui all'art. 3, primo comma, della legge citata, espressamente per essi prevista.

La somma dei due trattamenti risulta di gran lunga inferiore all'ammontare dell'indennità di accompagnamento corrisposta ai ciechi assoluti.

Diverso è il caso in cui entrambi i soggetti in argomento siano anche invalidi in quanto non deambulanti o non autosufficienti. Tale ulteriore minorazione, a termini dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, dà diritto, come anche la cecità assoluta, all'indennità di accompagnamento ed è lo stesso testo della disposizione a chiarire come l'emolumento non possa essere concesso due volte, a titolo d'invalidità e di cecità assoluta.

Al minore cieco assoluto invalido continuava perciò ad essere erogata, sulla base di detta legge, la sola indennità di accompagnamento.

2.3. — Senonché il legislatore, consapevole della discrasia creatasi con i ciechi «ventesimisti» (di cui subito si dirà), ha introdotto, con legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), l'art. 5-bis, di seguito alla norma impugnata, per effetto del quale è stata aumentata del 45% l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi assoluti pluriminorati.

2.4. — Infatti i minori ciechi «ventesimisti», se invalidi totali, potevano e possono cumulare — in presenza di altri ed autonomi benefici accordati per la loro minorazione visiva — l'indennità di accompagnamento con gli emolumenti di cui *sub* 2.2, realizzandosi in tal modo un trattamento complessivo che, prima dell'entrata in vigore della novella *sub* 2.3, risultava superiore alla sola indennità di accompagnamento percepita dai minori ciechi assoluti pluriminorati.

2.5. — Di quest'ultima somma va tuttavia sottolineata nuovamente la congruità, che va anzi ribadita per l'ipotesi di aumento in favore dei soggetti pluriminorati, onde è da escludere che la differenza di trattamenti, concretatasi dal gennaio 1989 al novembre 1990 sia un effetto della soppressione della «pensione», come prospettato dal giudice *a quo*. Essa consegue alle particolari descritte ipotesi di cumulo ed è, se mai, il risultato di un mancato effetto retroattivo della citata legge n. 289 del 1990.

Nell'arco temporale considerato, tuttavia, l'affermata adeguatezza dell'indennità, nel quadro della complessiva razionalizzazione del sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione), escludono l'asserita violazione degli invocati parametri costituzionali.

3. — È appena il caso di rilevare l'erroneità del richiamo alla categoria dei minori sordomuti quale ulteriore *tertium comparationis*: costoro infatti, se invalidi, possono cumulare l'indennità di accompagnamento con l'indennità di comunicazione, ma non la pensione, esclusa per gl'infradiciottenni invalidi (ad eccezione dei ciechi) dall'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 26 luglio 1988, n. 291).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pescara con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0070

N. 4

Sentenza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari - Imputati minorenni - Applicazione - Intervento del p.m. - Irragionevolezza di un uguale trattamento di situazioni diverse - Non fondatezza e inammissibilità.

(C.P.P., art. 291, comma 1-bis, inserito dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; c.p.p., art. 391, terzo comma, nel testo sostituito dall'art. 25 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12).

(Cort., artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma 1-bis, e 391, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 4 e l'8 aprile 1991 dal Tribunale per i minorenni di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 400 e 401 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1991 dal Tribunale per i minorenni di Catania, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 9 marzo 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di identico contenuto pronunciate il 4 e l'8 aprile 1991 (rispettivamente n. 400 e 401 R.O. del 1991), adottate la prima in sede di riesame e la seconda in sede di appello relativo a misure cautelari, il Tribunale per i minorenni di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma 1-*bis* (inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12), e 391, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), deducendo la violazione degli artt. 3, 31, 101, 24 e 76 della Costituzione. Osserva il rimettente che l'art. 291, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, nel prevedere che il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere in ordine alle misure indicate, inibisce al giudice l'autonoma valutazione circa la misura idonea e proporzionale al caso di specie. Da ciò, si afferma, il contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto il giudice è costretto «a trattare uniformemente situazioni diverse, nel senso che per non rimettere in libertà minori, che appaiono comunque bisognevoli di sostegni da una parte e in grado di commettere ulteriori reati dall'altra, applica misure corrispondenti a situazioni diverse e non proporzionate ai casi in esame». Si denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 3, secondo comma, e 31 della Costituzione, giacché il giudice, tanto nell'ipotesi in cui disponga la rimessione in libertà del minore, quanto in quella in cui applichi una misura sproporzionata, «non pone in essere i presupposti per favorire il pieno sviluppo della persona umana e anziché proteggere la gioventù può creare situazioni sostanzialmente pregiudizievoli e può privare il minore del vantaggio che l'applicazione di una misura cautelare appropriata gli arrecherebbe». La norma denunciata contrasterebbe, poi, con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il difensore deve limitarsi a chiedere o la remissione in libertà o riportarsi alle richieste del pubblico ministero, essendo inutile evidenziare l'opportunità di applicare altre misure, nonché con l'art. 101 (*rectius*: 111) della Costituzione, posto che il giudice è spinto ad una motivazione parziale e irragionevole, essendo obbligato «a motivare un provvedimento diverso da quello che egli reputa idoneo al caso concreto».

Viene poi sollevata questione relativa all'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui consente al pubblico ministero di non comparire alla udienza di convalida, per contrasto con gli artt. 76 e 24 della Costituzione.

Osserva il rimettente che la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, ha fissato nell'art. 2, nn. 2 e 3, le direttive della «adozione del metodo orale» e della «partecipazione della accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento». La norma denunciata, quindi, permettendo al pubblico ministero di presentare richieste scritte, non rispetterebbe né il principio di oralità né quello di parità tra difesa e accusa, vulnerando, altresì, l'art. 24 della Costituzione. A quest'ultimo riguardo il giudice *a quo* pone in risalto la circostanza che nel procedimento minorile «la eventuale misura da irrogare viene "costruita" proprio nella udienza di convalida nella quale devono essere presenti, e non solo formalmente, i genitori ed i servizi sociali e che deve costituire comunque un momento di approfondimento della personalità e della vita del minore»; sicché, conclude il rimettente, la cristallizzazione delle richieste del pubblico ministero ad un momento antecedente all'udienza di convalida, lede «il diritto del minore ad avere un provvedimento idoneo e corrispondente alla reale situazione ed alle esigenze emerse nel corso dell'udienza alle quali situazioni ed esigenze il difensore farebbe riferimento».

2. — Con ordinanza del 28 febbraio 1991 (R.O. 468 del 1991), il Tribunale per i minorenni di Catania, chiamato a pronunciarsi sul riesame proposto avverso l'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, con il quale è stato introdotto il comma 1-*bis* nell'art. 291 del codice di procedura penale. I parametri costituzionali invocati sono parzialmente corrispondenti a quelli dedotti dal Tribunale per i minorenni di Napoli. Si lamenta, infatti, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, assumendosi che la norma impugnata da un lato vulnera il principio di uguaglianza, trattando uniformemente situazioni difformi, dall'altro è censurabile sul piano della ragionevolezza, in quanto costringe il giudice — nei casi analoghi a quello di specie — o ad applicare una misura non proporzionata o a non applicarne nessuna, nonostante la ritenuta necessità. La stessa norma, poi, contrasta con l'art. 101 (*rectius*: 111), primo comma, della Costituzione, essendo impossibile una motivazione effettiva, nonché con

l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto assoggetta il giudice non alla legge ma alla determinazione del pubblico ministero. Si denuncia, infine, la violazione dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, sia perché la disposizione impugnata, anziché proteggere l'infanzia e la gioventù, ne ostacola gli interessi allo sviluppo, sia perché non rispetta il principio di residualità della carcerazione a fini processuali che, nel processo minorile, il rimettente ritiene essere assunto al rango di principio costituzionale.

3. — Con ordinanza del 9 marzo 1991 (R.O. 484 del 1991), anche il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania — nel respingere le richieste del pubblico ministero di applicare la custodia cautelare nei confronti di un minore — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12. Oltre a lamentare la violazione degli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione sulla base di argomenti analoghi a quelli svolti dal Tribunale per i minorenni di Catania (la cui pronuncia è richiamata nella ordinanza di rimessione), il giudice *a quo* denuncia:

a) il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, assumendo che, ove il giudice ritenesse di accogliere la richiesta di custodia cautelare per salvaguardare le esigenze cautelari, dovrebbe adottare un provvedimento a motivazione apparente o contraddittoria;

b) il contrasto con gli artt. 7 e 2, n. 59, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 70 e 76 della Costituzione, in quanto la norma denunciata ha introdotto la possibilità per il pubblico ministero di richiedere — senza che ciò fosse previsto dalla delega — una determinata misura in via esclusiva e senza motivazione, rendendo al tempo stesso impossibile al giudice una effettiva motivazione sul punto;

c) il contrasto con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, giacché la giurisdizione piena viene ad essere compressa, essendo sottoposta alla vincolante richiesta di una parte.

4. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate parte inammissibili per difetto di rilevanza e parte non fondate.

Osserva la difesa dello Stato che la questione di legittimità dell'art. 291, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è irrilevante ai fini della definizione dei procedimenti di cui alle ordinanze rispettivamente pronunciate dal Tribunale per i minorenni di Napoli il 4 aprile 1991 (R.O. n. 400 del 1991) e dal Tribunale per i minorenni di Catania il 28 febbraio 1991 (R.O. n. 468 del 1991), posto che in entrambi i casi i giudici rimettenti sono chiamati a provvedere in sede di riesame della misura cautelare disposta. Considerato, infatti, che l'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, stabilisce che il giudice del riesame può non solo annullare ma anche riformare il provvedimento impugnato, se ne desume che al giudice stesso è consentito di provvedere in difformità delle richieste del pubblico ministero, disponendo la misura cautelare più adeguata alle esigenze del caso concreto. Nel merito, e con riferimento ai diversi parametri invocati, l'Avvocatura osserva:

1) la pretesa violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione è frutto di una erronea interpretazione della norma denunciata: questa, infatti, non vincola affatto il giudice ad adottare la misura che non reputi adeguata alle esigenze cautelari, posto che il giudice ben può respingere la richiesta del pubblico ministero; da ciò, l'impossibilità di ipotizzare la dedotta disparità di trattamento (applicazione di misure difformi in relazione a casi per i quali sussistono le medesime esigenze);

2) neppure vulnerati sono gli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione. Le misure nei confronti dei minorenni, infatti, pur se parametriche, quanto a caratteristiche, modalità esecutive e criteri di scelta, alle necessità del minore, non cessano di essere destinate a soddisfare esclusivamente le esigenze «cautelari». Ne deriva che gli interventi di «sostegno» del minorenne non possono certo essere attuati con le misure cautelari, né possono in sé giustificare l'adozione;

3) quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione, osserva l'Avvocatura che il diritto di difesa permane integro, potendo il difensore contraddire le deduzioni del pubblico ministero anche in punto di proporzionalità e adeguatezza delle misure;

4) la norma denunciata, poi, non vulnera l'art. 101 della Costituzione, in quanto non «subordina» il giudice al pubblico ministero ma esalta la ripartizione dei ruoli — a salvaguardia della terzietà del giudice — in linea con la scelta del codice di limitare i poteri *ex officio* del giudice in tema di misure cautelari nel corso delle indagini preliminari.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione dal Tribunale per i minorenni di Napoli (R.O. 400 e 401 del 1991), l'Avvocatura ne eccepisce l'irrilevanza, sul presupposto che la questione medesima doveva essere eventualmente sollevata dal giudice della convalida. Nel merito, viene dedotta l'infondatezza sotto entrambi i profili denunciati, considerato che l'eventuale assenza del pubblico ministero in sede di convalida non limita le garanzie difensive, mentre il principio di oralità è tradizionalmente riferito alla fase dibattimentale.

Considerato in diritto

1. — Le quattro ordinanze di rimessione, pronunciate in altrettanti procedimenti incidentali relativi alla applicazione di misure cautelari nei confronti di imputati minorenni, sottopongono all'esame della Corte questioni identiche fondate su motivi parzialmente coincidenti: i relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — Deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla questione di legittimità dell'art. 291, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 4 aprile 1991 e dal Tribunale per i minorenni di Catania con ordinanza del 28 febbraio 1991. In entrambi i procedimenti *a quibus*, infatti, i giudici rimettenti sono stati investiti a seguito di istanza di riesame proposta avverso misure coercitive, sicché la norma impugnata non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione che i giudici medesimi sono chiamati ad adottare. Va rilevato, in proposito, che il comma 1-bis dell'art. 291 del codice di procedura penale, nel dettare una specifica previsione in merito al procedimento applicativo delle misure cautelari nel corso delle indagini preliminari, stabilisce un peculiare regime che incide esclusivamente sul provvedimento adottabile dal giudice a seguito ed in funzione della richiesta formulata dal pubblico ministero, senza quindi produrre effetti ulteriori rispetto alla circoscritta «sede» processuale in cui la norma è chiamata ad operare. Una volta introdotto il giudizio di riesame avverso l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva, spetta dunque al giudice della impugnazione, a norma dell'art. 309, nono comma, del codice di procedura penale, il potere, non solo di annullare o confermare l'ordinanza oggetto del riesame, ma anche di riformarla; e ciò, evidentemente, a prescindere dal tipo di richiesta a suo tempo formulata dal pubblico ministero, proprio perché quest'ultima, sia stata o meno rivolta a sollecitare in forma esclusiva l'adozione di determinate misure, ha esaurito la sua funzione per essere integralmente «assorbita» nella ordinanza del giudice, che a sua volta costituisce l'unico tema devoluto alla cognizione del tribunale in sede di riesame.

3. — Del pari inammissibile deve essere dichiarata la questione di legittimità dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze emesse il 4 e l'8 aprile 1991. Come ha correttamente posto in risalto l'Avvocatura Generale dello Stato nei relativi atti di intervento, la nuova disciplina che prevede la partecipazione facoltativa del pubblico ministero alla udienza di convalida non interferisce in alcun modo con la definizione dei procedimenti *a quibus*, trattandosi, in entrambi i casi, di giudizi di impugnazione relativi a provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari personali. A prescindere, infatti, dell'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 391, quinto comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, per la quale la convalida dell'arresto per taluno dei delitti previsti dall'art. 381, secondo comma, funge da presupposto necessario per l'applicazione delle misure coercitive al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280, la decisione sulla convalida è concettualmente e funzionalmente scissa da quella che inerisce alla applicazione delle misure cautelari, nel senso che anche ad un provvedimento negativo sulla convalida può seguire l'applicazione delle misure e viceversa: un'autonomia che si proietta normativamente anche sul regime delle impugnazioni che possono essere proposte avverso le due categorie di provvedimenti, giacché mentre la decisione sulla convalida può essere oggetto di ricorso per cassazione a prescindere dalle statuizioni *de libertate* (art. 391, quarto comma), contro i provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure coercitive può essere proposto, a seconda dei casi, il riesame (art. 309), l'appello (art. 310) o il ricorso immediato per cassazione (art. 311, secondo comma), senza che a tal fine rilevi la decisione sulla convalida.

La norma impugnata, quindi, ha esaurito la propria sfera di applicazione, cessando conseguentemente di rilevare agli effetti di possibili censure di costituzionalità, con la decisione del giudice che ha definito il procedimento incidentale sulla convalida.

4. — Residua, pertanto, la necessità di affrontare il merito della questione di legittimità dell'art. 291, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanza dell'8 aprile 1991 (R.O. n. 401 del 1991) e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania con ordinanza del 9 marzo 1991 (R.O. n. 484 del 1991).

Entrambi i giudici rimettenti esordiscono, nella rassegna delle censure, evocando l'art. 3 della Costituzione quale parametro di cui si assume la violazione ad opera della norma oggetto di impugnativa. Seppure sotto angolature parzialmente difformi, le ordinanze di rimessione deducono, ambedue, la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, nel senso che la «richiesta vincolante» del pubblico ministero finisce per «costringere il giudice a trattare uniformemente situazioni diverse». Si assume, più in particolare, che ove il giudice ritenga adeguata al caso di specie una misura diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, è tenuto «a negare l'erogazione di altra misura meno grave, che pure ritiene necessaria», generando irragionevolmente conseguenze identiche per situazioni fra loro divergenti, quali sono quella di chi «abbisogna di misura», rispetto a quella di chi «non ne abbisogna affatto».

Il vizio logico da cui trae alimento la tesi concordemente sostenuta dai giudici-rimettenti, è presto svelato. Occorre anzitutto premettere che, come correttamente osserva l'Avvocatura Generale dello Stato, la richiesta del pubblico ministero di provvedere esclusivamente sulla misura indicata, non comporta affatto per il giudice un vincolo ad applicare la misura stessa nell'ipotesi in cui, pur ritenendo la sussistenza dei *pericula libertatis*, non reputi la specifica misura adeguata alle esigenze cautelari, apprezzate alla stregua dei parametri deliberativi enunciati dall'art. 19 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. In una simile eventualità, infatti, il giudice è tenuto a respingere la richiesta del pubblico ministero, proprio perché difettano le condizioni normativamente stabilite per il relativo accoglimento. Da ciò un evidente corollario che vale a dissolvere il sospetto che la norma impugnata induca il giudice a «trattare uniformemente situazioni diverse». Il procedimento di applicazione delle misure cautelari delineato dal codice postula, infatti, come indefettibile antecedente, uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla «domanda» che il pubblico ministero rivolge al giudice: se, quindi, come precisa la Relazione al Progetto preliminare, deve essere da un lato esclusa «una legittimazione ai provvedimenti cautelari in capo al pubblico ministero... così è da escludersi l'adozione di misure cautelari che prescindano dall'iniziativa del pubblico ministero il quale è, sotto questo profilo, soggetto necessariamente «richiedente» senza legittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è soggetto decidente, ma non *ex officio*». Al pubblico ministero, dunque, spetta il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla stregua di un atto di esercizio della «azione cautelare»; sicché, alla domanda della parte pubblica, corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio, la «quantità» del quale ben può essere circoscritta all'interno dei confini tracciati dal *devolutum*. Se, dunque, il pubblico ministero formula al giudice domanda di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata e se, ancora, il giudice ritiene di dover respingere la richiesta reputando la misura inadeguata alle esigenze cautelari che ravvisa nella specie, il preteso «trattamento uniforme di situazioni diverse», su cui fan leva le ordinanze rimessive, svanisce, nel suo rigore logico, proprio perché manca il presupposto unificante: vale a dire la domanda del pubblico ministero e la correlativa legittimazione del giudice a provvedere.

In altri termini, è ben vero che, nel respingere la richiesta, il giudice mantiene in libertà tanto la persona che a suo avviso bisognerebbe di una misura diversa da quella indicata dal pubblico ministero, quanto la persona nei confronti della quale non ravvisi alcuna esigenza cautelare: ma ciò accadrebbe ugualmente in tutti i casi in cui il pubblico ministero, malgrado l'esistenza di *pericula in libertate*, non ritenesse di formulare alcuna richiesta di misura cautelare.

5. — Il Tribunale per i minorenni di Napoli denuncia anche la violazione degli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, poiché, afferma l'ordinanza, «sia che il giudice rimetta in libertà il minore sia che applichi una misura sproporzionata, non pone in essere i presupposti per favorire il pieno sviluppo della persona umana e anziché proteggere la gioventù può creare situazioni sostanzialmente pregiudizievoli e può privare il minore del vantaggio che l'applicazione di una misura cautelare appropriata gli arreherebbe».

L'assunto del rimettente è fallace sotto più profili. Come infatti giustamente osserva la difesa dello Stato, è proprio in funzione delle particolari caratteristiche della condizione minorile che il legislatore ha ritenuto di calibrare specifiche misure, aggiungendo agli ordinari criteri di scelta delle stesse la necessità che l'adozione del provvedimento restrittivo della libertà del minore sia adeguata al fine «di non interrompere i processi educativi in atto» (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988). Ma tutto ciò non toglie che le misure, pur se peculiari quanto a caratteristiche e modalità attuative, mantengono inalterata la loro esclusiva funzione cautelare, restando quindi del tutto estranea al tema la possibilità di un loro impiego con finalità di «sostegno» per il minore, che l'ordinamento ha invece espressamente riservato all'intervento di specifici organi amministrativi (art. 19, terzo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988). Paradossalmente, dunque, sarebbe proprio il «vantaggio» prospettato dal rimettente a far assumere alle misure cautelari una funzione educativa o, meglio, «rieducativa», che finirebbe ineluttabilmente per porsi, questa sì, in palese contrasto con la Costituzione, risultando per questa via vulnerato il principio di presunzione di non colpevolezza che certo non ammette graduazioni di sorta in funzione della maggiore o minore età degli imputati.

Il medesimo Tribunale denuncia anche la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, osservando che la norma impugnata vulnera il contraddittorio, nel senso che il difensore «deve limitarsi a chiedere o la remissione in libertà del suo assistito o riportarsi alle richieste» del pubblico ministero, «essendo inutile evidenziare l'opportunità dell'applicazione di altre misure». Anche a voler prescindere dal rilievo che la questione, nei termini in cui risulta proposta, sembra riferirsi più alla udienza di convalida, ove si instaura un contraddittorio sulla richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero, che non alla fase dell'appello in cui versa il giudizio *a quo*, a svelarne l'infondatezza basta il dato incontrovertibile che alla difesa è consentito dedurre, nell'ambito del tema oggetto di gravame, quanto ritenga necessario od opportuno ai fini dell'esercizio del relativo diritto, restando invece del tutto inconferenti, ai fini che qui interessano, i profili di mero fatto riguardanti il concreto e variabile atteggiarsi di ogni singola «strategia» defensionale.

6. — Tanto il Tribunale per i minorenni di Napoli che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania, lamentano la violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, assumendo che la norma impugnata, costringendo il giudice «ad adottare un provvedimento diverso da quello che una corretta deduzione gli suggerisce», rende in concreto impossibile «una motivazione effettiva». Ciò spinge il giudice di Catania a denunciare anche il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, giacché, afferma l'ordinanza, ove il giudice per salvaguardare le esigenze cautelari, «accedesse alla richiesta di custodia cautelare avanzata dal P.M., dovrebbe farlo immotivatamente, (*rectius*: con motivazione contraddittoria o apparente)».

Nessuno degli invocati parametri può dirsi violato dalla norma in questione. Come si è già posto in risalto, infatti, quando il pubblico ministero formula al giudice richiesta di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata, traccia i confini del devoluto all'interno del quale il giudice stesso è chiamato ad operare le proprie scelte secondo gli ordinari parametri deliberativi. Il potere decisorio di accogliere o respingere «quella» domanda, permane, quindi, integro in tutti i suoi connotati, ed allo stesso viene così a correlarsi funzionalmente l'onere di motivazione, che non subisce limiti diversi da quelli propri del tipo di decisione che il giudice deve adottare. Ciò non toglie, peraltro, che, ove il giudice ritenesse di dover respingere la richiesta, reputando la misura indicata dal pubblico ministero eccessiva rispetto a quella adeguata al fine di salvaguardare le esigenze cautelari, in tanto può dirsi esaurientemente soddisfatto l'onere di motivazione, in quanto il giudice concretamente «indichi» nel provvedimento reiettivo quale misura reputi adeguata al caso di specie, così da permettere al pubblico ministero una nuova domanda cautelare alimentata proprio dagli apprezzamenti compiuti dall'organo giurisdizionale.

7. — Le considerazioni che precedono valgono anche a dissolvere l'ulteriore dubbio di costituzionalità che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania solleva con riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Quanto al primo degli invocati parametri, il rimettente deduce che la norma impugnata priverebbe il giudice «di un suo potere caratterizzante, non in virtù di una situazione rigorosamente predeterminata dalla legge, ma a cagione di un discrezionale potere attribuito al P.M.»; la violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, viene invece prospettata in base all'assunto che la «novella censurata» (art. 12 del decreto legislativo n. 12 del 1991) esproprierebbe il giudice della piena giurisdizione, «lasciandogli residuare una sorta di semipiena giurisdizione, sottoposta alla vincolante richiesta di una parte (seppur pubblica)». L'Avvocatura Generale dello Stato incisivamente osserva, a tale riguardo, che, portando alle estreme conseguenze la tesi sostenuta dal giudice *a quo*, la violazione degli indicati precetti costituzionali «dovrebbe dirsi sussistente ogni volta in cui la legge vincoli i poteri del giudice alla sollecitazione delle parti»: e il paradosso, al di là della suggestione, coglie nel segno, evidenziando come il rimettente erroneamente postuli un obbligo per il legislatore di delineare il *munus* del giudice alla stregua di un complesso di attribuzioni prive di qualsiasi raccordo con il potere di impulso delle parti. Ancora una volta, invece, vale l'esatto reciproco. Se, infatti, la domanda della parte privata costituisce espressione del diritto di agire e difendersi e se, ancora, la domanda del pubblico ministero si colloca nell'alveo dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, è evidente, allora, che la configurazione di un giudice «autosufficiente» e «monopolista» verrebbe a porsi in stridente antinomia rispetto a quei principi, specie se calati in un modello processuale che dichiaratamente mira ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente, la terzietà del giudice.

8. — La questione deve essere dichiarata non fondata anche sotto l'ultimo dei profili che qui occorre esaminare: vale a dire la lamentata violazione della direttiva n. 59 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania denuncia essersi realizzata con l'introduzione della norma oggetto di impugnativa. Più in particolare, il rimettente osserva che la disposizione inserita dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, eccede dai limiti imposti con la legge di delegazione perché: ha introdotto una «richiesta vincolante» del pubblico ministero della quale non v'è traccia «nella pur puntuale previsione della legge-delega»; ha conferito al pubblico ministero «il potere di immotivatamente richiedere una determinata misura in via esclusiva»; ha infine reso impossibile al giudice, per le ragioni già esposte nella medesima ordinanza, «di svolgere alcuna effettiva motivazione». L'ultimo degli accennati rilievi deve ovviamente ritenersi assorbito dalle considerazioni che questa Corte ha svolto in merito alla dedotta violazione degli artt. 111, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, posto che di tali precetti la legge-delega si è limitata ad operare una semplice trasposizione riproduttiva, nella parte in cui ha sancito l'obbligo per il giudice di disporre le misure di coercizione personale «con provvedimento motivato». Quanto agli altri due rilievi sui quali il rimettente fonda la propria denuncia, più ragioni ne rivelano la inconsistenza. È ben vero, infatti, che la direttiva 51 della legge-delega non ha espressamente previsto la disciplina introdotta con la norma impugnata: ma un assunto di tal genere rappresenta, in sé, null'altro che la constatazione del naturale rapporto di «riempimento» che lega la norma delegata a quella delegante, dovendosi altrimenti ritenere che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera «scansione linguistica» delle previsioni dettate dal delegante, con evidente snaturamento del ben diverso regime che la Costituzione ha inteso prefigurare. Dovendosi dunque verificare se la norma impugnata violi o meno sul piano contenutistico i criteri enunciati dalla direttiva 59, ci si

avvede agevolmente che la conformità della norma a quei criteri è fuori discussione. Già sul piano semantico, infatti, l'indicata direttiva correla intimamente tra loro «il potere-dovere del pubblico ministero di richiedere», al potere-dovere «del giudice di disporre» le misure di coercizione personale, evocando, così, una corrispondenza biunivoca tra richiesta e decisione che ben può spingersi a prefigurare una interdipendenza necessaria tra il «tipo» di richiesta ed il «tipo» di decisione. Nello stabilire, quindi, che nel corso delle indagini il pubblico ministero può chiedere al giudice di provvedere esclusivamente sulle misure indicate, il legislatore delegato non solo non si è discostato dalle scelte operate dal legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, indubbiamente consente di prevedere che il *decisum* sia rigorosamente circoscritto nei confini tracciati dal *petitum*.

Per ciò che infine concerne l'asserito potere del pubblico ministero «di immotivatamente richiedere una determinata misura in via esclusiva», il rimettente cade nell'equivoco di confondere tra loro l'onere di allegazione, che incombe sul pubblico ministero, con il presunto obbligo di motivazione della specifica richiesta.

È fuori di dubbio, infatti, che il pubblico ministero sia tenuto a «presentare al giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta» (direttiva 59, secondo periodo, nonché art. 291, primo comma, del codice di procedura penale), ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con il supposto obbligo — che il rimettente, errando, ritiene desumibile dalla legge-delega — di motivare le ragioni per le quali il pubblico ministero si è indotto a chiedere al giudice di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate. Spetta, dunque, solo al giudice il dovere di motivare il provvedimento con il quale accogliere o respingere la richiesta formulata dal pubblico ministero, e, nell'un caso come nell'altro, l'esercizio di un simile dovere non potrà ritenersi compreso o eluso anche nell'ipotesi in cui, come già si è detto, il pubblico ministero abbia chiesto l'applicazione di una determinata misura «in via esclusiva».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 101 (rectius: 111) della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanza dell'8 aprile 1991 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, primo comma, 101, secondo comma, 13, secondo comma, 70 e 76 (in relazione al combinato disposto degli artt. 7 e 2, n. 59, della legge 16 febbraio 1987 n. 81) e 102, primo comma, della Costituzione, con ordinanza del 9 marzo 1991;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1-bis del codice di procedura penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanza del 4 aprile 1991 e dal Tribunale per i minorenni di Catania con ordinanza del 28 febbraio 1991;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale e delle norme ad essa collegate), sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanze del 4 e dell'8 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 5

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta - Formulazione dopo la scadenza del termine - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 593/1990 e ordinanza n. 320/1991) - Inerzia dell'imputato - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 560).****(Cost., artt. 2, 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal Pretore di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Vescio Luigi, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Lamezia Terme, nel procedimento penale a carico di Vescio Luigi, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.O. n. 405 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio abbreviato possa essere formulata dopo la scadenza del termine di cui al primo comma dello stesso articolo;

che, a parere del giudice remittente, la norma censurata, interpretata generalmente nel senso che non è prevista la possibilità di richiesta tardiva di giudizio abbreviato, lederebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione, sia per la sua irragionevolezza, sia per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra due imputati che si trovano nelle stesse condizioni, l'uno che, avendo richiesto nei termini il giudizio abbreviato, può ottenere la riduzione di un terzo della pena e l'altro che, avendo fatto una richiesta tardiva, può solo far ricorso al c.d. patteggiamento;

b) l'art. 2 della Costituzione, in relazione all'art. 13 della Costituzione, perchè l'imputato, nel caso di condanna a pena detentiva, rimane privato della libertà per un periodo che supera di un terzo la pena inflitta all'imputato che abbia fatto tempestiva richiesta di giudizio abbreviato;

c) l'art. 24 della Costituzione, per diminuita possibilità di far ricorso a uno dei riti alternativi posti a disposizione degli imputati per una migliore difesa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando che non vi è lesione di nessuno dei richiamati precetti costituzionali, in quanto la perdita della possibilità di far ricorso al giudizio abbreviato e di usufruire della riduzione di un terzo della pena dipende unicamente da un fatto addebitabile all'imputato;

Considerato che analoga questione di legittimità dell'art. 560 del codice di procedura penale, sia pure in riferimento al solo art. 24 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata (sent. n. 593 del 1990; v., peraltro, anche ord. n. 320 del 1991);

che nella fattispecie trovano applicazione i principi ivi affermati secondo cui l'interesse dell'imputato è tutelato solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di un rito che, evitando il dibattimento, e contraendo la possibilità dell'appello, consente di raggiungere l'obiettivo che il legislatore si è posto di giungere a una rapida definizione del processo prevedendo come incentivo anche la riduzione della pena di un terzo;

che l'inerzia dell'imputato non può giustificare la sua remissione in termine;

che, se il mancato raggiungimento del detto obiettivo è addebitabile al solo imputato, non sono violati i richiamati precetti costituzionali, non sussistendo né irrazionalità della norma né discriminazione tra l'imputato più diligente e quello inerte, così come non sussiste lesione del diritto di difesa, mentre al pericolo di condanna a una pena più lunga l'imputato può ovviare facendo ricorso al c.d. patteggiamento che consente la riduzione della pena;

che in tale situazione la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0072

N. 6

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Interesse privato in atti di ufficio e abuso innominato di ufficio - Trattamento sanzionatorio - Carenza di disciplina transitoria - Contraddittorio richiamo al «divieto di irretroattività» - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(C.D., artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 del c.p.).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Costa Giulio Vito ed altri, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, nel corso di un processo penale a carico di persone imputate di interesse privato in atti di ufficio, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha, con ordinanza del 9 aprile 1991, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità «del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale», nella parte in cui «introduce, nel passato», una chiara disparità di trattamento fra gli autori dell'abuso già punibile a norma dell'art. 323 del codice penale e l'autore del più grave reato di interesse privato in atti di ufficio previsto dall'art. 324 dello stesso codice, espressamente abrogato dall'art. 20 della legge n. 86 del 1990;

che il giudice *a quo* denuncia, quindi, la mancata previsione di una disciplina transitoria che renda punibili i fatti di interesse privato, non potendo ravvisarsi «omogeneità» oggettiva fra la condotta punita dall'art. 324 del codice penale e la condotta punita dall'art. 323 dello stesso codice, quale sostituito dall'art. 13 della legge n. 86 del 1990, una disomogeneità «accentuata dalla proclamata abrogazione della vecchia norma»;

e che, quindi, stando al giudice *a quo*, l'assetto così delineato rivelerebbe una vera e propria «iniquità» nella disciplina, risultando essa incrinata nella persistente punibilità della fattispecie di abuso innominato, «ad offensività meno grave» rispetto alla presa di interesse, per giunta, patrimoniale, una fattispecie con un tasso di anti giuridicità più elevato e, nonostante ciò, espressamente abrogata dalla legge n. 86 del 1990;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e, in subordine, non fondata, avendo il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, operato scelte non sindacabili in sede di legittimità costituzionale;

Considerato che l'eccezione d'inammissibilità avanzata dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, desumendosi dall'ordinanza di remissione l'addebito contestato anche con riferimento alla ritenuta ipotizzabilità di una fattispecie di presa d'interesse di contenuto patrimoniale e tanto appare sufficiente perché venga ritenuto assolto l'onere di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, peraltro, in punto di rilevanza, la questione va rigorosamente circoscritta alla disciplina di diritto intertemporale, del resto espressamente richiamata dal giudice *a quo* sia allorché contesta la disparità di trattamento relativamente al «passato», sia quando imputa l'«iniquità» della norma censurata con riferimento al regime transitorio;

che, così delimitato l'ambito della denuncia di illegittimità, il *petitum* avuto di mira dall'ordinanza di remissione si sostanzia nella richiesta di introdurre una norma transitoria che renda punibili i fatti di presa d'interesse di contenuto patrimoniale, non perseguibili alla stregua della disciplina risultante dalla legge n. 86 del 1990, in base ai principi che governano la successione della legge penale nel tempo;

che, a parte la contraddizione insita nel richiamo al «divieto di irretroattività» coinvolgente una disciplina sopravvenuta che il giudice *a quo* afferma «disomogenea» rispetto a quella abrogata, la questione così come proposta, si sostanzia in una censura diretta a sindacare scelte discrezionali del legislatore nella valutazione dei beni tutelati dalla norma penale, scelte non censurabili in questa sede — soprattutto allorché venga dedotta la non conformità alla Costituzione di una disciplina destinata ad esaurirsi con il decorso del tempo — ove tali scelte non sconfinino nella arbitrarietà, certamente non invocabile nella specie, perché alla abrogazione dell'art. 324, conseguente ad una più complessa ed articolata repressione dell'abuso di ufficio, assurto da ipotesi residuale a fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni soggettive ed oggettive, non era comunque necessario porre riparo con la previsione di un'espressa disciplina transitoria;

che, peraltro, il giudice *a quo* ha ommesso del tutto di considerare come la predetta disciplina risulta individuata dall'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale, anche a seguito di una decisione delle Sezioni Unite è nel senso di ritenere operanti i principi disciplinanti la successione della legge penale nel tempo, con la conseguente applicabilità dell'abrogato art. 324 quando questo si riveli, *quoad poenam*, norma più favorevole;¹

che, quindi, sotto entrambi i profili sopra enunciati, la questione proposta deve dirsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 9 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0073

N. 7

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancanza alla chiamata alle armi - Errore - Rilevanza - Riferimento ai criteri di cui alla sentenza n. 364 alla ordinanza n. 247 del 1991 della Corte - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 39, in relazione all'art. 5 del c.p.).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Girotto Giovanni, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Girotto Giovanni, imputato di mancanza alla chiamata alle armi, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 6 febbraio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, assumendo che, nonostante l'imputato abbia addotto a propria giustificazione la circostanza che la omessa presentazione sarebbe «stata determinata dall'erronea convinzione, a sua volta cagionata da erronee comunicazioni dell'autorità, di non essere tenuto a presentarsi immediatamente alle armi, e perciò da ignoranza della vigente normativa secondo cui solo una prima domanda di ammissione ad un corso A.U.C., ma non anche una seconda, sospende l'obbligo di rispondere alla normale chiamata alle armi», la norma impugnata non consente al giudice di «prendere in esame le varie risultanze sul punto, e nemmeno eventualmente chiedersi se si sia trattato di ignoranza inevitabile, secondo i criteri enunciati» nella sentenza di questa Corte n. 364 del 1988;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione, ha osservato (ordinanza n. 247 del 1991) che, alla stregua dei principi affermati con la sentenza n. 325 del 1989, l'errore prospettato dal rimettente «si esaurisce in un tema di mero fatto che rinvie disciplina generale nell'art. 47, primo comma, del codice penale, di tal che l'ignoranza del manifesto» di chiamata alle armi, ed, *a fortiori*, di taluna delle previsioni regolamentari ivi enunciate, «non assume nel procedimento *a quo* rilevanza alcuna sotto il profilo della conoscenza astratta dei doveri e della conseguente e dedotta interferenza che verrebbe a stabilirsi tra l'art. 5 del codice penale — così come dichiarato parzialmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 364 del 1988 — e l'art. 39 del codice penale militare di pace»;

e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0074

N. 8

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Notifica dell'avviso di fissazione - Persona offesa - Identificazione - Limiti del giudice - Poteri di spettanza del p.m. - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 419, primo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Zambelli Andrea, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con ordinanza dell'8 maggio 1991, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 419, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini della notificazione dell'avviso di fissazione della udienza preliminare, non consente al giudice di procedere alla identificazione della persona offesa della quale non risulti agli atti l'identità e il domicilio ma che sia sicuramente identificabile, ovvero di richiederne l'identificazione al pubblico ministero;

Considerato che l'art. 419 del codice di procedura penale, nello stabilire che il giudice dispone la notificazione dell'avviso di fissazione della udienza preliminare alla persona offesa «della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio», fissa una regola che deve intendersi come intimamente correlata alle prescrizioni enunciate dall'art. 417, primo comma, lettera a) dallo stesso codice, ove è stabilito che fra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero devono essere, fra l'altro, enunciate «le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione», sicché spetta al pubblico ministero compiere tutti gli accertamenti necessari a rendere in concreto «possibile» l'identificazione della persona offesa o, come nel caso di specie, dei prossimi congiunti ai quali spettano le medesime facoltà e diritti a norma dell'art. 90, terzo comma, c.p.p.;

che, pertanto, ove il pubblico ministero non abbia espletato simili accertamenti, venendo meno ad uno specifico obbligo di legge, non potranno dirsi soddisfatti i requisiti per ritenere ritualmente formulata, a norma dell'art. 417 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio, con l'ovvia conseguenza di impedire al giudice l'avvio della fase degli atti introduttivi, disciplinata dalla norma oggetto di impugnativa;

che, per l'effetto, in presenza di una richiesta irritualmente formulata, è certamente consentito al giudice disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero perché questi provveda a svolgere l'attività necessaria al fine di pervenire alla identificazione della persona offesa o accertarne la relativa impossibilità, salvo che il giudice stesso non ritenga di provvedervi direttamente, così da surrogare l'inerzia della parte pubblica in ossequio al principio della «massima semplificazione nello svolgimento del processo» programmaticamente enunciato dall'art. 2, n. 2, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale);

che, alla luce delle esposte considerazioni, deve pertanto escludersi che la norma denunciata determini, anche nell'ipotesi dedotta con l'ordinanza remissiva, una lesione dei diritti e delle facoltà che la legge riconosce alla persona offesa dal reato;

e che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 9

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Pena - Custodia cautelare - Liberazione anticipata - Periodo valutabile anche se sofferta nella forma degli arresti domiciliari - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 352/1991) - Manifesta infondatezza.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).****(Cost., artt. 3, 27 e 111, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con n. 4 ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Palermo emesse il 9 e il 16 maggio, iscritte rispettivamente ai nn. 486, 487, 567 e 568 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 28 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con quattro ordinanze di analogo contenuto pronunciate il 9 e il 16 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui stabilisce che ai fini della liberazione anticipata «è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare» nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.);

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, nel dichiararne l'infondatezza, ha statuito (sentenza n. 352 del 1991) che spetta «al giudice valutare se nel comportamento serbato dall'interessato nel corso della custodia cautelare», sia essa attuata in sede carceraria che nella forma degli arresti domiciliari, «possano essere rinvenuti quegli elementi che la giurisprudenza indica come sintomatici della evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a perseguire scelte criminali ed, infine, del progressivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondano»; sicché, accertata la ricorrenza di tali presupposti, «la riduzione di pena si giustifica quale riconoscimento della partecipazione all'opera rieducativa, la quale, anche se attuata «spontaneamente» ed al di fuori del circuito penitenziario, non per questo cessa di essere riguardata dal legislatore come parametro unitario e concettualmente indifferenziato, alla cui stregua la concessione del beneficio può concretamente volgersi a soddisfare la funzione tipica dell'istituto»;

che il principio di uguaglianza e quello sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione non possono pertanto ritenersi in alcun modo vulnerati dalla disposizione oggetto di denuncia, posto che «i medesimi criteri di valutazione e gli stessi parametri di riferimento alla cui stregua il giudice ritiene provata la partecipazione del condannato alle opportunità offertegli nel corso del trattamento penitenziario, devono valere anche agli effetti della omologa delibazione che il giudice stesso è chiamato a compiere circa la condotta mantenuta dall'interessato nel corso della custodia cautelare»;

che le considerazioni dianzi esposte valgono, *a fortiori*, a dissipare il dubbio, sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Palermo nella ordinanza del 9 maggio 1991 (R.O. 567 del 1991), che la norma impugnata contrasti anche con l'art. 111, primo comma, della Costituzione;

e che pertanto, non adducendo le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati con la già citata sentenza n. 352 del 1991, la questione proposta deve dichiararsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0076

N. 10

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Fissazione - Rigidità del termine dei trenta giorni - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 418, secondo comma).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma secondo, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 154, comma primo, e 157 stesso codice e all'art. 163-bis, comma primo, penultima e ultima parte, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Tritfenbach Otto Most iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, in sede di rinnovo del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in conseguenza della dichiarazione di nullità di un precedente decreto di rinvio a giudizio (motivata da irregolarità riscontrate dal tribunale nella citazione della parte offesa, residente all'estero), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, premesso che «il buon fine della citazione è stato reso praticamente impossibile dalla tassativa formulazione perentoria dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen.», ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma con ordinanza del 9 novembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 19 luglio 1991;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola: a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un termine rigido di trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio, entro il quale deve essere fissata la data dell'udienza preliminare, senza distinguere — diversamente dall'art. 163-bis cod. proc. civ., che fissa i termini per comparire nei giudizi civili — a seconda che l'imputato e/o la persona offesa cui il decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato risiedano in Italia o, come nella specie, all'estero; b) l'art. 97 Cost., in quanto difetta di coordinamento con l'art. 154, comma 1, dello stesso codice in tema di notificazioni alla persona offesa dal reato, eseguita ai sensi dell'art. 157, derivandone intralci al buon andamento della giustizia penale;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che la rilevanza della questione è motivata in base alla nullità, dichiarata dal Tribunale, di un precedente decreto di rinvio a giudizio, e dunque in relazione a una fase conclusa del procedimento, nella quale la norma impugnata è già stata applicata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0077

N. 11

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione - Limitazione a dodici mesi - Tubercolosi - Malattia sociale - Salvo il diritto all'integrazione al minimo - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, primo comma, lett. a), punto primo, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, modificato dalla legge 4 giugno 1975, n. 160, art. 36).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO; avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito con modifiche nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1991 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Monti Luigi e I.N.P.S. iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Allegranti Maria, Monti Daniele e Monti Sandro aventi causa di Monti Luigi e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Luigi Monti contro l'INPS per il riconoscimento della pensione di invalidità, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 29 maggio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160, «nella parte in cui limita a dodici mesi i periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione»;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola l'art. 38, secondo comma Cost., perchè riduce la tutela dell'invalidità e della vecchiaia per quei lavoratori che, avendo sofferto nel corso del rapporto malattie di lunga durata, sono più bisognevoli di protezione, e l'art. 3 Cost. perchè riserva alle malattie diverse dalla tubercolosi un trattamento meno favorevole di quello previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n. 88, tenuto conto che, «col progresso della medicina e della prevenzione, la tubercolosi ha perso il carattere di malattia sociale», con conseguente idoneità della disposizione testè citata a fungere da *tertium comparationis*;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che si sono costituiti pure gli eredi del ricorrente con atto depositato il 25 novembre 1991, e quindi fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, essendo assicurata in ogni caso al lavoratore l'integrazione al trattamento minimo di pensione, non può prospettarsi una violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.;

che il citato art. 4, quarto comma, della legge n. 218 del 1952, secondo cui i periodi di assenza dal lavoro per cure sanatoriali e postsanatoriali della tubercolosi sono utili senza limiti ai fini della pensione, non può costituire un termine di paragone per una valutazione della norma impugnata alla stregua del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., si ritenga o no cessato il carattere di malattia sociale della tubercolosi: nel primo caso la norma indicata come *tertium comparationis* sarebbe divenuta un privilegio ingiustificato, mentre nel caso contrario resterebbe ferma la valutazione di essa come *ius singulare* giustificato dalla specialità della situazione regolata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, lettera a), punto 1°, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 12

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Fissazione - Rigidità del termine dei trenta giorni - Situazione non raffrontabile con il processo civile - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 418, secondo comma).****(Cost., artt. 2, 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma secondo, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Benamor Moncef Mehèrez iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato domiciliato all'estero, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, premesso che la notifica all'imputato del decreto di fissazione della data dell'udienza preliminare si appalesa praticamente impossibile entro il termine fissato dall'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., con ordinanza del 29 novembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 3 settembre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola: a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un termine rigido di trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio, entro il quale deve essere fissata la data dell'udienza preliminare, senza distinguere a seconda che l'imputato sia domiciliato in Italia o all'estero, creando una vistosa e iniqua disparità di trattamento rispetto alla disciplina differenziata dei termini per comparire nei giudizi civili prevista dall'art. 163 *bis* cod. proc. civ., tenuto conto altresì che il termine in questione subisce una restrizione di almeno dieci giorni, occorrenti al fine di garantire i diritti delle parti ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.; b) l'art. 97 Cost., in quanto, in casi come quello di specie, ne deriva la necessità di ripetuti rinvii dell'udienza preliminare con pregiudizio per il regolare andamento della giustizia penale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 213 del 1975; ord. n. 408 del 1991), la disciplina delle notificazioni nel procedimento penale non è confrontabile, ai fini del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la disciplina delle medesime nel procedimento civile, diversi essendo gli interessi che nell'uno e nell'altro devono trovare tutela;

che, ai fini della valutazione di razionalità dei termini legali di notifica, non si può trarre argomento da eventuali ostacoli di fatto che alla loro osservanza possano derivare da disfunzioni burocratiche o da inefficienze di pubblici servizi;

che, ove risulti il mancato «buon fine» della notificazione all'imputato prevista dall'art. 419, comma 1, cod. proc. pen., l'art. 420, comma 4 (in relazione all'art. 485, comma 1) dispone l'aggiornamento dell'udienza preliminare a nuova data, mentre per quanto concerne la persona offesa dal reato (profilo peraltro irrilevante in ordine al giudizio *a quo*), la costituzione di parte civile può avvenire anche successivamente all'udienza preliminare entro il termine indicato dall'art. 79, comma 1, onde deve escludersi la pretesa contrarietà del termine stabilito dalla norma impugnata (in conformità dell'art. 2, punto 52 della delega legislativa approvata con legge 16 febbraio 1987, n. 81) al buon andamento dell'amministrazione della giustizia tutelato dall'art. 97 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0079

N. 13

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio immediato - Giudice del dibattimento e giudice dell'udienza preliminare - Conflitto - Prevalenza della decisione del secondo giudice - Verbale d'interrogatorio dell'imputato - Fascicolo del dibattimento - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991) - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza e inammissibilità.

(C.P.P., artt. 28, secondo comma, e 431).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, secondo comma, e 431 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Fattori Cesare iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Fattori Cesare, il Tribunale di Ancona, con ordinanza emanata nel corso dell'udienza dibattimentale del 29 ottobre 1990, dichiarava la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio immediato per omessa notifica all'imputato, ai sensi dell'art. 179, primo comma, del codice di procedura penale;

che il giudice per le indagini preliminari, al quale erano stati restituiti gli atti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, «qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo», per violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poiché l'applicazione di tale norma costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre in essere un'attività processuale non prevista da una espressa disposizione di legge, sarebbe lesiva della «parità di trattamento in ogni stato e grado del giudizio discriminando l'udienza dibattimentale rispetto all'udienza non dibattimentale» e inciderebbe sulla celerità del rito;

b) dell'art. 431 del codice di procedura penale per violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la norma in questione, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche il verbale dell'interrogatorio dell'imputato contenente le sue generalità anagrafiche, non consentirebbe al giudice del dibattimento di procedere alla rinnovazione del decreto che dispone il giudizio immediato;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991);

che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione — dal momento che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati — la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che l'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, stabilendo la prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini preliminari, non pone alcuna discriminazione tra udienza dibattimentale e udienza non dibattimentale, dal momento che lo svolgimento delle diverse fasi processuali presuppone la previsione in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti;

che la norma impugnata, come già ritenuto da questa Corte nell'ordinanza n. 241 del 1991, risulta preordinata alla sollecita definizione del processo;

che, pertanto, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, la questione sollevata nei confronti dell'art. 28, secondo comma, deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non trova applicazione nel giudizio *a quo*, dal momento che al giudice remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato dichiarato nullo dal Tribunale e che, pertanto, la questione relativa alla violazione da parte dell'art. 431 del codice di procedura penale degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHIELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 14

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Nuovo codice - Processo abbreviato - Condanna - Appello - Limiti - Questione già decisa con declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza 23 luglio 1991, n. 363) - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., art. 443, secondo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 aprile 1991 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Beniamino Narduzzi, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 dal Pretore di Catania nei procedimenti penali riuniti a carico di Antonia Crimaldi ed altri iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;3) ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Leonardo Sanna iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale; dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel processo di appello avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma nei confronti di Beniamino Narduzzi, la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 19 aprile 1991 (R.O. n. 525 del 1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, che detta limiti all'appello avverso le sentenze adottate con il rito abbreviato, precludendo all'imputato l'appello «contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita»;

che nell'ordinanza di rinvio si evidenzia come il rito abbreviato corrisponda ad una esigenza di sollecitudine di giudizio «comune, oltre che ad imputati colpevoli, ad imputati che sono o vogliono essere riconosciuti innocenti»;

che pertanto, secondo il giudice remittente, la conclusione del giudizio abbreviato con una sentenza di condanna — anche se a pena soggetta a sospensione condizionale — da un lato delude l'aspettativa dell'imputato, il quale fonda la propria convinzione di non colpevolezza su una valutazione degli elementi di giudizio acquisiti diversa da quella compiuta dalla sentenza e, dall'altro, impedisce all'imputato stesso di sperimentare l'appello, unico mezzo di impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito ed è possibile ottenere una nuova valutazione degli elementi di giudizio;

che da tale situazione deriverebbe — sempre ad avviso del giudice *a quo* — una condizione ingiustificatamente deteriore per gli imputati con pena sospesa rispetto agli imputati che non hanno ricevuto quel beneficio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che nel procedimento a carico di Antonia Crimaldi ed altri diciassette imputati del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Pretore di Catania, con ordinanza del 26 febbraio 1991 (R.O. n. 588 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in relazione all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale che detta i limiti dell'appello avverso le sentenze adottate con il rito abbreviato escludendo «il diritto di appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita»;

che il giudice *a quo* ha riproposto integralmente la motivazione di una sua precedente ordinanza di rimessione del 12 giugno 1990 (emessa nello stesso procedimento e dichiarata dalla Corte, con l'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 1990, «manifestamente inammissibile» perchè «prematura»), denunciando il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che con ordinanza del 21 giugno 1991 (R.O. n. 627 del 1991), la Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata — in relazione all'art. 3 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, denunciando la ingiustificata disparità di trattamento operata dalla disposizione impugnata «tra l'imputato che, non avendo goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena, è posto nella condizione di impugnare la sentenza con un gravame che gli consente di provocare una nuova valutazione delle prove a suo carico o della gravità oggettiva e soggettiva del reato, in funzione della misura della pena che è stata a lui in concreto inflitta, e l'imputato che, solo perchè ha goduto di quel beneficio, è, invece, privato della possibilità di quel gravame, pur essendo egualmente interessato alla assoluzione o ad una pena più mite»;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di infondatezza;

Considerato che i giudizi, in quanto relativi a questioni identiche, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con la sentenza 23 luglio 1991, n. 363, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita;

che, pertanto, le questioni dedotte, avendo ad oggetto una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, dal Pretore di Catania e dalla Corte di cassazione con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 15

Ordinanza 20-22 gennaio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Tribunale - G.I.P. - Giudizio abbreviato - Rigetto - Giudice naturale - Violazione - Conflitti di giurisdizione - Rimedio - Esclusione - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 28, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, parte seconda, del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Petrucci Marco iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Samir Mohamed iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento a carico di Petrucci Marco, imputato del reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1985, n. 685, la quarta sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato, rimettendo gli atti al medesimo giudice per le indagini preliminari;

che nel procedimento a carico di Samir Mohamed, imputato dei reati di cui agli artt. 588, secondo comma, 582, 583 e 585 del codice penale, la settima sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, rilevando la omessa notificazione all'imputato del decreto medesimo, e rimettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari;

che con due ordinanze del 28 giugno 1991 e del 2 luglio 1991, di identico contenuto (R.O. nn. 584 e 585 del 1991), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, al quale erano stati rimessi gli atti relativi ai suddetti procedimenti, ha sollevato in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei casi di conflitto, «qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo»;

che, ad avviso del giudice remittente, in presenza di un provvedimento del Tribunale ritenuto dal giudice per le indagini preliminari abnorme o affetto da nullità assoluta lo stesso giudice per le indagini preliminari dovrebbe «sottostare alla decisione di altro giudice», in violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione e l'imputato sarebbe sottratto al suo giudice naturale, in violazione dell'art. 25 della Costituzione;

che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, concernente la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, dove, nella disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza, non si prevede alcuna specifica statuizione in ordine ai rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, con la conseguenza che la disciplina del codice avrebbe dovuto consentire l'applicazione, anche in ordine a tali rapporti, del rimedio generale costituito dal ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, al fine di superare situazioni di stasi processuale derivanti da provvedimenti abnormi o affetti da palese nullità;

che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991) e che nelle ordinanze di rimessione non si adducono argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati;

che la norma impugnata non tocca il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, di cui all'art. 25 della Costituzione, dal momento che la stessa non investe la competenza, ma risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario;

che la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987 — come rilevato anche nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale — si riferisce esclusivamente ai conflitti di giurisdizione e di competenza, mentre la norma impugnata prevede una specifica forma di soluzione dei dissensi tra giudici dello stesso ufficio giudiziario al fine di rendere spedita la definizione del processo e che, pertanto, anche la questione relativa alla violazione dell'art. 76 della Costituzione deve essere dichiarata infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 16

Sentenza 22-24 gennaio 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Edilizia residenziale pubblica - Regione Sicilia - Illecita occupazione di alloggio di edilizia convenzionata - Compensazione al legittimo assegnatario - Precedenza nella assegnazione di altro alloggio - Esempio di diseducazione civile - Quantificazione della densità abitativa in rapporto fisso (numero vani - componenti il nucleo familiare) - Riserva statale - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta 370 dell'1-2 maggio 1991, artt. 2, primo e secondo comma e 5, terzo comma).****Edilizia residenziale pubblica - Regione Sicilia - Illecita occupazione di alloggio di edilizia convenzionata - Tardiva comunicazione della approvazione del d.d.l. al commissario dello Stato - Richiamo alla sentenza n. 365/1990 - Non fondatezza (legge Regione Sicilia 1-2 maggio 1991).****(Statuto Regione Sicilia, art. 28).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, limitatamente alla parte «o, se assegnati, non si è proceduto alla consegna al legittimo assegnatario», e secondo comma, nonché dell'art. 5, terzo comma, del disegno di legge nn. 456-605-908-985-990, approvato nella seduta n. 370 dell'1-2 maggio 1991 dall'Assemblea regionale della Sicilia, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 10 maggio 1991, depositato in cancelleria il 17 maggio successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e gli avvocati Francesco Castaldi ed Enzo Silvestri per la Regione siciliana;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 17 maggio 1991, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l'art. 2, primo comma (limitatamente alla parte «o, se assegnati, non si è proceduto alla consegna al legittimo assegnatario») e secondo comma, nonché l'art. 5, terzo comma, del disegno di legge nn. 456-605-908-985-990, approvato dall'Assemblea regionale della Sicilia nella seduta n. 370 dell'1-2 maggio 1991, «per violazione dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) in connessione con l'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), e dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in relazione ai limiti posti dagli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale».

Osserva l'Autorità ricorrente che il disegno di legge in argomento si propone di utilizzare il patrimonio immobiliare realizzato con finanziamenti pubblici, disciplinando il fenomeno delle occupazioni abusive e disponendo, a tal fine, all'art. 2, primo comma, il censimento al 31 dicembre 1990 di coloro che «avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti dello Stato alla Regione o al Comune, sempreché si tratti di alloggi per i quali non si è proceduto all'assegnazione o, se assegnati, non si è proceduto alla consegna al legittimo assegnatario».

Agli occupanti, se in possesso dei requisiti prescritti, gli alloggi vengono definitivamente assegnati e — nell'ipotesi in cui essi fossero già stati oggetto di assegnazione — al «legittimo assegnatario, al quale non sia stato consegnato l'alloggio in conseguenza dell'occupazione abusiva», viene riconosciuto un diritto di precedenza per le future assegnazioni.

Il Commissario dello Stato esclude che alla Regione spetti una potestà legislativa esclusiva nella materia dell'edilizia economica e popolare, al più ipotizzando un'affinità con l'ambito della assistenza sociale *ex art. 17 lett. f)* dello Statuto, che concerne competenza legislativa vincolata al rispetto dei criteri fissati a livello nazionale. A riguardo il legislatore (art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457) ha previsto la possibilità di regolarizzazione dei rapporti con gli occupanti abusivi esclusivamente allorché essi non abbiano sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge. Ove, viceversa, ciò sia accaduto, l'occupante *ex art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513*, resta definitivamente escluso dal diritto all'assegnazione.

Per la normativa regionale impugnata, invece, il medesimo occupante abusivo non solo non versa in tale situazione, ma addirittura gli viene garantito il diritto all'alloggio, a discapito del legittimo assegnatario (che può soltanto vantare un'aspettativa per il futuro) e gli è assicurata una situazione alloggiativa più comoda rispetto a quella a quest'ultimo riconosciuta (la legge regionale consente infatti di regolarizzare l'occupazione anche per un numero di vani maggiore di due rispetto alla consistenza del nucleo familiare). Opina il ricorrente che ciò concreterebbe una sorta di premio per chi abbia occupato un alloggio destinato ad altro soggetto, il quale, a sua volta, vedrebbe ricompensata la sua attesa della legittima consegna con una mera precedenza sulle future assegnazioni, contraddizione che nessuna specificità territoriale potrebbe mai giustificare.

Conclude il Commissario rilevando come il testo della legge sia stato comunicato al proprio ufficio oltre il termine statutario di tre giorni: precisamente il quarto giorno dall'approvazione. In proposito il ricorrente chiede che questa Corte riveda il proprio orientamento, espresso nella sentenza n. 365 del 1990, secondo cui resta comunque integro il termine di giorni cinque per l'impugnazione riservato al Commissario dello Stato, in quanto permarrrebbero incertezze circa il computo dell'ulteriore termine di giorni otto in cui il Presidente della Regione può promulgare la legge.

In aggiunta alla declaratoria d'illegittimità di cui sopra, viene quindi richiesta «in rito, l'inefficacia del disegno di legge per tardiva comunicazione».

2. — Si è costituita la Regione siciliana, affermando che l'Assemblea regionale ha soltanto tentato di risolvere la grave situazione delle occupazioni abusive che, tuttavia, non consentirebbe uno sgombero *manu militari* per l'alto costo sociale di tale intervento.

La valutazione dell'equilibrio tra salvaguardia della legalità ed interessi pratici resterebbe riservata al legislatore regionale, in quanto essenzialmente politica. Nella specie, si è ritenuta preminente l'esigenza di non arrecare turbamenti all'ordine pubblico, differendo il momento della realizzazione del diritto degli assegnatari legittimi e tale differimento avrebbe un «valore ideale» che porterebbe ad escludere l'equiparazione alla perdita dell'assegnazione. L'impugnativa sarebbe esasperata nei toni e fondata sull'erroneo presupposto dell'intangibilità della posizione degli assegnatari.

La regolarizzazione delle situazioni abusive risulterebbe perciò legittima in quanto sarebbero consentite alla Regione una diversa valutazione delle posizioni soggettive ed anche la deroga al principio per cui il numero dei vani assegnabili non può superare il numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno.

Circa l'asserita tardività della comunicazione, osserva la Regione che il testo della legge, approvato giovedì 2 maggio 1991, venne trasmesso all'Ufficio del Commissario il successivo lunedì 6 maggio, primo giorno non festivo del termine statutario di tre giorni, e quindi tempestivamente (si fa a riguardo riferimento alla già citata sentenza di questa Corte n. 365 del 1990).

Considerato in diritto

1. — Con ricorso depositato il 17 maggio 1991 (Reg. ric. n. 25 del 1991), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 370 dell'1°-2 maggio 1991 (disegno di legge n. 456-605-908-985-990) dal titolo «Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11».

Le questioni su cui questa Corte deve pronunciarsi sono tre:

- a) inefficacia del disegno di legge per tardiva comunicazione dell'approvazione da parte dell'Assemblea regionale al Commissario dello Stato;
- b) illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge regionale impugnata, per violazione dell'art. 53 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (Norme per l'edilizia residenziale), in connessione con l'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), in relazione ai limiti posti dagli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana;
- c) illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della stessa legge impugnata, in relazione all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

2. — La questione sub *a*) è nel fatto identica a quella già prospettata con ricorso commissariale del 12 aprile 1990, su cui questa Corte non può che ribadire la non fondatezza, dichiarata con sentenza n. 365 del 1990.

L'invio al Commissario dello Stato dell'approvato disegno di legge entro il primo giorno successivo al terzo festivo non configura violazione del termine stabilito dall'art. 28 dello Statuto regionale a carico dell'Assemblea. Una volta inviato il disegno stesso — anche, in ipotesi, in un termine più breve — cominceranno a decorrere gli ulteriori cinque giorni per l'impugnativa, in assenza della quale potrà essere esercitato il potere di promulgazione.

Pertanto il computo di tali giorni è condizionato dal *dies a quo* dell'effettivo invio del testo approvato al Commissario dello Stato. Nell'ipotesi, che nella specie non ricorre, di invio tardivo, altro effetto non può prodursi che quello di una dilazione del termine iniziale — per il computo dei cinque giorni utili per l'impugnazione — al giorno successivo alla ricezione del testo.

3. — La questione sub *b*) è fondata.

Con l'art. 2, primo e secondo comma, la Regione provvede a regolarizzare l'occupazione abusiva di alloggi di edilizia sovvenzionata, compensando il già individuato legittimo assegnatario, cui non sia stata consegnata l'abitazione perché illecitamente occupata, con mera attribuzione di precedenza nell'assegnazione di altro alloggio popolare, anche se non incluso nella graduatoria generale vigente.

Pur dandosi atto che la Regione è stata indotta a procedere a tale sanatoria dalla difficoltà di fronteggiare emergenze di ordine pubblico, derivanti da operazioni di sgombero coattivo, degli occupanti senza titolo, dagli alloggi da consegnare ai legittimi assegnatari; non si può non rilevare che una normativa consolidante situazioni di fatto costituitesi illegalmente a danno di assegnatari già individuati in pubbliche graduatorie, è di per sé causa di ben più gravi e durature tensioni sociali, oltre che esempio di diseducazione civile, dimostrandosi ai cittadini rispettosi delle leggi che essi, anziché tutelati, sono spogliati delle loro spettanze a favore di chi, anche se spinto dall'impulso di soddisfare l'esigenza fondamentale dell'abitazione ha violato la legge. Si tocca qui uno dei principi costitutivi dell'ordine giuridico, il divieto di farsi ragione da sé con lesione del diritto altrui. Ogni norma che sopravvenga ad omologare fatti conseguiti alla violazione del *neminem laedere* si pone fuori del quadro dei valori su cui è costruito lo Stato di diritto.

Nel caso di specie, proprio ad impedire ogni regolarizzazione postuma di situazioni di abuso, il legislatore statale ha comminato, per atti posti in essere violando le prescrizioni dettate in materia, non solo sanzioni amministrative, ma la nullità assoluta ed insanabile, fatta valere da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 26, ultimo comma, della legge n. 513 del 1977).

È inconfutabile la violazione dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che esclude la regolarizzazione dell'occupazione quando essa «abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge», nonché dell'art. 26, quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, che esclude dalla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica «chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore».

4. -- È opportuno ricordare che, tra le materie di competenza primaria delle Regioni elencate nell'art. 117 della Costituzione, non compare l'edilizia residenziale pubblica. È stata questa Corte, con sentenza n. 221 del 1975, ad individuare tre fasi nella materia dell'edilizia residenziale pubblica (già variamente denominata come «case popolari», «edilizia popolare», «edilizia comunque sovvenzionata»): *a*) quella urbanistica; *b*) quella dei «lavori pubblici di interesse regionale»; *c*) quella della «prestazione e gestione del servizio della casa», nella quale rientra la disciplina dell'assegnazione degli alloggi. Essendo l'urbanistica e i lavori pubblici nell'elenco dell'art. 117 della Costituzione e non potendosi al loro interno isolare l'edilizia residenziale pubblica, ecco che è identificata su questa una competenza primaria della Regione.

Nel caso di specie è da richiamare l'art. 4 del d.P.R. 1º luglio 1977, n. 683 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche) che — sostituendo l'art. 5 del d.P.R. n. 878 del 1950 — dispone: «la Regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata».

Il d.P.R. n. 683 del 1977 opera, dunque, la devoluzione alla Regione siciliana di una competenza qualificabile, per l'oggetto, come specificazione della materia che globalmente lo Statuto designa come «lavori pubblici» (art. 14 lett. g), alla stregua delle norme di attuazione dello Statuto stesso («materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata» art. 4, primo comma, d.P.R. n. 683 del 1977 cit.: cfr. sentenze n. 566 e n. 534 del 1988).

Dato che la Regione siciliana ha per Statuto legislazione esclusiva sulla materia dei lavori pubblici, una volta che sia ricompresa in questa l'edilizia residenziale pubblica, è indubbia la legittimazione del legislatore regionale a legiferare anche in tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, specie dopo che questa Corte, con le sentenze nn. 727 e 1115 del 1988, nonché n. 493 del 1990, ha disconosciuto un preteso principio generale di livello costituzionale per il quale l'assegnazione di alloggi, sia quanto a legislazione e/o normazione generale, sia quanto ad amministrazione concreta, sarebbe di competenza non regionale.

Tuttavia, stabilendo l'art. 88, n. 13, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la competenza dello Stato nella «determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni», il legislatore regionale, che per vincolo di Statuto (artt. 14 e 17) si impegna a non contraddire «principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», è tenuto ad uniformarsi in materia alla normativa statale.

Tale vincolo è tanto più cogente quando, come nei divieti e nelle sanzioni in esame, è tutelato un principio cardine dell'ordine giuridico, quale si è innanzi descritto.

5. — La questione sub c) è parimenti fondata.

L'art. 5, terzo comma, della legge impugnata, recita: «In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si può procedere all'assegnazione di alloggi aventi un numero di vani maggiore di due rispetto alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario».

L'art. 11, secondo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972 stabilisce: «Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno».

Non vi è dubbio che la quantificazione della densità abitativa in rapporto fisso — numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di un'unità — appartenga a quella «competenza dei criteri», riservata allo Stato, che viene richiamata in tutta la legislazione successiva: art. 88, n. 13, del d.P.R. n. 616 del 1977; art. 2, secondo comma, punto 2), della legge n. 457 del 1978 (cfr. sentenza n. 1115 del 1988).

La Regione, derogando alla disciplina prestabilita dall'art. 11, secondo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972, ha legiferato in materia coperta da riserva statale, e cioè non propria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, limitatamente all' parte «o, se assegnati, non si è proceduto alla consegna al legittimo assegnatario», e secondo comma, nonché dell'art. 5, terzo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 370 del 1º-2 maggio 1991 (disegno di legge n. 456-605-908-985-990) recante «Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11»;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana, dal Commissario dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

516

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 1

Ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza, relativo ad istanza di liberazione anticipata nei confronti di Giampaolo Giovanni

Ordinamento penitenziario - Beneficio della liberazione anticipata - Condannati per delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e partecipazione ad associazione di stampo mafioso - Possibilità di concedere il beneficio solo in assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata - Ritenuta ininfluenza di tale condizione, peraltro difficilmente verificabile, ai fini della concessione del beneficio da ritenersi semplice premio per la buona condotta del condannato all'interno dell'istituto penitenziario - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di condannati (per omicidio, rapina, estorsione, ecc.) per i quali la concessione del beneficio è subordinata a condizioni dal punto di vista probatorio meno onerose - Prospettata violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, prima parte, e successive modificazioni; d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

[Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Riunito in camera di consiglio per deliberare, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, in merito al procedimento inerente all'istanza di riduzione di pena per liberazione anticipata, pervenuta presso la cancelleria dell'intestato tribunale di sorveglianza in data 6 giugno 1990, presentata dal condannato Giampaolo Giovanni, nato il 2 novembre 1955 a Locri (Reggio Calabria), domiciliato in Bovalino Marina (Reggio Calabria), via degli Oleandri, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano in espiazione della pena detentiva di trenta anni di reclusione, siccome inflitta, congiuntamente a quella pecuniaria di L. 1.200.000 di multa, dalla Corte di assise di appello di Torino con sentenza pronunciata in data 3 dicembre 1987, la quale acclarava la penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, in associazione per delinquere ed altro (Organo dell'esecuzione: procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino) (f.p.: 16 ottobre 2012);

Letta l'istanza con cui Giampaolo Giovanni, meglio qualificato in epigrafe, chiedeva a questo collegio il riconoscimento del proprio diritto alla concessione di una riduzione di pena per liberazione anticipata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, commisurata all'intero periodo detentivo sofferto;

Esaminata l'ordinanza n. 294/1990 l.a. con cui, in data 28 febbraio 1991, questo tribunale di sorveglianza concedeva al prefato Giampaolo una riduzione di giorni 540 (cinquecentoquaranta) sulla pena in corso di esecuzione:

Visto l'atto, depositato presso la cancelleria dell'intestato tribunale di sorveglianza in data 16 marzo 1991, con cui la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona presentava ricorso per cassazione avverso la summenzionata ordinanza;

Letta la sentenza n. 2891 con cui, in data 26 giugno - 25 luglio 1991, la prima sezione penale della Corte di cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, provvedendo ad annullare con rinvio l'ordinanza n. 294/1990 l.a. del tribunale di sorveglianza di Ancona;

In esito all'odierna udienza, svoltasi nel rispetto delle formalità di rito, ed a scioglimento della riserva nel corso della stessa formulata;

Ascoltati il p.g. ed il difensore d'ufficio del condannato, che concludevano come da separato verbale;

CONSIDERA IN FATTO

Tratto in arresto in data 17 ottobre 1984, siccome colpito da mandato di cattura n. 625/1983 r.m.c. emesso in data 29 ottobre 1983 dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino, Giampaolo Giovanni, meglio qualificato in epigrafe, veniva condotto innanzi al giudizio della Corte di assise di Torino, prima sezione, la quale, in esito all'apprezzamento della penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di concorso in omicidio aggravato, in sequestro di persona a scopo di estorsione, in associazione per delinquere ed altro, lo condannava alla pena detentiva di anni 30 di reclusione,

unitamente inflitta a quella pecuniaria di L. 1.200.000 di multa (v. estratto della cartella biografica contenente la posizione giuridica del condannato, in atti); il prefato *dictum* di condanna veniva impugnato mediante appello: il gravame veniva deciso, in data 3 dicembre 1987, dalla Corte di assise di appello di Torino, la quale confermava il verdetto emesso dai giudici di prime cure. La condanna diveniva irrevocabile in data 30 novembre 1988.

Associato a vari istituti del circuito penitenziario nazionale (casa circondariale Novara, casa circondariale Torino «Le Vallette», casa circondariale Torino «Le Nuove», casa circondariale Palmi, casa di reclusione di Fossombrone, casa circondariale Firenze), il condannato avanzava una istanza intesa all'ottenimento di una riduzione di pena per la liberazione anticipata, commisurata al periodo detentivo sofferto dalla data di inizio dell'espiazione sino alla data di definizione dell'istanza stessa: la domanda venne discussa da questo tribunale di sorveglianza, essendo stata proposta dal detenuto durante il periodo di assegnazione ministeriale alla casa di reclusione di Fossombrone, all'udienza camerale del giorno 28 febbraio 1991 e trovò accoglimento totale: il collegio, infatti, riconobbe la meritevolezza della condotta serbata dal Giampaolo per tutto il periodo detentivo sofferto dal 17 ottobre 1984, data di inizio della carcerazione, sino al 17 ottobre 1990, data di scadenza dell'ultimo semestre utilmente valutabile e, conseguentemente, accertò il diritto del condannato all'ottenimento di una riduzione di giorni 540 sulla pena in corso di espiazione; alla formulazione del prefato giudizio si era pervenuti sulla scorta dell'apprezzamento della costanza del condannato nel serbare condotta regolare, nel partecipare all'attività rieducativa, nel mostrare disponibilità al dialogo con gli operatori penitenziari (v. ordinanza n. 294/1990 l.a. resa in data 28 febbraio 1991 dal tribunale di sorveglianza di Ancona, in atti). Il giudizio che precede veniva, altresì, fondato sull'asserzione dell'irrelevanza, nella definizione dell'istanza intesa all'ottenimento di riduzione di pena per liberazione anticipata, delle pur acquisite informazioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria (il quale asseriva l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, affermando, testualmente: «L'interessato, infatti, mantiene tuttora legami con la cosca mafiosa capeggiata dai Nirta operante in San Luca», stante la non sussumibilità del «beneficio» richiesto tra le misure alternative alla detenzione, alla stregua di un'irriducibile diversità di natura giuridica tra il primo e questa ultime. L'ordinanza, depositata in data 5 marzo 1991, veniva comunicata alla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona in data 8 marzo 1991: la prefata Procura Generale proponeva avverso il surrichiamato provvedimento tempestivo ricorso per cassazione, depositato presso la cancelleria dell'intestato tribunale di sorveglianza in data 16 marzo 1991, mediante il quale veniva lamentata una duplice violazione di legge: *in primis*, veniva denunciata l'erronea applicazione del disposto dell'art. 4 - *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, siccome introdotto nel *corpus* dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. 12 gennaio 1991, n. 5 (successivamente non convertito in legge e reiterato con i dd.-ll. 13 marzo 1991, n. 76 e 13 maggio 1991, n. 152, quest'ultimo convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203), in quanto anche la riduzione di pena per liberazione anticipata doveva essere ricondotta *al genus* delle misure alternative, in ordine alle quali sussisteva l'obbligo di acquisizione delle informazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica relativamente alla sussistenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva ed il conseguente dovere di valutazione delle informazioni stesse nell'ambito della processura di definizione delle istanze intese all'ottenimento del surrichiamato «beneficio»; secondariamente, veniva lamentata l'erronea applicazione dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, laddove la valutazione espressa dal tribunale di sorveglianza si fondava esclusivamente sul rilievo della regolarità custodiale del condannato (v. copia del ricorso per cassazione, in atti).

La prima sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 2891, adottata nella camera di consiglio del 26 giugno 1991 e depositata in data 25 luglio 1991, accoglieva il ricorso proposto dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona limitatamente al secondo motivo di impugnazione, annullando l'ordinanza impugnata e disponendo un nuovo giudizio di merito, effettuando dal tribunale di sorveglianza di Ancona; il ricorso della procura generale anconetana veniva, viceversa, dichiarato inammissibile in relazione al primo motivo di doglianza, siccome sopra esposto, sul rilievo che l'intervenuta decadenza, nelle more del giudizio di impugnazione, del decreto legge n. 5/1991, non convertito in legge tempestivamente, rendeva agli effetti prodotti dallo stesso provvedimento *tamquam non essent*, sì che l'annullamento richiesto alla stregua della violazione di disposizione normativa (l'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), introdotta dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 5/1991, non poteva essere pronunziato, trovando il principio generale secondo cui *tempus regit actum* un limite nella caducazione, con efficacia *ex tunc*, della disposizione disciplinante l'atto.

Aggiungeva, peraltro, la Corte suprema che, laddove nelle more della definenda procedura di rinvio il legislatore avesse provveduto a convertire con apposita legge i successivi decreti legge, sostanzialmente ripropositivi delle disposizioni introdotte dal d.-l. 12 gennaio 1991, n. 5, ed a regolamentare gli effetti prodotti dai primi provvedimenti decaduti, il collegio anconetano avrebbe dovuto tenere nel debito conto il *novum jus* (v. copia della sentenza n. 2891 resa in data 26 giugno-25 luglio 1991 dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, in atti).

Ciò stante, il presidente dell'intestato tribunale di sorveglianza, al ritorno degli atti dalla cassazione, provvedeva a fissare, per la discussione della fase di rinvio del procedimento, l'odierna udienza, nel corso della quale, verificata la ritualità degli avvisi di procedimento in camera di consiglio, in esito all'esposizione compiuta dal giudice relatore, p.g. e difensore di ufficio concludevano come da separato verbale.

Il tribunale si riservava

OSSERVA IN DIRITTO

Sciogliendo la surrichiamata riserva, opina questo collegio che risulti pregiudiziale alla risoluzione della presente causa sollevare d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale del disposto della prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, siccome interpolato nell'originario *corpus* della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito senza modifiche, relativamente alla normativa *de qua agitur*, con legge 12 luglio 1991, n. 203.

Va premesso, a tal proposito, che, nonostante la Corte di cassazione, siccome ricordato nella parte narrativa del presente provvedimento, abbia dichiarato inammissibile il motivo del ricorso della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona relativo alla violazione del prefato art. 4-*bis* o.p., l'operatività della normativa surrichiamata nell'ambito della presente processura discende da quanto asserito dalla stessa Corte suprema, la quale, testualmente, in chiusura di sentenza afferma: «va comunque precisato che ove, nelle more dell'adottata decisione, i decreti legislativi sopra indicati dovessero trovare conversione e/o indurre il legislatore a regolamentare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi decreti, il giudice di rinvio dovrà tenere conto del *novum ius*». (v. sent. n. 2891 del 26 giugno-25 luglio 1991, presidente Sibilia, relatore Buogo, in atti).

Orbene, in data 12 luglio 1991 veniva promulgata la legge n. 203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 162 della stessa data, il cui articolo unico testualmente recita: «Il decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, 13 marzo 1991, n. 76».

È facile constatare che la clausola inserita nel secondo comma dell'articolo unico della legge 12 luglio 1991, n. 203, integra la condizione indicata dalla suprema Corte nella sentenza n. 2891, del 26 giugno-25 luglio 1991 perché in capo a questo collegio sorge l'obbligo di procedere agli adempimenti istruttori di cui al combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni e di tenere in debito conto le risultanze degli stessi nella decisione dell'istanza intesa all'ottenimento di riduzione di pena per liberazione anticipata, presentata dal Giampaolo Giovanni. Deve ancora aggiungersi, a tal proposito, che l'obbligo di acquisizione delle informazioni inerenti alla sussistenza di collegamenti attuali del condannato con la criminalità organizzata era stato, invero, adempiuto mediante la richiesta di note di riscontro alla prefettura di Reggio Calabria (organismo, all'epoca, competente in quanto avente giurisdizione sul luogo di abituale residenza del detenuto); ciò che era stato, viceversa, obliterato da parte del tribunale di sorveglianza di Ancona era l'obbligo di dar conto, nella motivazione dell'ordinanza impugnata ed annullata, della emergenza desumibili dalle suddette informazioni e di inferirne elementi di giudizio allo scopo di decidere sull'istanza di riduzione di pena per liberazione anticipata: orbene, in questa sede ed alla stregua di quanto statuito dalla suprema Corte con la sentenza di annullamento sopra richiamata, dalle risultanze prefate non potrebbe prescindersi al fine di definire il giudizio.

Appare opportuno, giunti a tal punto della motivazione del presente provvedimento, chiarire le ragioni sottese all'orientamento esegetico adottato da questo collegio in relazione alle necessità di procedere all'acquisizione delle informative del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di istruire le istanze intese all'ottenimento di riduzioni di pena per liberazione anticipata, presentate dai condannati per i particolari titoli delittuosi elencati dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.; a tal fine si riporta integralmente la parte motiva di precedente provvedimento di questo collegio relativo alla cennata *quaestio juris*, risultante, a sua volta, dalla sovrapposizione di motivazioni di precedenti provvedimenti, adottati nella vigenza dei primi testi di decreto legge (il che spiega il riferimento ai diversi testi normativi): «La normativa ora richiamata, nella versione recenziata di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 203/1991, testualmente recita: «L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del c.p. e dell'art. 74 del testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, secondo comma, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309, del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

Gli appositi riscontri, atti a fondare, rispettivamente, il giudizio di assenza di collegamenti attuali con la malavita organizzata ovvero quello di insussistenza di elementi probatori circa l'attualità degli stessi debbono essere acquisiti, alla stregua della disciplina prospettata dal successivo secondo comma del prefato art. 4-bis o.p., per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, competente in ordine al luogo di detenzione del condannato richiedente: si rammenti, a tal proposito che i precedenti testi di decreto legge prevedevano l'adizione, ai fini *de quibus*, del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in ordine al luogo di abituale residenza del condannato. Già nella vigenza dei precedenti testi di legge questo collegio si era espresso circa l'inopportunità di ricondurre, *sic et simpliciter*, lo strumento trattamentale della liberazione anticipata (*rectius*: della riduzione di pena per liberazione anticipata) nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, menzionate nel surrichiamato primo comma dell'art. 4-bis o.p., per far luogo alla concessione delle quali era richiesta l'adizione del competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allo scopo sopra individuato (ordd. nn. 402/1990 l.a. presidente Galassi, estensore Semeraro, cond. Pecorari — e 464/1990 l.a. pres. Galassi, est. Semeraro, cond. Gerace rispettivamente pronunziate in date 14 febbraio 1991 e 9 maggio 1991): (...) è d'uopo premettere, in *limine litis*, una breve esposizione circa l'obbligatorietà, per la magistratura di sorveglianza, di adizione dell'istanza rappresentata dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica allorché si debba decidere il merito di istanze di riduzione di pena per liberazione anticipata, presentate, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 o.p., da condannati che debbano espriare pene inflitte per alcune delle fattispecie criminose individuate dalla disciplina recentemente introdotta dal primo comma dell'art. 4-bis o.p. (...): più precisamente, occorre vagliare *la questio juris* inerente la sussumibilità dell'istituto giuridico di cui al prefato art. 54 o.p. tra le «...misure alternative alla detenzione...» ai fini sopra indicati (...).

È opinione, di questo tribunale, a tal proposito, che la riduzione di pena per liberazione anticipata, di cui al disposto dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, non possa essere sussunta nel novero delle «...misure alternative alla detenzione...», la cui concessione, allorché richiesta dai condannati in espiazione di pena per i particolari titoli delittuosi di cui al primo comma dell'art. 1 del d.-l. 13 marzo 1991, n. 76, è subordinata, ai sensi del combinato dettato dei commi 1 e 2 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (...) all'accertamento che «...non vi sono elementi tali da far ritenere attuali collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva...» (accertamento sperando mediante l'obbligatoria adizione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in ordine al luogo di abituale residenza del condannato). (...) Orbene, tale normativa richiede alla magistratura di sorveglianza una particolare indagine, inerente la pericolosità sociale dei detenuti condannati per qualificati titoli delittuosi (*rectius*: la sussistenza di attuali collegamenti con organizzazioni criminose comuni e/o politiche), al fine di procedere all'accoglimento di istanze rivolte all'ottenimento dei particolari «benefici» penitenziari, indicati nell'ambito della prefata normativa (...).

La *questio juris* che, nell'ambito dell'odierna processura, appare di preliminare rilevanza si incentra sul quesito se la dizione generica del primo comma dell'art. 4-bis o.p., il quale opera un indistinto richiamo alle «misure alternative alla detenzione», possa essere riferita, altresì, all'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata e, conseguentemente, se, nell'eventualità di richieste avanzate da detenuti condannati per i titoli delittuosi di cui al ridetto primo comma dell'art. 4-bis o.p. ed intese all'ottenimento di tale beneficio, occorra, comunque, acquisire il parere motivato del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritiene questo collegio di non poter condividere tale orientamento interpretativo: (...) la formula, di cui al primo comma dell'art. 4-bis o.p., (... ha ...) inteso operare un chiaro riferimento ad istituti caratterizzati da un minimo comun denominatore: costituito dalla natura giuridica di «misure alternative alla detenzione», *stricto sensu* intese.

La circostanza che l'obbligo di adizione dell'istanza rappresentata dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza sia stato imposto, in relazione alle domande di liberazione condizionale, nell'ambito di separato art. della medesima normativa (art. 2 del d.-l. n. 5/1991) non può essere utilizzata, in chiave di ricostruzione esegetica, per inferirne la conclusione che il richiamo operato dall'art. 1 dello stesso decreto legge abbia esclusivo riferimento a quelle misure, definite quali alternative dal legislatore del 1975, a prescindere dalla loro effettiva natura giuridica: tale (...) tesi (... sostiene che ...) l'espresso richiamo alla liberazione condizionale in diverso loco della medesima normativa si sarebbe reso necessario a cagione dell'esclusione, dal novero delle misure disciplinate nel 1975, del prefato istituto, mentre, laddove il legislatore del 1991 avesse inteso far riferimento alla natura giuridica degli istituti, il richiamo stesso avrebbe

costituito un superfetazione, alla stregua dell'accertata natura di misura alternativa alla detenzione, propria della liberazione condizionale.

Ritiene, per converso, questo tribunale che l'opportunità di disciplinare in senso analogo alle altre misure alternative alla detenzione anche la liberazione condizionale, sia pure nell'ambito di differente articolato, derivi proprio dall'attenta considerazione della natura giuridica dell'istituto *de quo*: costituisce argomento ormai noto la querelle, insorta tanto in ambito dottrinario, quanto in ambito giurisprudenziale, sulla natura giuridica della liberazione condizionale e della conseguente libertà vigilata, sul quale vale la pena di soffermarsi, se non per il tempo necessario a rammentarlo. Basti soltanto sottolineare, in questa sede ed agli scopi che ne occupano, che neanche la Corte costituzionale, nella più recente pronuncia in materia di effetti della revoca della liberazione condizionale (sent. 17 - 25 maggio 1989, n. 282, presidente Saja, relatore Dell'Andro, in *Gazzetta Ufficiale* 1989, prima serie speciale, n. 22, pag. 13 e seguenti), con decisione apprezzata per la sua ponderazione dall'unanime dottrina, ha ritenuto opportuno dirimere il contrasto tra coloro che sostengono la natura di modalità di esecuzione alternativa alla pena detentiva, propria della liberazione condizionale, e coloro che, viceversa, ne predicano la natura di istituto di carattere sospensivo probatorio (v. sentenza predetta, pagg. 15, 16 e 17). L'irrisolto nodo interpretativo, senz'altro ben noto al legislatore, ha costretto quest'ultimo all'espressa menzione della liberazione condizionale nell'ambito di un differente articolo di legge, proprio in virtù dell'impossibilità, allo stato attuale dell'interpretazione dottrina e giurisprudenziale, di equiparare, *sic et simpliciter*, l'istituto di cui all'art. 176 del c.p. alle misure alternative alla detenzione *stricto sensu*. Donde desumesi la piena controvertibilità dell'argomentazione logica (...suddetta...).

Che, anzi, proprio la constatazione che il legislatore, allorché ha inteso estendere gli oneri procedurali previsti per le misure alternative alla detenzione anche ad un istituto, la cui natura giuridica appare ancora oggi di incerta definizione, ha provveduto espressamente alla menzione dello stesso, addirittura in ambito testuale separato, induce a concludere che la locuzione «...misure alternative alla detenzione...» utilizzata nell'ambito del primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., sopra mentovato, abbia una propria specificità tecnica, nel senso che il legislatore abbia inteso operare un riferimento preciso solo e soltanto a quelle misure, introdotte per la prima volta, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, dalla legge di riforma penitenziaria del 1975 (e, successivamente, integrate nel 1986), che rivestano natura di vera e propria alternativa alla pena detentiva ordinaria.

Orbene, è noto, dal dibattito dottrinario che ha travagliato la penalistica italiana ed internazionale, risalente, addirittura, al periodo terminale del diciannovesimo secolo, ad epoca, *id est*, in cui, attraverso la formulazione dell'ormai classico paradosso di Von Liszt, venne individuata la necessità di definire e giuridicizzare misure alternative alla pena detentiva breve ed ai suoi inevitabili correlati di stigmatizzazione e desocializzazione, che la misura alternativa alla detenzione costituisce una sorta di *tertium genus* tra la pena detentiva classica ed i cosiddetti sostitutivi penali: la misura alternativa alla detenzione, infatti, non implica una totale deprivatione della libertà personale, ma una più o meno pregnante compressione della stessa, accompagnata da forme di assistenza risocializzatrice; alla pena detentiva classica, viceversa, le misure alternative si avvicinano, alla stregua del loro carattere di afflittività, positivamente sanzionato, a tutt'oggi, da autorevoli interventi giurisprudenziali (v. sent. Corte costituzionale 15 ottobre 1987, n. 347, presidente Andrioli, relatore Spagnoli, in *Gazzetta Ufficiale* 1987, prima serie speciale, n. 46, pag. 50 e seguenti). Su tali conclusioni si è attestata la dottrina unanime, anche in seguito agli interventi di autorevolissimi esponenti, sin dai tempi dell'introduzione della legge di riforma penitenziaria.

Orbene, data tale premessa, secondo cui le misure alternative alla detenzione, *stricto sensu intese*, sono connotate da un coesistente carico di afflittività, appare chiaro come l'istituto, di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, non possa rettamente essere annoverato tra le misure alternative alla detenzione: concorde alla conclusione che precede è, altresì, autorevole dottrina, la quale, sin dall'epoca dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, sottolineò l'improprietà della collocazione sistematica della normativa concernente le riduzioni di pena per liberazione anticipata nell'ambito del capo ove trovansi disciplinate le misure alternative alla detenzione: ciò stante la natura giuridica dell'istituto prefato, il quale consiste non nella sostituzione di un trattamento «penale» ad altro tipo di trattamento (quello detentivo tradizionale), bensì nella mera remissione di parte della pena detentiva stessa alla stregua della verifica giudiziale dei parametri comportamentali delincati dal legislatore (positiva rispondenza agli interventi trattamentali).

La natura giuridica dell'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata consiste nell'abbreviazione della durata della pena detentiva quale riconoscimento (sanzione positiva) dell'adozione, da parte del condannato, di provvedimenti normorientati: dalla lettera della legge emerge palesemente la pregnanza spiccatamente premiale dell'istituto, il quale consiste in un incentivo alla condivisione di metodiche trattamentali, orientate alla progressiva acquisizione di stadi rieducativi del soggetto. La *ratio* sottesa all'istituto *de quo* risulta chiaramente evincibile dal tenore testuale dell'art. 54 o.p., il quale delinea per la riduzione di pena una finalità pedagogica, desumibile

dall'indicazione del semestre quale unità di valutazione della condotta del condannato, operata in virtù della recezione delle conclusioni delle più avvedute dottrine psico-pedagogiche (siccome riconosciuto, oggigiorno, anche dalla suprema Corte; v. cassazione, sezione prima, 15 marzo 1989, presidente Molinari, relatore Savoia Colombis, cond. comune, in cassazione pen. 1989, p. 2267, m. 1854): d'altro canto, lo stesso Ministro guardasigilli, nella relazione al disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, sottolineava le potenzialità incentivanti dell'istituto nello stimolare il detenuto nello sforzo di adeguamento e di mantenimento di «...una positiva tensione psicologica...».

La natura giuridica dell'istituto della riduzione di pena per la liberazione anticipata, siccome poc'anzi delineata, fa sì che lo stesso non possa essere assimilato, *sic et simpliciter*, alle misure alternative alla detenzione, *stricto sensu intese*, dovendosi ravvisare nello stesso un istituto dalla spiccata valenza premiale, ispirato a parametri pedagogici di incentivazione all'adozione di comportamenti di retta progressione nell'acquisizione di mete di rieducazione: il riscontro rispetto al quale commisurare la valutazione giudiziale dovrà essere, pertanto, eminentemente fattuale, indipendentemente dal raggiungimento del fine dell'avvenuta rieducazione sociale del condannato; altrimenti opinando (...) si porrebbe al risultato di sovrapporre l'istituto in disamina a quello della liberazione condizionale, in ordine al quale, viceversa, il legislatore richiede espressamente l'intervenuta emenda del reo. Il reinserimento sociale è prospettato dal legislatore, nell'ambito della disciplina dell'istituto di cui all'art. 54 o.p., quale finalità al cui raggiungimento sono orientati gli incentivi premiali intesi a stimolare l'adozione di comportamenti (carcerari e sociali) normorientati; d'altro canto, la conclusione che precede si consolida alla luce del recente orientamento esegetico, adottato dalla suprema Corte in materia di frazionabilità del periodo detentivo soggetto alla valutazione giudiziale ai fini *de quibus* e di semestralizzazione della concessione delle riduzioni di pena (v. cassazione sezione prima, 15 marzo 1989, già citata; cassazione, sezione prima, 19 aprile 1989, presidente Carnevale, relatore Pirozzi, cond. Ferro, in cassazione pen. 1990, pag. 1800, m. 1473; cassazione, sezione prima, 29 maggio 1989, Ognibene, in mass. uff. 1989, m. 181516; cassazione, sezione prima, 16 maggio 1989, Borsone, ivi 1989, m. 181914; cassazione, sezione prima, 27 dicembre 1989, n. 2914, presidente Aiello, relatore Buogo, cond. Bassi; cassazione, sezione prima, 18 gennaio 1990, n. 3192, presidente Carnevale, relatore Serianni, cond. Ierardi; cassazione, sezione prima, 13 aprile 1990, n. 758, presidente Molinari, relatore Pompa, cond. Carbone), il quale, secondo le considerazioni della più avveduta dottrina, implica una maggiore oggettivazione del giudizio proprio della magistratura di sorveglianza.

Dunque, la natura giuridica dell'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata differisce da quella propria delle misure alternative alla detenzione *stricto sensu intese*, siccome delineata nell'ambito del vasto e risalente dibattito dottrinario sviluppatosi intorno alla stessa e secondo quanto riconosciuto, peraltro, dalla stessa Consulta (v. ord. 18 - 26 gennaio 1990 n. 35, presidente Saja, relatore Dell'Andro, in *Gazzetta Ufficiale* 1990, 1ª serie speciale, n. 6, pag. 12 e seguenti): da ciò desumesi che la dizione utilizzata dal legislatore nell'ambito del primo comma dell'art. 4-bis o.p., siccome interpolato dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. 12 gennaio 1991, n. 5, non può essere legittimamente estesa sino ad includere l'istituto di cui all'art. 54 o.p.: si rammenti, infatti, che si sono individuati, in precedente parte del presente provvedimento, i motivi secondo cui la formulazione «misure alternative alla detenzione», adoperata nel comma sopra richiamato, deve intendersi utilizzata in senso proprio e non in senso atecnico (...): se così è, discende da ciò in maniera consequenziale che la riduzione di pena per liberazione anticipata non può essere inclusa nel novero delle misure alternative alla detenzione, neanche al limitato fine di osservare gli adempimenti istruttori imposti, per gli altri benefici, sicuramente sussumibili nel *genus* delle misure alternative *stricto sensu*, dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 4-bis o.p.

D'altro canto, si pensi alle conseguenze di carattere dommatico che l'accoglimento della tesi opposta a quella sostenuta nel presente provvedimento comporterebbe sulla natura giuridica dell'istituto *de quo*: si è già avuta occasione di evidenziare la natura di incentivo di carattere pedagogico della riduzione di pena, intesa quale sanzione positiva atta a suscitare una tensione psicologica orientata all'adozione di comportamenti normorientati. La subordinazione della concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata non più soltanto al riscontro di una positiva rispondenza agli interventi trattamentali operati dalle *équipes* di osservazione e trattamento, bensì anche, in relazione ai detenuti condannati per le fattispecie delittuose richiamate dal primo comma dell'art. 4-bis o.p., all'acquisizione di motivato parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica circa la sussistenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata finirebbe per privare l'istituto di cui si discute di qualsivoglia valenza incentivante e pedagogica: il legislatore, infatti, prefigura, in capo ai condannati per le fattispecie delittuose sopra richiamate, una vera e propria presunzione di pericolosità sociale (*rectius*: di persistenza di collegamenti con organizzazioni criminali politiche e/o comuni); tale *presumptio legis* appare rivestire un carattere di relatività (*presumptio juris tantum*), essendo suscettibile di superamento attraverso la prova contraria. Ciò non toglie che il condannato, il quale abbia osservato un comportamento rispettoso della disciplina carceraria ed adesivo alle modalità trattamentali e si veda respingere un'istanza di riduzione di pena per liberazione anticipata per la mera assenza di una prova positiva di mancanza dei

collegamenti con organizzazioni malavitose (pur non sussistendo una prova di attualità dei predetti collegamenti) non proverà alcuno stimolo a perseverare nel mantenimento dei comportamenti suddetti: occorre, a tal proposito, porre mente alla considerazione che la formulazione adoperata dal legislatore appare chiara nel richiedere, ai fini del superamento della presunzione di pericolosità sociale, che potremmo definire «qualificata», una prova positiva di assenza di collegamenti attuali con la malavita organizzata, non essendo sufficiente, agli scopi *de quibus*, la mera mancanza di prova dell'attualità di connessioni. La peculiare difficoltà di reperimento della prefata prova positiva (la quale finisce, per tal via, nel trasformarsi in una vera e propria *probatio* diabolica), desumibile dalla considerazione che, eccezion fatta per alcune tipologie di criminalità organizzata di tipo politico-ideologico, l'esperienza criminologica attesta la non congenialità alle organizzazioni malavitose di riscontri (documentali e non) di intervenuto recesso dalle stesse, indurrebbe a svalutare pesantemente, sin quasi ad obliterarla del tutto, la valenza di incentivo pedagogico proprio della riduzione di pena per liberazione anticipata.

Oltre tutto, si consideri che, stanti le sopra esposte conclusioni afferenti l'estrema difficoltà di reperimento di riscontri positivi di recisione di legami con organizzazioni criminali, maggiormente accresciute, per considerazioni di sin troppo evidente comprensione, in relazione a condannati ristretti in ambito penitenziario, magari da lungo periodo, gli elementi atti a consustanziare un parere, del tipo di quello richiesto dal legislatore nell'ambito dell'art. 4-bis o.p., non potrebbero che essere tratti dalla disamina del comportamento intramurario del detenuto: donde ricavasi la farraginosità (e la sostanziale superfluità) di una procedura che preveda l'intervento, a tali limitati scopi, di un'autorità statale esterna all'ambito penitenziario e preposta alla valutazione di riscontri eccentrici rispetto allo stesso.

La sussunzione, *sic et simpliciter*, dell'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata nell'ambito delle misure alternative avrebbe come proprio correlato la subordinazione della concessione delle riduzioni stesse, per i condannati per le fattispecie delittuose di cui al primo comma dell'art. 4-bis o.p., all'acquisizione di elementi di giudizio, atti a consustanziare positivamente una valutazione di inattualità di collegamenti con organizzazioni criminali: a giudizio di questo collegio, il problema posto dall'interpretazione del disposto del richiamato primo comma dell'art. 4-bis o.p.(...) è strettamente ed ineludibilmente connesso a quello della natura giuridica dell'istituto della liberazione anticipata. Ciò opinando, si perviene alla conseguenziale conclusione che la summenzionata difficoltà di reperimento della prova positiva dell'assenza di collegamenti con la malavita organizzata implica un sostanziale svilimento del finalismo rieducativo della pena, proprio nel particolare momento (quello dell'esecuzione e del trattamento) in cui per unanime e risalente riconoscimento (v. la copiosa giurisprudenza della consulta in materia di finalità della pena, sviluppatasi a partire dalla sentenza n. 12 del 1966 in poi), il predetto finalismo dovrebbe trovare il massimo dispiegamento operativo. L'introduzione di elementi di giudizio, improntati ad una tutela della finalità di difesa sociale, sarebbe, di per sé stessa, pienamente lecita, in virtù della coesistenzialità di detto carattere al momento punitivo, se non fosse per la preminente considerazione che la formulazione della presunzione di pericolosità sociale «qualificata» e della necessità di prova positiva di assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, nei termini in cui risultano prospettati nell'ambito del primo comma dell'art. 4-bis o.p., condurrebbero all'inevitabile conseguenza, laddove applicati anche all'istituto della riduzione di pena per la liberazione anticipata, di realizzare l'eventualità di «...privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa locale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione...», già saggiamente deprecata dal giudice di costituzionalità delle leggi (v. Corte costituzionale, sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n. 313, presidente Saja, relatore Gallo, in *Gazzetta Ufficiale* 1990, prima serie speciale, n. 27, pag. 15): il finalismo rieducativo, che la consulta, nella predetta pronuncia, ha indicato come carattere ontologicamente proprio della pena, in tutte le sue manifestazioni, dall'astratta comminatoria, all'irrogazione ed alla conseguente esecuzione, trova amplissimo ambito operativo nella fase del trattamento, di cui la liberazione anticipata costituisce peculiare strumento, con carattere di sanzione positiva della partecipazione ad esso del condannato, e l'introduzione di elementi di valutazione non intranei alla logica ed alle finalità del suddetto trattamento (il parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) produrrebbe l'ineludibile conseguenza di alterare la natura giuridica di quel particolare strumento - la riduzione di pena per liberazione anticipata - che la stessa consulta indica come coesistenziale al trattamento penitenziario, alla sua logica ed alla sua finalità (v. sent. 26 giugno - 2 luglio 1990, già citata, pag. 16).

Ancora, si consideri che è possibile rinvenire, nell'ambito del tenore letterale del decreto legge n. 5/1991, elementi testuali atti a corroborare la tesi che qui si sostiene: il secondo comma dell'art. 4-bis o.p., interpolato dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 5/1991, nell'imporre l'obbligo della previa acquisizione del motivato parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, fa riferimento alle misure (alternative e trattamentali) indicate nel precedente primo comma mediante il termine «benefici». Il sesto comma del prefato art. 1 del d.-l. n. 5/1991 interpola, nell'ambito della normativa di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, l'art. 58-*quater*, la cui

rubrica legis recita «divieto di concessione dei benefici»: orbene, il primo comma del predetto art. 58-*quater* elenca i suddetti benefici escludendone tanto l'affidamento in prova in casi particolari, di cui all'art. 47-*bis* o.p., quanto la riduzione di pena per liberazione anticipata. La prima di tali esclusioni (*rectius*: mancate inclusioni) appare, peraltro, giustificata dalla volontà di non precludere al condannato, che sia reso responsabile di condotta punibile ai sensi dell'art. 385 del c.p. ovvero di comportamento implicante la revoca di precedenti benefici, per un periodo rilevante (tre anni), l'adizione di un istituto improntato al tentativo (che, evidentemente, nel temperamento di esigenze operato dal legislatore ha assunto particolare ed assorbente pregnanza) di reintegrare socialmente, previa apposita terapia riabilitativa, soggetti tossico od alcooldipendenti, laddove la seconda parte priva di qualsiasi giustificazione, che non sia quella dell'inutilità di un'eclusione espressa, dovendosi ritenere l'istituto della riduzione di pena non incluso, per le ragioni sopra esposte, neanche nel novero di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.

D'altro canto, accogliendo le conclusioni che precedono, si avalla la considerazione che l'obbligo istruttorio imposto alla magistratura di sorveglianza dal secondo comma dell'art. 4-*bis* o.p. è inteso a restringere l'ambito di operatività, nei confronti di soggetti condannati per fattispecie delittuose tali da destare un rilevante allarme sociale, di benefici che hanno come conseguenza, diretta e necessaria, l'acquisizione immediata di un ambito, sia pur in vario modo compresso, di libertà personale, mentre tale conseguenza non si pone con caratteri di necessità in ordine all'istituto di cui all'art. 54 o.p. (...).

(...) si ponga mente alla considerazione che il parametro normativo, alla cui stregua valutare il comportamento del condannato ai fini *de quibus*, è la partecipazione del detenuto all'attività rieducativa, sostanziantesi, secondo il testuale disposto dell'art. 94 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni, nel particolare impegno dimostrato dal ristretto nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, *id est* nell'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari, nella qualità dei rapporti intrattenuti con i condetenuti e con familiari, oltre che, ovviamente, nella spontanea e proficua adizione degli elementi del trattamento rieducativo (lavoro, istruzione, religione, etc.). *Rebus sic stantibus*, non si può non condividere l'orientamento predicato da autorevole dottrina, nonché, in ultima analisi, sotteso alla stessa giurisprudenza del giudice di legittimità delle leggi (v. Corte costituzionale, sentenza 23-31 maggio 1990, n. 276, già citata), secondo cui il presupposto per la concessione (*rectius*, per il riconoscimento giudiziale del diritto alla concessione) della riduzione di pena per liberazione anticipata consiste in un dato squisitamente fattuale, il cui primo ed, in sostanza, pieno riscontro deve logicamente essere demandato agli operatori che quotidianamente, con profusione di impegno e sacrificio personale, nonché di esperienza cognitiva e scientifica, hanno la possibilità di osservare e studiare la rispondenza eventuale del condannato agli interventi trattamentali, *id est* agli operatori penitenziari. Né dicasi che siffattamente opinando ci si priva, volontariamente, di uno strumento cognitivo atto a vagliare, più oculatamente, il reale grado di rispondenza del detenuto all'opera di rieducazione: è ben consapevole questo collegio che una regolare condotta intramuraria, la quale dissimuli, in realtà, una permanenza del vincolo associativo con organizzazioni criminali od eversive, non possa correttamente essere qualificata come partecipazione all'attività trattamentale, sì da integrare il presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto alla concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata. Glì è, peraltro, che dati di riscontro realmente attendibili circa la sussistenza dei predetti legami ben difficilmente potranno essere forniti, sol che alla circostanza si ponga mente per un giudizio sereno e disincantato, da organismi statuali estranei al sistema penitenziario, i quali, per loro composizione e competenza specifica, non possiedono gli elementi di giudizio più significativi, ai fini che ne occupano, *id est* i dati inerenti la condotta intramuraria del condannato; in realtà sarà sempre l'amministrazione penitenziaria, tramite i suoi organi periferici, deputati all'osservazione della condotta ed, in senso più lato, della personalità del ristretto, a possedere un quadro d'insieme imprescindibile e di primaria rilevanza anche ai fini della valutazione della circostanza della sussistenza attuale di collegamenti con la criminalità organizzata, siccome è, d'altro canto, dimostrato dalla particolare attenzione profusa dalla stessa amministrazione nel rilevare e segnalare alla magistratura di sorveglianza tutti quegli elementi di riscontro che, ai fini predetti, potrebbero rilevarsi significativi (rimesse di denaro sospette, necessità od opportunità di sottoporre a visto di controllo la corrispondenza epistolare del detenuto, natura e frequenza dei colloqui, natura e contenuto di colloqui telefonici, soggetti all'ascolto di personale penitenziario, eccezioni fatte per quelli con i difensori, natura e qualità della restante popolazione detenuta frequentata, etc.).

Viceversa, assegnare, come desumesi dal testo normativo dell'art. 4-*bis* o.p.(...) primaria rilevanza, cui subordinare l'accertamento degli altri presupposti comportamentali, alle informazioni fornite da un organismo estraneo al sistema penitenziario, il quale, tra l'altro, il più delle volte, soprattutto nelle ipotesi di detenzioni protrattesi da lungo periodo, non potrà che fondare i propri giudizi sui comportamenti extramurari antecedenti all'instaurazione della carcerazione, appare decisamente incongruo in riferimento alla natura giuridica dell'istituto in disamina, laddove si ponga mente agli orientamenti della stessa consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, occorre aver riguardo al comportamento tenuto dal condannato all'interno degli istituti penitenziari, mentre rilevanza

del tutto secondaria ed accessoria assumono i precedenti penali e giudiziari, ed, ancora, laddove l'istituto della liberazione condizionale si correla al sicuro ravvedimento del condannato, desunto dal suo comportamento globale, senza limitare l'osservazione alla sola condotta carceraria, quello della liberazione anticipata, invece, esige semplicemente la partecipazione all'opera di rieducazione, cioè, l'adesione, ancorché attiva, a tutte le opportunità risocializzanti che l'espiazione della pena offre, senza che ciò comporti necessariamente una revisione critica del passato e l'abbandono delle spinte criminali manifestate con la commissione del reato (v. cassazione, sezione prima, 7 luglio 1989, presidente Molinari, relatore Lapenna, cond. De Risi, in cassazione pen. 1990, pag. 1991, m. 1618; in senso sostanzialmente conforme, v. cassazione, sezione prima, 2 ottobre 1989, presidente Carnevale, relatore Del Vecchio, cond. De Gregori, in cassazione pen. 1990, pag. 2196, m. 1769).

La Corte suprema sottolinea in maniera icastica la natura di premio per l'adozione di una condotta orientata verso una tensione di consentaneità a parametri di adesione all'opera trattamentale ed al contempo di incentivazione verso il mantenimento di tale comportamento propria dell'istituto in disamina, la quale verrebbe inevitabilmente ridimensionata da un'interpretazione del disposto del primo comma del nuovo art. 4-bis o.p., che conducesse ad includere nel novero delle «...misure alternative alla detenzione...», alla stregua del rispetto del mero dato testuale (*rectius*, della mera classificazione operata dal legislatore nell'ambito dell'intitolazione di un capo della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, alla quale, certamente, non possono assegnarsi valore e dignità superiori di quelle proprie di una semplice *rubrica legis*, la quale, secondo l'antico brocardo, *non est lex*), anche l'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata; viceversa, l'ambiguità del dato testuale, che non menziona espressamente l'istituto prefato, operando un vago riferimento alle misure alternative alla detenzione, induce a concludere che, nella necessità di assegnare un significato concreto ed operativo al dato normativo in via esegetica, sia da preferire l'orientamento che, oltre il pur doveroso ossequio al mero tenore testuale della legge, si spinga sino ad indagare la reale natura giuridica degli istituti sottoposti a disamina, onde inferirne conseguenze relative alla disciplina ed agli effetti giuridici, secondo, d'altro canto, le più recenti indicazioni di metodo fornite dal giudice di legittimità delle leggi (v. Corte costituzionale, sentenza 23 - 31 marzo 1988, n. 369, presidente Saja, relatore Dell'Andro, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 15 del 13 aprile 1988, pagg. 11 e seguenti; Corte costituzionale, sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 22 del 31 maggio 1989, pagg. 13 e seguenti): ciò detto, appare conseguente concludere che l'accertata natura «premiare-incentivante» della riduzione di pena per liberazione anticipata, la quale non sostituisce al regime detentivo ordinario un regime allo stesso alternativo, bensì consiste in una mera decurtazione di una parte della pena detentiva, alla stregua dell'accertamento giudiziale di dati parametri, non consente in inquadramento dommatico della stessa nell'ambito delle misure alternative *stricto sensu intese*, alle quali si ritiene faccia riferimento il richiamo operato dal primo comma dell'art. 4-bis o.p.(...) e che, pertanto, la concessione della stessa non possa essere subordinata all'acquisizione di dati di riscontro provenienti da autorità statuali estranee al sistema penitenziario (siccome, viceversa, opportuno in ordine alle altre misure ed agli altri benefici menzionati, che, tutti, comportano, a differenza della liberazione anticipata, quale effetto immediato e necessario, il ripristino, sia pure temporaneo, di uno *status libertatis*, più o meno compresso), pena lo snaturamento dell'istituto stesso.

Quanto precede trova conferma, altresì, nell'attenta disamina dei riscontri desumibili dallo stesso dato testuale: si ponga, infatti, mente alla considerazione che mentre il comma secondo dell'art. 4-bis o.p., nella versione fornita dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. 13 marzo 1991, n. 76, richiama gli strumenti trattamentali menzionati nel comma precedente mediante la formula «...benefici di cui al primo comma...», viceversa il quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., siccome interpolato nel corpo dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario dal sesto comma del prefato art. 1 del d.-l. n. 76/1991, nel chiaro intento di determinare differenziati limiti di pena per la fruizione di tutti gli strumenti del trattamento rieducativo e di tutte le misure alternative per i condannati in ordine alle particolari fattispecie delittuose sanzionate dagli artt. 289-*bis* e n. 630 del c.p., allorché le stesse risultino aggravate dall'evento morte del sequestrato, adopera la testuale dizione: «...non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663...».

Ciò induce a concludere che, allorché la *voluntas legis* sia indirizzata verso il raggiungimento dell'obbiettivo di predisporre norme di disfavore nei confronti dei condannati per alcune particolari fattispecie delittuose di rilevante disvalore morale e sociale, tendenti a limitare l'adesione, da parte degli stessi, di tutte le particolari misure del trattamento rieducativo, previste dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (ivi compresa, pertanto, la riduzione di pena per liberazione anticipata di cui all'art. 54 o.p.), si renda opportuno un espresso richiamo, formulato in termini espliciti ed inequivoci, alle misure disciplinate dalla legge n. 354/1975 e successive modificazioni, siccome avvenuto nel menzionato quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., mentre laddove il dato testuale non contenga riferimenti univoci e trasparenti alla totalità degli istituti disciplinati dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (come nel combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 4-bis o.p.) l'opera di ricostruzione esegetica e di assegnazione di significato al riferimento normativo debba essere condotta alla stregua del rispetto di parametri che salvaguardino la reale natura giuridica degli istituti coinvolti nella disamina (...) il testo normativo, introdotto dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. 13 marzo 1991, n. 152, convertito senza modificazioni nel vigente

art. 1 della legge 12 luglio 1991, n. 203, apporta delle innovazioni rispetto alle precedenti dizioni: anzitutto, laddove il riferimento operato dal primo comma degli artt. 1 del d.-l. 12 gennaio 1991, n. 5 ed 1 d.-l. 13 marzo 1991, n. 76 era operato, genericamente, alle «misure alternative alla detenzione», oggi, l'art. 1 della legge 12 luglio 1991, n. 203 richiama, testualmente, le «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI» della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si rammenti, a tal proposito, che la liberazione anticipata è istituto espressamente disciplinato nell'ambito del prefato capo VI del titolo I della legge n. 354/1975. Tale innovazione legislativa induce a dubitare della riproponibilità, nel vigore della nuova disciplina, dell'orientamento esegetico sostenuto in epoca precedente da questo collegio, siccome sopra ricordato: a tal riguardo, ritiene questo tribunale di dover confermare le conclusioni già adottate ed esposte. È vero, infatti, che, in maniera alquanto singolare, il legislatore sembra aver adottato la soluzione di tecnica redazionale prospettata da questo collegio nelle ordinanze surrichiamate, allorché ha introdotto la nuova dizione compresa nel testo dell'art. 4-bis o.p., indicando, in maniera esplicita, le «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI» della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, laddove il testo previgente si limitava a richiamare le «misure alternative alla detenzione»; ma è, altresì, vero che la nuova formulazione letterale, adoperata dal legislatore del maggio 1991 non appare di portata e significatività tali da indurre ad un *revirement* radicale rispetto alle conclusioni già adottate. Infatti, la dizione testuale continua a far riferimento alle misure alternative alla detenzione ed è da presumere che il richiamo normativo sia rivolto alla nozione di «misure alternative» *stricto sensu intese*, siccome individuate dalla dottrina, oramai risalente, già menzionata nella parte motiva dei provvedimenti sopra integralmente riportati.

Come già esposto, la riduzione di pena per liberazione anticipata costituisce particolare metodica trattamentale, ispirata ad una logica di chiara premialità incentivante, eccentrica rispetto alla natura giuridica delle cd. «misure alternative alla detenzione» *stricto sensu*, in quanto non sostituisce alla pena espiata nell'ordinaria forma carceraria un regime alternativo, connotato, al contempo, da afflittività minore rispetto alla detenzione ordinaria e dall'intervento degli organi di sostegno sociale, bensì si limita a decurtare l'originaria sanzione, inflitta dal giudice della cognizione, in virtù della rispondenza a parametri di partecipazione all'opera di rieducazione della condotta osservata dal condannato.

Ciò dato, ricondurre l'istituto, di cui all'art. 54 o.p., nel novero delle misure alternative alla detenzione costituisce rilevante forzatura della natura giuridica dello stesso, oltre che, ovviamente, di quella delle misure alternative *stricto sensu intese*, siccome venutasi storicamente delineando, in virtù di contributi dottrinari, legislativi e giurisprudenziali (a meno di non voler sostenere che l'unica alternativa alla detenzione è... l'assenza della stessa!). L'indicazione legislativa, pertanto, deve intendersi riferita alle misure alternative alla detenzione, disciplinate nell'ambito del capo VI del titolo I della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, che rivestano natura giuridica di vere e proprie alternative alla pena detentiva tradizionale: a tal proposito, torna utile il richiamo, già operato nell'ambito della parte motiva dei provvedimenti sopra recepiti, all'autorevole dottrina sostenente l'improprietà sistematica della collocazione dell'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata nell'ambito della partizione legislativa destinata a disciplinare le misure alternative alla detenzione.

A ciò aggiungasi che lo stesso testo della legge 12 luglio 1991, n. 203, offre spunti che rafforzano le conclusioni che precedono tanto sul piano di criteri esegetici strettamente letterali, quanto alla stregua di parametri di interpretazione sistematica. Anzitutto, in relazione al primo ordine di strumenti ricostruttivi, deve sottolinearsi che, allorché il legislatore ha inteso fare riferimento concreto alle singole misure alternative ha adoperato, in altra parte del decreto legge, una differente tecnica redazionale, procedendo ad una dettagliata elencazione, la quale prevede nominatim le singole misure interessate dalla medesima disciplina: si consideri, a tal proposito, quanto previsto dal primo comma dell'art. 58-*quater* o.p., siccome interpolato nel *corpus* dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario dal sesto comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1991, n. 203, che introduce un divieto di concessione di alcuni particolari strumenti trattamentali (permessi premiali, assegnazione al lavoro extramurario) e di alcune misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale esclusivamente nei casi previsti dall'art. 47 o.p., detenzione domiciliare e semilibertà) per i condannati in relazione ai particolari titoli delittuosi di cui al primo comma dell'art. 4-bis o.p., che abbiano posto in essere una condotta punibile ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 385 del c.p.: orbene, tale norma provvede ad indicare nominatim i singoli «benefici» cui deve applicarsi la particolare regolamentazione dalla stessa introdotta, costituendo chiaro indice dell'intenzione del legislatore di operare riferimenti precisi alla natura giuridica degli istituti disciplinati.

Il mero richiamo alle misure alternative alla detenzione, infatti, non sarebbe stato pertinente, poiché avrebbe comportato la conseguenza di includere nel novero anche l'affidamento in casi particolari, previsto dall'art. 47-bis o.p., laddove l'intendimento del legislatore era chiaramente orientato nel senso di escludere dalla normativa, ispirata a criteri di draconiano rigore, soggetti particolarmente bisognosi di terapie atte a soddisfare le esigenze poste dalla tossicomania e da peculiari sociopatie, si che si è reso necessario ricorrere ad una tecnica redazionale che provvedesse all'elencazione delle singole misure interessate dalla nuova disciplina. Ciò induce a ritenere che, laddove per qualsivoglia motivo, il legislatore avesse voluto equiparare la disciplina delle misure alternative *stricto sensu intese* e della riduzione di pena per liberazione anticipata avrebbe provveduto a contemplare espressamente l'istituto di cui all'art. 54 della legge

26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni accanto alla dizione «misure alternative alla detenzione», la quale, come già detto, non può ritenersi, *sic et simpliciter*, comprensiva anche della liberazione anticipata.

Quanto precede viene ulteriormente corroborato da una considerazione di ordine sistematico, tale da assumere rilevanza assorbente rispetto a qualsiasi altro apprezzamento: in particolare, il quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., sopra richiamato, nella versione introdotta dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, testualmente recita: «I condannati per i delitti di cui agli artt. 289-*bis* e 630 del c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel primo comma dell'art. 4-*bis* se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni».

Orbene, laddove il testo del prefato quarto comma dell'art. 58-*quater*, nella versione previgente, estendeva il divieto di fruizione, per i condannati in relazione ai particolari titoli delittuosi sopra richiamati, in maniera onnicomprensiva («...I condannati per i delitti (...) non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663...»), la dizione normativa novellata si limita a richiamare i benefici di cui al precedente art. 4-*bis* o.p., con ciò introducendo elementi di maggiore armonia sistematica ed eliminando, al contempo, pericoli di distorsioni applicative e di snaturamenti giuridici. Si ponga, infatti, mente alla considerazione che il richiamo operato nell'ambito del d.-l. 13 marzo 1991, n. 76 («...non sono ammessi ad alcuno dei benefici...») determinava l'esclusione dalla fruizione della riduzione di pena per liberazione anticipata, senza dubbio alcuno sussumibile nella formulazione all'epoca adoperata dal legislatore, dei condannati per le particolari fattispecie delittuose considerate dal quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p. sino all'espiazione effettiva dei due terzi della pena inflitta ovvero, trattandosi di ergastolani, di ventisei anni di pena detentiva. Tali tetti di ammissibilità erano, singolarmente, coincidenti con quello stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del d.-l. n. 76/1991 in materia di concedibilità della liberazione condizionale ai condannati per i delitti di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* o.p.: orbene, il limite dei due terzi della pena detentiva temporanea, statuito, in materia di ammissione alla liberazione condizionale, dalla prefata normativa in relazione ai condannati per le particolari fattispecie contemplate dall'art. 4-*bis* primo comma, o.p. risultava, senza alcun dubbio, applicabile anche ai soggetti condannati per i reati di cui al quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., costituendo questi un cerchio concentrico di minori dimensioni rispetto ai primi. Si consideri, pertanto, l'elemento di confusione sistematica (davvero di non poco momento) derivante dalla surrichiamata disciplina: la riduzione di pena per liberazione anticipata, infatti, veniva trasformata, per effetto della normativa prefata, in istituto il cui momento di fruibilità veniva, per i condannati in ordine alla fattispecie criminose espressamente previste dal quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., astrattamente a coincidere con quello di ammissibilità di un'eventuale istanza di liberazione condizionale, con conseguente annullamento della necessaria progressione trattamentale: si sarebbe, in teoria, potuta verificare l'eventualità di ammissione di un condannato, in espiazione di pene detentive inflitte in relazione a fattispecie di rilevante disvalore sociale, al «beneficio» maggiore, senza la preventiva, propedeutica fruizione dei passaggi trattamentali intermedi, di portata ed efficacia necessariamente minore (permessi premiali, ammissione al lavoro extramurario, ma anche, necessariamente, riduzione di pena per liberazione anticipata).

La distonia di tali conseguenze con un'interpretazione ed un'applicazione corrette del sistema della riforma penitenziaria, nella parte inerente i principi del trattamento rieducativo, appare in tutta evidenza, siccome anche la paradossalità delle stesse: l'istituto della liberazione anticipata sarebbe venuto, per tal via, ad essere appiattito, quanto meno in relazione ad una determinata fascia di condannati, su quello della liberazione condizionale, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v. cassazione, sezione prima, 7 luglio 1989, presidente Molinari, relatore Lapenna, cond. De Risi, in cassazione pen. 1990, pag. 1991, m. 1618; in senso sostanzialmente conforme, v. cassazione, sezione prima, 2 ottobre 1989, presidente Carnevale, relatore Del Vecchio, cond. De Gregori, in cassazione pen. 1990, pag. 2196, m. 1769).

Oltretutto, l'impossibilità di concedere riduzioni di pena per liberazione anticipata se non dopo l'espiazione effettiva di due terzi della pena detentiva temporanea ovvero di ventisei anni, per gli ergastolani, colliderebbe con i canoni pedagogici che hanno recentemente imposto, quale corretta metodica trattamentale, la frazionabilità dei periodi detentivi valutandi ai fini *de quibus*: la fruibilità di riduzioni di pena se non dopo l'espiazione effettiva di due terzi della pena detentiva temporanea inflitta ovvero di ventisei anni, in caso di irrogazione dell'ergastolo, allontanando nel tempo la prospettiva di un concreto riconoscimento degli sforzi adattativi del detenuto costituirebbe fonte di reale disincentivazione dello stesso al mantenimento di una condotta sostanzialmente adesiva ai parametri di condivisione delle metodiche e delle finalità trattamentali, secondo quanto statuito, in epoca recenziore dalla stessa giurisprudenza di legittimità (v. cassazione, sezione prima, 15 marzo 1989, già citata; cassazione, sezione prima, 19 aprile 1989, presidente Carnevale, relatore Pirozzi, cond. Ferro, in cassazione pen. 1990, pag. 1800, m. 1473; cassazione, sezione prima, 29 maggio 1989, Ognibene, in massimo ufficio 1989, m. 181516; cassazione, sezione prima, 16 maggio 1989, Borbone, ivi 1989, m. 181914; cassazione, sezione prima, 27 dicembre 1989, n. 2914, presidente Aiello, relatore Buogo, cond. Bassi; cassazione, sezione prima, 18 gennaio 1990, n. 3192, presidente Carnevale, relatore Serianni, cond. Ierardi; cassazione, sezione prima, 13 aprile 1990, n. 758, presidente Molinari, relatore Pompa, cond. Carbonei).

Viceversa, il testo novellato del quarto comma dell'art. 58-*quater* o.p., operante un mero richiamo ai benefici menzionati nel primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., anch'esso novellato, elimina le predette conseguenze, esclusivamente laddove il prefato primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. venga interpretato nel senso di escludere dalla sua sfera di operatività l'istituto di cui all'art. 54 o.p., siccome sostenuto da questo collegio. L'orientamento esegetico propugnato, infatti, ove intende il richiamo operato dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. effettuato alle misure alternative alla detenzione *stricto sensu*, con conseguente eccezione della riduzione di pena per liberazione anticipata, consente di evitare la produzione di effetti confliggenti con i principi del trattamento rieducativo e della sua progressione, siccome poc'anzi delineati, i quali, peraltro, sarebbero destinati a riprodursi alla stregua di un'esegesi che avesse il fine ultimo ed il risultato di includere anche la riduzione di pena per liberazione anticipata tra le «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI», menzionate dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p..

La tesi interpretativa che si osteggia, oltre tutto, produrrebbe l'ulteriore conseguenza di precludere in maniera assai drastica, per un rilevantissimo periodo di tempo dell'esecuzione (due terzi della pena detentiva temporanea ovvero ventisei anni per gli ergastolani) la fruizione dei più qualificanti strumenti trattamentali (tra cui anche, e soprattutto, la riduzione di pena per liberazione anticipata) ad una fascia di condannati, che si vedrebbero ulteriormente scriminati rispetto agli altri: tale effetto appare in contrasto tanto con il parametro fornito dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, inerente la tensione della pena verso il fine della rieducazione del condannato, che, per tale via, verrebbe compresso in maniera tale da restare quasi completamente conculcato, quanto con il parametro di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, poiché la disparità di trattamento tra condannati sembra di tale portata da non poter essere giustificata, se non con estrema difficoltà, alla stregua del disvalore sociale della fattispecie criminose sanzionate. Il fondamentale criterio esegetico che impone all'interprete del diritto di salvaguardare, tra diversi possibili orientamenti ricostruttivi della *voluntas legis*, quello maggiormente consentaneo ai valori costituzionalmente tutelati impone, pertanto, di mantenere ferma, anche nella vigenza della legge 12 luglio 1991, n. 203, la tesi già precedentemente adottata da questo collegio, siccome sopra esposta, secondo cui la riduzione di pena per liberazione anticipata non deve essere annoverata tra le «misure alternative alla detenzione previste dal capo VI» della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, menzionate dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., interpolato dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 203/1991, sì che, onde far luogo alla concessione della stessa, non appare necessario adire il competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di acquisirne elementi di giudizio inerenti l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva».

Sin qui questo tribunale di sorveglianza in precedenti pronunzie sull'argomento.

La Corte di cassazione, mediante la sentenza n. 2891 resa in data 26 giugno-25 luglio 1991, sembra, viceversa, aver accolto la tesi contraria a quella sopra esposta, enunciata dalla procura generale della Repubblica presso la stessa Corte di cassazione, secondo cui la formula testuale dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni opera un diretto ed inequivoco riferimento a tutti i «benefici» contemplati nel capo VI del titolo primo della legge suddetta, ivi inclusa la riduzione di pena per liberazione anticipata: quest'ultimo istituto, ai fini che ne occupano, deve senz'altro essere incluso tra quelli menzionati dal primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. in forza del canone ermeneutico ricavabile dal primo comma dell'art. 12 delle disposizioni prel. del c.c., secondo cui nell'interpretazione della legge l'operatore del diritto non può alla stessa attribuire altro significato che quello fatto palese dalla lettera della medesima; in assenza di ambivalenze del testo normativo, dunque, come si verificherebbe secondo la procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione (e, quindi, secondo la stessa Corte suprema) nella fattispecie in disamina, non avrebbe ragion d'essere il ricorso a parametri ermeneutici quali il canone sistematico e quello inteso al vaglio della natura giuridica degli istituti disciplinati.

Ciò stante, anche in relazione alle istanze intese all'ottenimento di riduzioni di pena per liberazione anticipata, presentate dai condannati per le fattispecie delittuose individuate dal primo comma dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sussiste l'obbligo per la magistratura di sorveglianza di procedere all'acquisizione di informazioni sulla sussistenza di collegamenti attuali del richiedente con la criminalità organizzata od eversiva, fornite per il tramite dei competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, ed alla conseguente valutazione delle stesse in ambito di definizione delle istanze predette. Orbene, i profili di illegittimità costituzionale della normativa in disamina sono rilevabili proprio in relazione ai canoni di valutazione delle suddette informazioni che il legislatore ha prospettato nell'ambito della disciplina di cui al prefato art. 4-*bis* o.p.. Si rammenti, infatti, che la norma richiamata individua due diverse categorie di detenuti: la prima è costituita dai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 630 del c.p. e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la seconda dai condannati per i delitti di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, secondo comma, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 1990. Nei confronti dei condannati rientranti nel novero della prima delle suindicate categorie il legislatore statuisce che le particolari misure trattamentali individuate dallo stesso prima comma dell'art. 4-bis o.p. sono concedibili «...solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

Viceversa, gli stessi «benefici» possono essere concessi ai condannati di cui alla seconda delle suenunziate categorie: «...solo se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva». Orbene, dall'esposizione della materia è dato arguire che in capo ai condannati della prima categoria, siccome sopra individuata, il legislatore ha posto una vera e propria presunzione di pericolosità sociale qualificata (*rectius*, di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva), la quale può essere superata, ai fini dell'ammissione alla fruizione dei particolari strumenti trattamentali indicati dal primo comma dell'art. 4-bis o.p., soltanto mediante il reperimento di concreti elementi di giudizio che consentano di comprovare in termini positivi l'assenza dei prefati collegamenti. Diversa appare la situazione dei condannati rientranti nella seconda delle surrichiamate categorie, nei cui confronti il legislatore, al di là della statuizione di qualsivoglia presunzione, sembra aver semplicemente indicato un ulteriore *thema probandi* alla magistratura di sorveglianza: quest'ultima, infatti, nel vagliare la partecipazione all'opera di rieducazione, i progressi intervenuti nel corso della stessa, la regolare condotta intramuraria del condannato dovrà attendere ad una valutazione intesa a verificare l'assenza di strumentalità dei suddetti requisiti, siccome desumibile dalla presenza di dissimulati collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva. La disciplina prospettata dal legislatore opera un rilevante discrimine tra le due categorie sopra enunziate: la semplice mancanza di elementi di riscontro circa l'ipotesi di presenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, infatti, potrebbe in teoria, in presenza, *id est*, degli altri presupposti e requisiti individuati dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, essere sufficiente all'accoglimento delle istanze presentate dai condannati di cui alla seconda delle suddette categorie, mentre altrettanto non può dirsi per i condannati di cui alla prima categoria, nei cui confronti, si rammenti, sussiste l'obbligo di acquisizione di positivi elementi atti a comprovare l'assenza dei collegamenti sopra richiamati.

La particolare difficoltà di acquisizione dei prefati elementi di riscontro (prova positiva dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata), di cui si è fatto cenno in altra parte del presente provvedimento, tale da configurare una vera e propria *probatio diabolica*, produce un effetto, a giudizio di questo collegio, di depotenziamento della sfera di operatività delle opportunità risocializzatrici offerte a tutti i condannati dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, tale da indurre all'apprezzamento di un profilo di contrasto della normativa in disamina con il precetto posto dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve tendere al reinserimento sociale del reo. Si ponga, infatti, mente alla considerazione che il primo comma dell'art. 4-bis o.p. preclude, nell'eventualità di mancanza di elementi di riscontro atti a provare in termini positivi l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, l'accesso a tutti i più pregnanti strumenti di trattamento penitenziario, i quali implicino contatti con l'ambito extrapenitenziario ovvero diminuzioni del *quantum* di pena da espiare (permessi premiali, lavoro all'esterno, misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale - art. 2 del d.-l. n. 152/1991), limitando, nei confronti dei soggetti individuati dalla prima parte del primo comma del prefato art. 4-bis o.p., il trattamento rieducativo alla sola offerta degli strumenti e delle opportunità intramurarie, la cui reale efficacia a fini rieducativi (o, quanto meno, desocializzanti) ha destato perplessità nella dottrina penalistica e criminologica sin dai tempi risalenti (quanto meno dall'epoca di insorgenza del problema dell'individuazione di sanzioni alternative alla pena detentiva tradizionale). L'esperienza quotidiana dei tribunali di sorveglianza insegna che nella stragrande maggioranza dei casi la richiesta di informazioni circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sortisce l'acquisizione di risposte attestanti l'impossibilità di reperimento di elementi atti a sostanziare l'ipotesi di tali collegamenti (del tipo: «allo stato attuale non si hanno elementi per escludere che il condannato sia collegato con la criminalità organizzata») ovvero, nella migliore delle ipotesi, asserenti in maniera apodittica, *id est* priva dell'indicazione di concreti riscontri, il collegamento con ben determinate organizzazioni criminali: ai fini che ne occupano, per vero, informative del primo tipo risultano sufficienti ad indurre ad un rigetto delle istanze di accesso agli strumenti trattamentali sopra richiamati, proposte dai condannati individuati dalla prima parte del primo comma dell'art. 4-bis o.p.

Appare in tutta evidenza l'effetto di disincentivazione alla cooperazione al semplice trattamento intramurario, la cui efficacia risocializzatrice viene, per tal via, ad essere compromessa in maniera pressoché totale: si ponga ancora mente alla natura di stimolo incentivante alla condivisione di metodiche e tematiche trattamentali proprie dell'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata già menzionata in altra parte del presente provvedimento.

Alle osservazioni che precedono potrà obiettarsi che il legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, è libero di introdurre normative che abbiano lo scopo di rinsaldare la natura general preventiva della sanzione penale e la funzione di difesa sociale della pena detentiva: ciò appare di indubbia incontrovertibilità, ma si rivela, altresì, necessario spingere il vaglio della normativa ordinaria sino al punto di constatare l'eventualità di

obliterazione, da parte della stessa, della funzione rieducativa della pena, che il completo sacrificio della stessa, a vantaggio delle altre funzioni sopra ricordate, appare in conflitto con il disposto dell'art. 27 terzo comma della Costituzione. Vero è che, secondo le statuizioni della consulta, la pena detentiva appare rivestire una natura polifunzionale (v. Corte costituzionale 2-4 aprile 1985, n. 102, presidente Elia, relatore Saja, Marzucchi, Roberti, Cristelli, in cassazione pen. 1985, pag. 1322 e segg.; Corte costituzionale 8-25 maggio 1985, n. 169, presidente Rohrsch, relatore Paladin, Branchesi, in cassazione pen. 1985, pag. 1779 e seguenti), ma la corrente esegetica che, in ossequio alla finalità plurisatisfattiva della sanzione penale, interpreta il precetto costituzionale in maniera tale da limitarne l'ambito di operatività alla sola sfera del trattamento penitenziario appare smentito da recente pronuncia della Corte costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n. 313, presidente Saja, relatore Gallo, Milano, Voraldo, Quartarone, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, 4 luglio 1990, n. 27, pag. 9 e seg.), secondo cui: «...incidendo la pena sui diritti di chi vi è sottoposto, non può negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi».

Così come è vero che alla sua natura ineriscano caratteri di difesa sociale, e anche di prevenzione generale per quella certa intimidazione che esercita sul calcolo utilitaristico di colui che delinque. Ma, per una parte (afflittività, retributività), si tratta di profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali la pena cesserebbe di essere tale. Per altra parte, poi (reintegrazione, intimidazione, difesa sociale), si tratta bensì di valori che hanno un fondamento costituzionale, ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena. Se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione. È per questo che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena».

L'esperienza successiva ha, infatti, dimostrato che la necessità costituzionale che la pena debba «tendere» a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. Ciò che il verbo «tendere» vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione; com'è dimostrato dall'istituto che fa corrispondere benefici di decurtazione della pena ogni qualvolta, e nei limiti temporali, in cui quell'adesione concretamente si manifesti (liberazione anticipata). Se la finalità rieducativa venisse limitata alla sola fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogni qualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto».

La lunga citazione è apparsa necessaria non quale sfoggio di pedanteria, bensì onde operare un richiamo alla forte ed autorevolissima sottolineatura della funzione della sanzione penale, vieppiù necessaria in un'epoca, come quella presente, caratterizzata da appannamento e da confusione circa la riflessione sugli scopi della pena detentiva e da prese di posizione dettate non da rigore scientifico, ma, apparentemente, dalla necessità di operare scelte di politica criminale dettate dall'esigenza del momento. Orbene, quanto statuito dalla consulta appare sufficiente a far dubitare della legittimità della disciplina di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 4-bis o.p. per contrasto con il precetto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione: la subordinazione della concessione di un istituto quale la riduzione di pena per liberazione anticipata all'acquisizione di prove positive dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, la creazione in capo ai soggetti indicati dalla prima parte del primo comma dell'art. 4-bis o.p. di una presunzione di attualità dei prefati collegamenti si risolve in una presunzione di impraticabilità, nei confronti dei predetti soggetti, di uno tra i più pregnanti tra gli strumenti del trattamento penitenziario, la cui concessione, peraltro, non appare più, alla stregua della novella di cui all'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, discrezionale, sibbene doverosa (fatta sempre salva la necessità di accertare giudizialmente la sussistenza dei presupposti di legge) (v. Corte costituzionale, 23-31 maggio 1990, n. 276, presidente Saja, relatore Gallo, Calore ed altro, in cassazione pen. 1991, m. 2, pag. 4 e seguenti). Siffattamente operando si perviene ad una svalutazione della finalità rieducativa della pena proprio nel momento rispetto al quale la stessa appare, anche secondo i sostenitori della teoria che si potrebbe definire «minimalista», maggiormente connaturata, *id est* quello dell'esecuzione e del trattamento penitenziario.

Non si nasconde questo collegio la trista realtà della sussistenza di condannati che, strumentalmente agendo al fine di conseguire alleggerimenti della posizione espiatoria, simulano una condotta osservante dei canoni di partecipazione all'attività trattamentale, dissimulando, viceversa, connessioni con pericolose organizzazioni criminali allo scopo, peraltro, di evitare che siffatti soggetti beneficino dell'ammissione agli strumenti trattamentali ed alle misure alternative appare adeguata una disciplina tal quale quella predisposta dal legislatore del 1991 nei confronti della seconda delle due categorie di detenuti sopra richiamate ed individuata dalla seconda parte del primo comma dell'art. 4-bis o.p., della cui legittimità costituzionale non si dubita: sembra cioè, sufficiente indicare un particolare iter istruttorio alla magistratura di sorveglianza, svincolando il giudizio della stessa da rigidi automatismi e permettendo la

ricerca e la valutazione di concreti elementi di riscontro atti a comprovare in positivo la presenza di legami con la criminalità organizzata od eversiva. Viceversa, la statuizione di una presunzione qualificata di attualità dei predetti collegamenti, superabile soltanto mediante la acquisizione, peraltro di quasi impossibile verifica pratica, siccome sopra ricordato, di positivi elementi dell'assenza dei già più volte menzionati collegamenti con la criminalità organizzata appare escogitazione legislativa tale da svilire il trattamento penitenziario dei soggetti sopra individuati sino al punto di obliterare la funzione rieducativa dello stesso, la cui massima esplicazione, secondo quanto asserito dalla stessa consulta (v. Corte costituzionale, sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n. 313, già citata), si manifesta nell'istituto disciplinato dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Appare opportuno ricordare, a tal proposito, che, nella vigenza dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, in epoca, cioè, antecedente alle modifiche apportate dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, la sussistenza di preclusioni alla fruibilità di misure alternative quali l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà (derivanti dalla presenza di dichiarazioni di recidiva ovvero dalla commissione di particolari delitti) venne giudicata non completamente confliggente con il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione proprio in virtù della possibilità di adizione di altri strumenti del trattamento penitenziario: si rammenti che la possibilità di ammissione alla prestazione di mansioni lavorative all'esterno dell'istituto di pena non ha mai preveduto, sino al luglio 1991, la sussistenza di titoli di reato ostativi alla stessa e che la previsione normativa che stabiliva che il detenuto condannato per determinate fattispecie delittuose non potesse adire l'istituto della riduzione di pena per liberazione anticipata venne abrogata mediante la legge 12 gennaio 1977, n. 1, la quale, peraltro, introdusse rilevanti restrizioni ad altri istituti dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, essendo stata promulgata in un momento storico caratterizzato da particolare sfavore nei confronti degli istituti del trattamento rieducativo. Orbene, la prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, mediante la prefigurazione in capo ai soggetti in essa individuati (condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 630 del c.p. e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) di una presunzione qualificata di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, superabile soltanto attraverso la prova positiva di assenza dei collegamenti stessi, peraltro di assai difficile (ove non impossibile) acquisizione, pone un ostacolo alla fruizione di uno tra i più pregnanti strumenti del trattamento penitenziario, quale la riduzione di pena per liberazione anticipata, sì da svilire la finalità rieducativa della sanzione penale, sin quasi ad una totale obliterazione, in un momento particolarmente connesso alla finalità stessa, come quello dell'esecuzione e del trattamento: da ciò desumesi un *vulnus* del precetto statuito dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, tale da indurre questo collegio ad apprezzare la necessità di procedere ad una rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Ancora, aggiungasi che la disciplina predisposta dall'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni appare confliggere anche con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione: invero, non si rinviene alcuna ragionevole giustificazione della disparità trattamentale riservata ai soggetti indicati dalla prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o.p. rispetto a quelli individuati dalla seconda parte del medesimo comma, i quali potrebbero risultare penalmente responsabili di delitti di non minore efferatezza e disvalore sociale (si pensi alla situazione dell'autore di un omicidio premeditato, magari plurimo, in comparazione a quella del correo di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbia svolto, nell'ambito dell'organizzazione criminosa, mansioni di secondaria importanza) e, comunque, fruire di un trattamento più favorevole, poiché nei loro confronti si rende, allo stato, necessaria l'acquisizione della prova della presenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, tramite il reperimento di elementi di riscontro dettagliati (v. art. 4-*bis*, secondo comma, o.p.), sì che la mera assenza degli stessi non varrebbe, come per i soggetti di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 4-*bis* o.p., a consustanziare una pronuncia di reiezione delle istanze intese all'ottenimento dei «benefici» della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario.

Ciò detto in relazione alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, occorre sottolineare gli elementi sottesi al giudizio di rilevanza della stessa nella procedura presente: basti, a tale scopo, riflettere che le informazioni acquisite per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria (v. nota n. 235/1991/ gab. redatta in data 14 febbraio 1991 dalla prefettura di Reggio Calabria, in atti) asseriscono, in maniera, invero, apodittica la presenza di collegamenti del Giampaolo con la cosca capeggiata dalla famiglia dei Nirta, operante in San Luca, senza peraltro fornire elementi di riscontro a fondamento dell'affermazione. Stante la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata gravante in capo ai soggetti sopra individuati (quindi anche in capo al Giampaolo Giovanni, condannato, si rammenti, per concorso in sequestro di

persona a scopo di estorsione) l'informativa predetta appare sufficiente allo scopo di consustanziare una pronunzia di reiezione dell'istanza intesa all'ottenimento di una riduzione di pena per liberazione anticipata, senza, invero, rendere necessari ulteriori, più approfonditi accertamenti circa l'effettiva sussistenza dei denunciati collegamenti (la quale, va da sé, escluderebbe l'apprezzamento di un'adesione alle tematiche trattamentali), siccome sarebbe; viceversa; opportuno laddove la disciplina legislativa fosse analoga a quella prevista per i soggetti individuati nella seconda parte del primo comma dell'art. 4-bis o.p.:

80 341

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, siccome interpolato nel corpo originario della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario dal primo comma dell'art. 1 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Giampaolo Giovanni, meglio qualificato in epigrafe, al suo difensore, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al presidente del Senato.

Così deciso in Ancona il giorno 24 ottobre 1991.

Il presidente: D'ADDEZIO

Il magistrato di sorveglianza est.: SEMERARO

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 1991.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

92C0052

N. 2

*Ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal pretore di Tortona
nel procedimento penale a carico di Gatti Mario*

Reati e pene - Emissione di assegni a vuoto - Causa di non punibilità conseguente al pagamento degli assegni e accessori, da effettuarsi nel termine di novanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Impossibilità, per coloro che sono sottoposti a procedura concorsuale, di usufruire del beneficio, non essendo ad essi consentito, durante la procedura, di effettuare il pagamento - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

All'udienza del 7 novembre 1991, relativamente alla causa penale iscritta al n. 205/91 r.g., imputato Gatti Mario, ha pronunciato la seguente ordinanza dandone pubblicamente lettura:

FATTO

Gatti Mario veniva condannato con decreto 15 ottobre 1990 al pagamento di L. 1.275.000 di multa nonchè alle pene accessorie della pubblicazione del divieto di emettere assegni per anni uno; mentre con decreto 20 ottobre 1990 veniva condannato al pagamento di L. 1.175.000 di multa nonchè alle pene accessorie della pubblicazione e del divieto di emettere assegni bancari e postali per anni uno, oltre, in ambedue i casi, al pagamento delle spese processuali, avendo emesso rispettivamente in data 26 maggio 1990 e 25 maggio 1990 due assegni bancari entrambi dell'importo di L. 9.000.000 senza che presso la banca trattaria esistessero fondi di provvista.

L'imputato proponeva opposizione nei termini di legge, disponendosi, conseguentemente udienza dibattimentale ove, preliminarmente, la difesa instava per la riunione dei due procedimenti, disposta *ex artt.* 12 e 17 del c.p.p. per evidenti ragioni di connessione soggettiva e per la sussistenza del vincolo continuativo.

Indi, acquisita su richiesta del difensore dell'imputato copia della sentenza del tribunale di Alessandria del 13 settembre 1990 dichiarativa del fallimento della S.n.c. M. Gatti - Trasporti - Depositi e dei soci illimitatamente responsabili, fra i quali pure l'imputato Gatti Mario, il difensore sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 386/1990 in relazione all'art. 3 della Costituzione, per le argomentazioni di cui a verbale.

DIRITTO

Ritiene il giudicante di poter rilevare nella formulazione dell'art. 11 della legge citata una possibile situazione di conflitto in relazione al principio di uguaglianza ed al diritto di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Invero l'imputato, in quanto fallito verrebbe ad essere fortemente discriminato rispetto alla totalità dei cittadini non sottoposti a procedure concorsuali, in quanto, per espresso divieto di legge, trovasi nella impossibilità in seguito alla declaratoria fallimentare, di eseguire il pagamento dei titoli protestati e degli accessori, come richiesto, dalla norma posta in discussione, quale condizione per fruire della causa di improcedibilità.

Fatta questa breve premessa si richiamano integralmente le osservazioni, di cui si condividono il tenore ed il contenuto, già sottoposte al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di rimessione del 27 aprile 1991 del pretore di Perugia - Sezione distaccata di Assisi, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1991, e con ordinanza 14 giugno 1991 del giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Alessandria, rilevandosi, la superfluità di riproporre alla Corte analoghe considerazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 386 del 15 dicembre 1990 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Tortona, addì 7 novembre 1991

Il pretore: STERPI

92C0053

N. 3

Ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Massaroni Gaetano ed altro e Trincia Enrico

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Contratti soggetti a disciplina transitoria - Diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento - Previsione dei provvedimenti della p.a. (nella specie: ordinanza di sgombero per inabitabilità) come causa di cessazione del rapporto locativo, ma non come causa di esclusione del diritto all'indennità - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina, derivante a seguito di sentenza della Corte costituzionale, per i contratti soggetti a regime ordinario.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

PREMESSO IN FATTO

che con ricorso depositato il 3 luglio 1991 Massaroni Gaetano proponeva appello avverso la sentenza del 7 marzo 1991, depositata il 30 aprile 1991, con la quale il pretore di Spoleto in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da Trincia Enrico lo aveva condannato a pagare a quest'ultimo la somma di L. 14.400.000, oltre interessi, asseritamente dovute a titolo d'indennità per l'avviamento commerciale, relativamente alla locazione ad uso non abitativo di un immobile sito in Norcia;

che tra i numerosi motivi di impugnazione il Massaroni asseriva, in particolare, l'erroneità dell'appellata sentenza, perché il primo giudicante aveva omissso ogni esame, ritenendolo ininfluenza, in ordine alla sopravvenuta inagibilità dell'immobile a seguito dei noti eventi sismici del 1979 ed alla sussistenza dell'ordinanza di evacuazione totale del fabbricato, che conseguentemente era stata emessa dal sindaco di Norcia in data 28 settembre 1979, eventi che, a detta dell'appellante, avevano comportato la restituzione dei locali (pur dopo molte resistenze) da parte del conduttore.

RITENUTO IN DIRITTO

che effettivamente il pretore ha stimato l'irrelevanza della questione concernente il motivo di risoluzione del contratto anche sul presupposto che qualsiasi altra causa di cessazione del rapporto locativo diversa dal recesso volontario del conduttore (nella specie non sussistente), non potesse escludere il diritto del locatario all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale;

che ciò ha dedotto il pretore dal disposto del primo comma dell'art. 34 della legge n. 392/1978, di cui con sentenza è stata dichiarata l'incostituzionalità proprio «nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica amministrazione tra le cause di cessazione dei rapporti di locazione che escludono il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento»;

che nel caso di specie, trattandosi di contratto di locazione sorto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 392/1978, mai rinnovato, dovrebbe eventualmente trovare applicazione l'art. 69 della legge n. 392/1978 come successivamente modificato;

che detta norma disciplina in modo del tutto analogo all'art. 34 della legge n. 392/1978 i casi di esclusione del diritto del conduttore all'indennità di avviamento, né si ravvisa alcuna fondata ragione che possa giustificare una diversità di regolamentazione sul punto, con riguardo ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e quelli soggetti a quella ordinaria;

che pertanto anche per l'art. 69 della legge n. 392/1978 valgono le medesime censure di incostituzionalità già mosse all'art. 34 della legge n. 392/1978 dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto in particolare che il *factum principis* costituito dal provvedimento amministrativo, privando, *sine die* l'immobile dell'utilizzabilità economica, esclude ogni possibile arricchimento da parte del locatore in relazione all'incremento di valore dell'immobile per l'attività svolta dal conduttore;

che tale questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge n. 392/1978 e succ. mod., in relazione all'art. 3 della Costituzione, oltre che non manifestamente infondata per quanto sin qui detto, è anche rilevante per la decisione della presente causa, in cui si controverte dell'indennità di avviamento spettante o meno al conduttore per la mancata prosecuzione della locazione di un immobile per la cui sopravvenuta inabilità è stata emessa ordinanza di evacuazione totale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche, nella parte in cui pone a carico del locatore di immobile adibito ad uso non abitativo l'obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennità per avviamento commerciale anche nel caso in cui un provvedimento della p.a. abbia ordinato l'evacuazione totale dell'immobile, facendone così venir meno l'utilizzabilità economica;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Spoletto, 23 ottobre 1991

Il cancelliere: MONACELLI

N. 4

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal tribunale di Spoleto
nel procedimento civile vertente tra Massaroni Gaetano e Bianconi Sergio*

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Contratti soggetti a disciplina transitoria - Diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento - Previsione dei provvedimenti della p.a. (nella specie: ordinanza di sgombero per inabitabilità) come causa di cessazione del rapporto locativo, ma non come causa di esclusione del diritto all'indennità - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina, derivante a seguito di sentenza della Corte costituzionale, per i contratti soggetti a regime ordinario.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, e successive modificazioni).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

PREMESSO IN FATTO

che con ricorso depositato il 3 luglio 1991 Massaroni Gaetano proponeva appello avverso la sentenza del 7 marzo 1991, depositata il 30 aprile 1991, con la quale il pretore di Spoleto in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da Bianconi Sergio lo aveva condannato a pagare a quest'ultimo la somma di L. 19.200.000, oltre interessi, asseritamente dovute a titolo d'indennità per l'avviamento commerciale, relativamente alla locazione ad uso non abitativo di un immobile sito in Norcia;

che tra i numerosi motivi di impugnazione il Massaroni asseriva, in particolare, l'erroneità dell'appellata sentenza, perchè il primo giudicante aveva ommesso ogni esame, ritenendolo ininfluenza, in ordine alla sopravvenuta inagibilità dell'immobile a seguito dei noti eventi sismici del 1979 ed alla sussistenza dell'ordinanza di evacuazione totale del fabbricato, che conseguentemente era stata emessa dal sindaco di Norcia in data 28 settembre 1979, eventi che, a detta dell'appellante, avevano comportato la restituzione dei locali (pur dopo molte resistenze) da parte del conduttore;

RITENUTO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 3/1992).

92C0055

N. 5

*Ordinanza emessa il 28 ottobre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona
nel procedimento penale a carico di Bettoni Franco ed altro*

Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. avanzata nell'imminenza della scadenza dei termini - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta impossibilità di fissare nuovo termine per ulteriori indagini - Lamentata omissa previsione della facoltà per il g.i.p. di ordinare al p.m. la riapertura delle indagini per esercitare il potere di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. - Diversità di disciplina di tale potere prima e dopo la scadenza dei termini - Violazione dei principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e di «buon andamento dell'amministrazione della giustizia».

(C.P.P. 1988, art. 414).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti dei signori Franco e Matteo Bettoni, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 31 dicembre 1990;

Rilevato che in data 20 giugno 1991 il p.m. ha richiesto l'archiviazione;

Rilevato che con provvedimento in data 8 luglio 1991 questo magistrato ha restituito gli atti al p.m., disponendo l'espletamento di ulteriori indagini, espressamente specificate, e fissando per esso il termine di due mesi;

Rilevato che il p.m. ha ora chiesto di chiarire se, attesa l'avvenuta scadenza dei termini per l'espletamento delle indagini, in epoca successiva alla richiesta di archiviazione ma precedente l'adozione del provvedimento di questo ufficio, il nuovo termine fissato comporti implicita proroga della scadenza dei termini, ex art. 406 del c.p.p.;

OSSERVA

La richiesta del p.m. è opportuna, perché tale parte deve assicurarsi di procedere acquisendo elementi di prova poi legittimamente utilizzabili, e peraltro evidenzia una delle «assenze di disciplina» che purtroppo si vanno rilevando nella normativa afferente la conclusione della fase delle indagini preliminari. Il problema che deve essere affrontato è quello del rapporto tra la soggezione delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero ad un termine (iniziale, intermedio e finale) ed a tassative modalità procedurali per le sue eventuali proroghe, da un lato, e, dall'altro, il potere riconosciuto al giudice per le indagini preliminari di indicare con ordinanza al p.m. ulteriori indagini, ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il loro compimento (potere che per il rito di tribunale è attribuito dall'art. 409.4 del c.p.p. e per il rito pretorile è riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 26 settembre-12 ottobre 1990). In altri termini ci si chiede se vi sia o meno relazione, ed eventualmente quale, tra il termine delle indagini per il p.m. ex artt. 405 e 406 del c.p.p. ed il termine fissato dal g.i.p. nell'esercizio del suo potere integrativo.

La problematica è particolarmente delicata perché le implicazioni, che ciascuna delle soluzioni alternativamente prospettabili comporta, sono così numerose da determinare continue scelte sistematiche, proprie invero del legislatore più che dell'interprete.

La prima soluzione possibile, quella di ritenere il giudice per indagini preliminari del tutto svincolato dai termini ordinari per le indagini (soluzione che pare indicata nell'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino, in data 22 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40, prima serie speciale, del 9 ottobre 1991, pag. 31) ha un grave inconveniente sistematico. Infatti, poiché tra l'altro deve ritenersi fisiologicamente possibile che, in esito alle ulteriori indagini disposte dal g.i.p., si manifesti la necessità di andare oltre quel termine (sia su istanza del p.m., sia a seguito di nuovo provvedimento di reiezione della rinnovata richiesta di archiviazione), tale soluzione comporterebbe che unico limite invalicabile per il termine fissato dal g.i.p. (inizialmente o con eventuali provvedimenti successivi) sia quello prescrizione del reato in ordine al quale si procede.

La seconda soluzione ipotizzabile, quella di ritenere anche il giudice vincolato ai termini ordinari per le indagini (ex artt. 405 e 406 del c.p.p.), presenta altri, non meno gravi, inconvenienti.

In primo luogo dovrebbero essere superate una serie di questioni interpretative, oltretutto non necessariamente correlate tra loro, che presuppongono una continua «creazione sistematica» che, come accennato, sembra propria non dell'interprete ma del legislatore. Si pensi, ad esempio, alle questioni:

1) della permanenza del potere integrativo del giudice anche quando il provvedimento debba essere preso dopo la scadenza naturale del primo termine (sia perché lo stesso p.m. ha presentato la richiesta dopo tale scadenza, sia perché — pur in presenza di tempestiva richiesta del p.m. — di fatto al momento in cui il fascicolo è all'esame del giudice quel termine è decorso, come nella fattispecie che ci occupa);

2) dell'eventuale efficacia retroattiva della decorrenza del termine fissato dal g.i.p. (si da non avere soluzioni di continuità nel decorso complessivo);

3) della applicabilità o meno, in quanto compatibile, della normativa sulla proroga richiesta dal p.m.; in particolare la questione dell'avviso al sottoposto alle indagini. Il problema, che a giudizio di questo magistrato comunque non sorge nel rito di tribunale, giacché l'interessato che riceva l'avviso della fissazione dell'udienza ex art. 409.2 del c.p.p., è posto nelle condizioni di prevedere la possibilità di una «proroga implicita» o «d'ufficio» e di interloquire in merito, è invece presente nel rito di pretura, dove non vi è una udienza con la possibile partecipazione degli interessati. In questo rito occorrerebbe chiedersi se un qualche avviso dell'avvenuta proroga vada dato almeno al sottoposto alle indagini (certo non la notifica del provvedimento del giudice che, se correttamente motivato, dovrebbe contenere le concrete indicazioni istruttorie) e se, addirittura, il giudice non possa adottare la implicita proroga se non previamente manifestando ai soggetti procedurali (ma, come?) la sua intenzione, per consentire loro di esprimersi sul punto. Per completezza espositiva, va precisato che a giudizio di questo magistrato anche volendo configurare il contenuto dell'ordinanza espressione del potere integrativo del g.i.p. in termini di proroga implicita, nessun avviso dovrebbe essere dato al sottoposto alle indagini, né prima né dopo l'adozione del provvedimento. Infatti la *ratio* del previo avviso, stando anche alle relazioni accompagnatorie, non pare essere quella dell'informazione in ordine alla pendenza del procedimento dopo i primi sei mesi, bensì quella di consentire agli interessati di interloquire in ordine ad una richiesta del p.m.

Si può quindi sostenere che, in un procedimento ispirato al principio della «massima semplificazione», non solo in assenza di una richiesta del p.m. ma addirittura in presenza di una contraria manifestazione di volontà della parte pubblica, la valutazione effettuata d'ufficio dal giudice (momento giurisdizionale sottratto alla disponibilità e alla volontà delle parti) non richieda quale presupposto legittimante l'interlocuzione degli interessati al procedimento.

Ma, in secondo luogo, la seconda soluzione, quella di ritenere anche il giudice vincolato ai termini per le indagini posti negli artt. 405 e 406 del c.p.p., anche se fossero superate le questioni ora accennate, determinerebbe un inconveniente insuperabile (ed una soluzione di interpretazione ricostruttiva, per essere accolta deve essere sistematicamente ineccepibile): nel caso di richiesta di archiviazione alla scadenza della ultima proroga possibile (ai sensi dell'art. 407 del c.p.p.), il giudice per le indagini preliminari rimarrebbe sprossessato del potere di reiezione con integrazione probatoria, che invece l'art. 554 del c.p.p. ora gli attribuisce, senza limitazioni.

Vi è una terza soluzione possibile, che appare a questo magistrato sistematicamente corretta e rispondente ai principi ispiratori del nuovo codice. Deve essere prenesso che i termini di cui all'art. 407 del c.p.p. non sono termini di una nuova prescrizione generalizzata: ove sia motivatamente necessario proseguire le indagini, anche per lo stesso fatto e nei confronti dei medesimi soggetti, decorsi i termini di cui all'art. 407 del c.p.p. le indagini possono essere riaperte, con una nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 414 del c.p.p. Se si condivide questa impostazione (il legislatore ha invero separato la problematica della durata delle indagini, senza alcun limite temporale che quello prescrizione proprio di ciascun reato, dalla problematica della durata del singolo procedimento, identificato da uno specifico numero), diviene manifestamente contrastante con i principi costituzionali una limitazione non giustificata del potere di controllo e impulso del giudice determinata dal decorso dei termini di cui agli artt. 405 e 407 del c.p.p.

Orbene, la soluzione idonea per risolvere il problema di cui si discute e sistematicamente più in linea con i principi ispiratori del nuovo codice appare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 414 del c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari, richiesto di un'archiviazione che non condivida, di ordinare la riapertura delle indagini con una conseguente nuova iscrizione, a norma dell'art. 335, se siano scaduti i termini di cui agli artt. 405 e 407 del c.p.p.

Le norme della Costituzione, che possono essere indicate quali parametri per il giudizio di costituzionalità sembrano essere quelle di cui agli artt. 3 (diversa disciplina del potere d'integrazione ex art. 554, prima e dopo la scadenza dei termini ex artt. 405 e 407 del c.p.p., non rispondente ad una diversità di problematiche e situazioni giuridiche); 97 e 112 (se è vero che secondo l'autorevole giurisprudenza della Corte costituzionale il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ha riguardo prevalentemente al momento dell'inizio di tale azione, appare evidente che nel caso concreto norme che vogliono garantire il controllo di tale esercizio, anche secondo principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, quale è quella ex art. 554 dopo l'intervento della Corte, rimangono vanificate senza che ciò dipenda dal consapevole bilanciamento con altri principi costituzionalmente tutelabili). La rilevanza della questione nel presente procedimento è evidente. Ove la Corte accogliesse la proposta eccezione, questo giudice, revocando la propria ordinanza in data 8 luglio 1991, potrebbe archiviare il procedimento e contestualmente ordinare al p.m. di aprire altro procedimento per espletare le indagini ulteriori che sono necessarie (sussistendo quindi indubbiamente, l'esigenza di «nuove investigazioni»).

Debbono essere adottati i provvedimenti conseguenziali ordinatori, di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 414 del c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari di ordinare al p.m. la riapertura delle indagini, per esercitare il potere di cui all'art. 554.2 del c.p.p. (quale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990) una volta decorsi i termini di cui agli artt. 405, 406 e 407 del c.p.p.:

Sospende il presente procedimento;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai sottoposti alle indagini e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al p.m. ed ai Presidenti delle Camere del Parlamento, con la successiva immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Verona, il 28 ottobre 1991.

Il giudice per le indagini preliminari: CITTIRIO

N. 6

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal pretore di Ferrara
nel procedimento civile vertente tra Bronzetti Giuliana e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Titolare di pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti - Mancata previsione dell'integrazione al minimo in caso di cumulo con pensione di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S. - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe, attesa la costante giurisprudenza della Corte costituzionale intesa ad eliminare ogni preclusione dell'integrazione al minimo di più pensioni - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985, 1086 e 184 del 1988, 179, 502 e 504 del 1989 e 182/1990.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza, in funzione di giudice del lavoro nel procedimento iscritto al numero 130/91 r.g. lav. promosso da Bronzetti Giuliana (avv. D. Piana), contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., contumacc.

A scioglimento della riserva,

OSSERVA

1. — Con ricorso depositato in data 2 febbraio 1991 Bronzetti Giuliana, titolare di pensione I.N.P.S. cat. SO/Comm. n. 96000041 dal gennaio 74 e di reversibilità E.N.P.A.L.S. n. 30478 sempre dal gennaio 74, premesso che l'I.N.P.S., con atto 15 aprile 1985, le aveva comunicato la revoca dell'integrazione al minimo concessa sulla pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti purché titolare di altra pensione E.N.P.A.L.S.; che in data 13 aprile 1988 l'Istituto le aveva richiesto la restituzione della somma di L. 9.329.000 indebitamente percepite; che, nel frattempo, in data 25 febbraio 1986 aveva avanzato con esito negativo istanza per la riliquidazione della pensione di reversibilità al trattamento minimo secondo quanto previsto dalla sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale; che aveva infruttuosamente esperito le prescritte procedure per la composizione in sede amministrativa delle vertenze, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per chiedere che, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989, venisse dichiarata non ripetibile la somma di L. 9.329.000 per avere percepito senza dolo i relativi ratei di pensione e perché venisse dichiarato che aveva diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti dalla data della revoca e a mantenere l'importo della pensione così integrata.

All'udienza del 6 maggio 1991, accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S.

All'udienza del 26 novembre 1991 il procuratore della ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione cat. SO/Comm. in caso di contestuale titolarità di pensione di reversibilità E.N.P.A.L.S., qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Il pretore riservava la decisione.

2. — Dall'esame della documentazione in atti sembra potersi evincere che l'I.N.P.S., con atto 15 aprile 1985, abbia revocato alla pensionata l'integrazione al minimo sulla pensione SO/comm., avviando altresì le procedure per il recupero dell'indebitato, originariamente quantificato in L. 17.089.050 ed in parte già recuperato.

Successivamente l'I.N.P.S. richiedeva alla Bronzetti la restituzione della somma di L. 9.329.000 indebitamente percepita.

Nel frattempo la pensionata aveva avanzato istanza per ottenere l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità a carico della gestione commercianti a seguito della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale.

Da tale situazione di fatto nasce l'odierno contenzioso, incentrato su due distinte domande: la prima rivolta ad ottenere la declaratoria di non ripetibilità della somma indebitamente percepita ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/89; la seconda diretta a richiedere il riconoscimento della integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità, già concessa in precedenza ma poi revocata perché titolare di altra pensione E.N.P.A.L.S.

3. — Per quanto concerne questa seconda domanda, si osserva che la Bronzetti, titolare di pensione di reversibilità E.N.P.A.L.S. chiede l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione cat. SO/Comm. decorrente dal gennaio '74 e non integrata al minimo.

Durante la fase amministrativa l'I.N.P.S. ha respinto la domanda, assumendo che la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, cui la ricorrente aveva fatto riferimento, era applicabile soltanto alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In effetti la Corte costituzionale, pur avendo diverse volte dichiarato l'illegittimità dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (sentenze nn. 1086/1988, 179, 502 e 504 del 1989, 184/1988 e 182/1990), non ha mai preso parte in specifica considerazione la situazione oggetto del presente giudizio, concernente una pensionata titolare di pensione di reversibilità a carico della gestione speciale commercianti e di pensione di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S.

La questione sollevata appare rilevante perché non risulta che la Corte costituzionale abbia nelle citate sentenze dato applicazione all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al dichiarato scopo di eliminare la norma impugnata dall'ordinamento in tutte le sue possibili applicazioni e di evitare ulteriori pronunce di accoglimento.

Si rende quindi necessario rinnovare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 in relazione alla particolare combinazione di trattamento pensionistico oggetto del presente giudizio.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione di legittimità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, si deve richiamare la copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, che sul punto ha costantemente perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione della integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito, così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983, che ha disciplinato *ex novo* la materia.

Poiché anche l'ipotesi in esame sembra del tutto assimilabile alle fattispecie oggetto dei precedenti giudizi, ne dovrebbe conseguire che la residua operatività della norma per il caso in questione risulta incompatibile con il principio di eguaglianza.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 8 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

**Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità a carico della speciale gestione commercianti in caso di contestuale contitolarità di pensione di reversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S., qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito per violazione dell'art. 3 della Costituzione;*

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione, previa notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 27 novembre 1991

Il pretore: (firma illeggibile).

N. 7

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal tribunale di Asti
nel procedimento civile vertente tra Trifone Gino e S.a.s. «Sibo di Avallone Angelo e C.»*

Procedimento civile - Esecuzione per consegna e rilascio - Competenza in ordine alla sospensione dell'esecuzione non ancora iniziata - Attribuzione della stessa al giudice dell'esecuzione e non al giudice investito dell'opposizione al precetto - Ingiustificata disparità di trattamento fra esecutati a seconda della infruttuosità o meno del primo accesso - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., art. 623).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Causa civile r.g.-1941/1991 promossa da Trifone Gino (avv. Florio), contro la S.a.s. «Sibo di Avallone Angelo e C.» (avv. Nella).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti e il ricorso della convenuta in data 20 novembre 1991,

OSSERVA

La S.a.s. «Sibo di Avallone Angelo e C.», proprietaria degli immobili in questione per aggiudicazione all'asta pubblica in sede di esecuzione immobiliare contro Bondi Leonardo, ha azionato il titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento emesso dal g.e., nei confronti del predetto Bondi per ottenere il rilascio degli immobili; in sede di accesso l'ufficiale giudiziario rilevava la presenza di terzi detentori, fra i quali il Trifone, rappresentante del non meglio qualificato «Circolo Winner's»: il rilascio non veniva operato; con successivo ricorso al pretore di Asti la Sibò otteneva decreto con il quale il pretore, richiamato il disposto dell'art. 2923 del c.c., disponeva la prosecuzione dell'esecuzione nei confronti di cinque occupasse l'immobile; la Sibò, conseguentemente, notificava atto di precetto per il rilascio indirizzato al Trifone e questi proponeva opposizione all'esecuzione avanti al pretore di Asti, chiedendo la sospensione dell'esecuzione;

Il pretore, respinta l'istanza di sospensione, rimetteva la causa avanti il tribunale di Asti, competente per valore in ordine all'opposizione al precetto: riassunta la causa dal Trifone, questi, chiedeva ed otteneva dal presidente del tribunale la sospensione dell'esecuzione (nel frattempo preannunciata con la notifica da parte della Sibò dell'avviso *ex art. 608*, primo comma del c.p.c.), previa prestazione di cauzione di L. 20.000.000.

La Sibò, con l'istanza in esame, chiedeva al g.i. nel frattempo designato la revoca della sospensione, sotto due profili; la presente non costituirebbe «causa di opposizione all'esecuzione» non avendo il Trifone contestato la validità del titolo esecutivo (decreto di trasferimento), ma causa di mero accertamento, avente per oggetto il diritto alla detenzione da parte del Tribunale in forza di contratto di locazione ritenuto opponibile all'aggiudicataria Sibò; secondariamente, il presidente del tribunale non sarebbe stato competente a concedere la sospensione dell'esecuzione, sia perché il giudice competente a conoscere della causa di opposizione a precetto non è qualificabile come «Giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo» di cui all'art. 623 del c.p.c., sia perché, in ogni caso, essendo iniziata l'esecuzione per il rilascio (con la notifica dell'avviso *ex art. 608* del c.p.c.) la competenza esclusiva a disporre la sospensione spetterebbe unicamente al pretore quale giudice dell'esecuzione.

Rileva questo giudicante che gli assunti della Sibò in ordine alla natura della presente causa e all'avvenuto inizio dell'esecuzione del rilascio sono infondati: il Trifone, infatti, ha introdotto una vera e propria opposizione all'esecuzione *ex art. 615*, primo comma del c.p.c., in quanto destinatario dell'esecuzione stessa: ed infatti, la Sibò, proprietaria dei locali, ben avrebbe potuto far eseguire l'ordine di rilascio contenuto nel decreto di trasferimento nei confronti dell'esecutato, con l'immissione nel possesso ad opera dell'ufficiale giudiziario e l'ordine di quest'ultimo nei confronti del detentore di riconoscere la nuova proprietaria dei beni: la legittimità o meno della detenzione da parte del Trifone avrebbe potuto costituire oggetto di una diversa causa, o di mero accertamento introdotto dal Trifone, o di condanna al rilascio dei locali introdotta dalla Sibò sul presupposto dell'inesistenza di valido titolo a detenere.

Viceversa, con il provvedimento del 13 luglio 1991 il pretore, sollecitato in tal senso dalla Sibo, nell'ordinare che l'esecuzione avvenisse anche nei confronti del Trifone ha, seppure sommariamente, deliberato nel merito la questione dell'esistenza o meno di un valido titolo a detenere, e ha reso il Trifone destinatario passivo dell'esecuzione del rilascio; in tal modo il decreto di trasferimento e il predetto provvedimento pretorile hanno costituito un nuovo e diverso titolo esecutivo nei confronti del Trifone, al quale, non a caso, la Sibo ha notificato nuovo atto di precetto e, in seguito, nuovo avviso *ex art.* 608 del c.p.c. In tale situazione il Trifone, del quale era prospettata coattivamente la estromissione dai locali, quale destinatario diretto dell'esecuzione con il ricorso al pretore di Asti ha introdotto una causa di opposizione al precetto *ex art.* 615 del c.p.c. non per contestare la validità del decreto di trasferimento in capo alla Sibo, ma per contestare il diritto della stessa ad ottenere coattivamente il rilascio dei locali da parte di esso opponente esso Trifone il quale, a suo dire, vanterebbe idoneo e legittimo titolo a detenere l'immobile.

Il secondo assunto della Sibo, in base al quale l'esecuzione per rilascio nei confronti del Trifone sarebbe già iniziata, è errato; premesso che l'accesso compiuto dall'ufficio giudiziario era relativo all'esecuzione contro Bondi Lorenzo, debitore esecutato, e che l'esecuzione della cui opposizione ci si occupa è quella prospettata nei confronti del Trifone con la notifica del predetto e del titolo (decreto di trasferimento e provvedimento pretorile del 13 luglio 1991), occorre rammentare il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale l'esecuzione per rilascio non ha inizio con la notificazione dell'avviso *ex art.* 608 del c.p.c., ma con l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, primo atto avente natura giurisdizionale (si vedano, da ultimo, Cassazione III, n. 3457 del 27 maggio 1980, sezione III n. 6543 del 27 giugno 1990, sezione lavoro n. 7288 del 3 luglio 1991). Conseguisce che non sussiste la competenza del pretore, per essere iniziata l'esecuzione, in ordine alla istanza di sospensione.

Residua, pertanto, la tematica relativa all'art. 623 del c.p.c. posto che nel caso di specie trattasi di opposizione a precetto prima dell'inizio dell'esecuzione (e, si rileva per inciso, il pretore di Asti era incompetente fin dalla proposizione iniziale del ricorso da parte del Trifone, dovendo l'opposizione essere proposta con citazione avanti a questo tribunale - vedi Cass. n. 875 del 28 marzo 1970), ed in particolare la qualificazione di questo tribunale quale «giudice avanti il quale è impugnato il titolo esecutivo» che, secondo l'art. 623 del c.p.c., sarebbe competente a sospendere l'esecuzione.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'interpretare il predetto inciso della norma nel senso che essa individua solo il giudice avanti il quale è impugnata la sentenza avente efficacia esecutiva (vedi Cass. sez. III n. 2946 del 9 novembre 1973, sez. III n. 1185 del 24 aprile 1974, sez. III n. 1691 del 2 maggio 1975, sez. III n. 203 del 15 gennaio 1977, sez. III n. 4107 dell'11 settembre 1978, sez. III n. 4784 del 15 settembre 1979, sez. II n. 4219 del 20 giugno 1983), con la conseguenza di ritenere il giudice dell'opposizione a precetto non competente a conoscere dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.

Il sistema normativo delineato dagli artt. 623 e 624 del c.p.c., così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, comporta, a rigore, la conseguenza che l'ordinamento non contempla la possibilità di sospendere l'esecuzione prima del suo inizio quando l'opposizione *ex art.* 615, primo comma, del c.p.c. sia relativa ad esecuzione fondata sul titolo diverso dalla sentenza esecutiva impugnabile (si pensi, ad esempio, all'atto pubblico contenente obbligazioni pecuniarie, al verbale di conciliazione giudiziale, o al caso che ci occupa del decreto di trasferimento integrato da provvedimento pretorile di estensione dell'efficacia in ordine ai soggetti passivi).

Tale problema, avvertito dalla dottrina, è teoricamente suscettibile di tre possibili soluzioni interpretative: per la prima, l'art. 623 del c.p.c. si riferirebbe esclusivamente al giudice avanti il quale è proposta opposizione al precetto, con esclusione dei casi delle impugnazioni tipiche; per la seconda (conforme alla giurisprudenza della Cassazione) l'art. 623 del c.p.c. si riferisce solo alle impugnazioni tipiche; per la terza, la nozione di giudice avanti il quale è impugnato il titolo esecutivo deve essere intesa in senso ampio, per ricomprendere nel concetto di «impugnazione» qualunque riesame del titolo esecutivo, e quindi anche l'opposizione a precetto *ex art.* 615, primo comma, del c.p.c.

Per quanto il terzo orientamento risponda ad evidenti ragioni di equità e di economia processuale, lo stesso contrasta con il citato orientamento della Corte di cassazione la quale, portando alle estreme logiche conseguenze i suoi assunti, è giunta a ritenere che prima dell'inizio dell'esecuzione non sussisterebbe alcun potere di sospendere la stessa (si veda Cass. sez. III n. 4555 del 6 luglio 1983, in tema di sospensione di esecuzione non iniziata, concessa dal presidente del tribunale adito con opposizione a precetto, e sez. III n. 6543 del 27 giugno 1990, in tema di esecuzione per consegna e rilascio, secondo la quale le opposizioni e il correlativo potere di sospensione sono ammissibili solo dopo l'inizio dell'esecuzione a seguito di accesso dell'ufficiale giudiziario).

Non ignora questo g.i. che in due pronunce la Corte di cassazione, in tema di opposizione all'esecuzione per rilascio, ha statuito la competenza del pretore, quale giudice dell'esecuzione, a conoscere dell'istanza di sospensione, ma rileva che una (Cass. sez. III n. 137 del 26 gennaio 1962 in Foro It. 1962, I, 197) riguardava una fattispecie in cui l'esecuzione era iniziata con l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, mentre l'altra (Cass. sez. III n. 203 del 15 gennaio 1977) non affronta *ex professo* la tematica della iniziata esecuzione, e, oltre a contrastare con le successive citate pronunce (4555/1983 e 6543/1990), non pare facilmente conciliabile con l'art. 624 del c.p.c., secondo il quale il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione presuppone necessariamente che l'esecuzione sia iniziata (come si evince dal richiamo alle opposizioni *ex artt.* 615, secondo comma, e 619 del c.p.c.).

Pare a questo giudicante che l'impossibilità di sospendere la esecuzione per consegna e rilascio prima del suo inizio (cioè dell'accesso da parte dell'ufficio giudiziario) si presenti ingiustificatamente penalizzante per il debitore esecutato e contrastante con il principio sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Se si considera che l'esecuzione per consegna e rilascio avviene *unu actu*, con l'attività dell'ufficiale giudiziario di consegna della cosa mobile o di immissione nel possesso dell'immobile, e cioè che inizia e si compie contestualmente, e che, pertanto, dopo l'inizio dell'esecuzione la sospensione è del tutto inutile in quanto l'esecuzione stessa è già terminata, consegue che in tale tipo di procedura coattiva il debitore, che lamenti l'illegittimità del titolo e contesti il diritto del creditore a procedere, è totalmente sprovvisto della tutela cautelare costituita dalla sospensione prevista in linea generale dall'art. 624 del c.p.c. per tutte le procedure esecutive.

Né la peculiarità dell'esecuzione per rilascio pare giustificare l'esclusione della possibilità di sospensione, ché, al contrario, proprio la struttura procedimentale di tal esecuzione dovrebbe comportare la possibilità di sospensione prima del suo inizio (unica possibilità di concreta efficacia della cautela prevista dagli artt. 623 e 624 del c.p.c.), affrontando la situazione che si verifica per le altre forme di esecuzione forzata nelle quali, la previsione di una articolata, procedura che non si esaurisce *unu actu*, consente il dispiegarsi di concreta efficacia alla sospensione disposta dopo l'inizio dell'esecuzione.

Né varrebbe obiettare che anche l'esecuzione per rilascio potrebbe non esaurirsi *unu actu* al primo accesso (per la necessità dell'intervento della forza pubblica o di altre attività materiali coattive a fronte della resistenza dell'esecutato) consentendo, così, la proposizione dell'istanza di sospensione dopo l'inizio della esecuzione, trattandosi di mera circostanza di fatto, che non inficia la problematica giuridica in questione; al contrario, sotto questo profilo, sarebbe ravvisabile anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione posto che verrebbe a crearsi una ingiustificata disparità di trattamento tra l'esecutato che, ottenendo l'infruttuosità del primo accesso, potrebbe proporre istanza di istanza di sospensione e l'esecutato che, per mera situazione di fatto (si pensi alla consegna di cosa mobile di facile apprensione e al rilascio di fondo non chiuso) vedrebbe l'esecuzione esaurirsi al primo atto dell'ufficiale giudiziario senza possibilità di ottenere la sospensione a fronte della illegittimità lamentata con l'opposizione a precetto.

Ritiene, pertanto, questo g.i. che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 del c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, proposta opposizione a precetto con il quale è annunciata l'esecuzione per consegna o rilascio, il giudice competente a conoscere dell'opposizione sia competente a sospendere l'esecuzione non ancora iniziata.

La questione di legittimità costituzionale è prospettata nei precedenti termini in quanto pare conforme ad esigenze di logicità ed economia processuale che prima dell'inizio dell'esecuzione competente a conoscere dell'istanza di sospensione sia il giudice dell'opposizione al precetto piuttosto che il giudice dell'esecuzione, in quanto il primo è a conoscenza dei motivi dell'opposizione, e ciò coerentemente a quanto l'ordinamento già prevede per «l'impugnazione del titolo esecutivo» *ex art.* 623 del c.p.c. e per l'opposizione all'esecuzione iniziata *ex artt.* 615, secondo comma e 619 del c.p.c. ove competente è il giudice dell'esecuzione al quale deve essere proposta l'opposizione (*ex art.* 624 del c.p.c.), salva la successiva rimessione *ex art.* 616 del c.p.c. al giudice competente per valore.

Per quanto riguarda la rilevanza della questione, il g.i. osserva che questo tribunale di Asti è investito della causa di opposizione a precetto per rilascio la cui esecuzione non è iniziata, che il presidente del tribunale, in veste surrogatoria del g.i. non ancora designato, ha concesso la sospensione dell'esecuzione, che questo g.i., successivamente designato, è chiamato a decidere sulla conferma e sulla revoca del predetto provvedimento di sospensione (potere che in linea processuale sussiste, in analogia a quanto costantemente statuito dalla Corte di cassazione in ordine alla revocabilità e modificabilità da parte del g.e. delle ordinanze che decidono sulle istanze di sospensione), e che la decisione che questo g.i. è richiesto di adottare dipende dalla sussistenza o meno del potere di concedere la sospensione da parte di questo tribunale, e quindi dalla rilevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 del c.p.c. che, allo stato della sua portata normativa come delineata dalla Corte di cassazione, esclude tale potere.

Poiché la prospettata questione di legittimità costituzionale rileva unicamente in punto sospensione dell'esecuzione, e che incide sulla prosecuzione del giudizio di merito relativo alla opposizione al precetto, viene sospesa unicamente la decisione di questo g.i. sull'istanza prosposta dalla convenuta con il ricorso del 20 novembre 1991 e, a fronte della necessità di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, viene ordinata la formazione di copia autentica degli atti medesimi per la prosecuzione del giudizio di merito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 623 del c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice adito nella causa di opposizione a precetto in relazione ad esecuzione per consegna o rilascio possa, prima dell'inizio dell'esecuzione, sospendere l'esecuzione medesima;

Ordina a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (previa estrazione di copia autentica degli stessi per la prosecuzione del giudizio di merito), nonché la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Riserva all'esito della decisione della Corte costituzionale ogni provvedimento in ordine all'istanza formulata dalla convenuta con il ricorso del 20 novembre 1991;

Si comunichi alle parti.

Addì, 27 novembre 1991

Il giudice istruttore: DIOMEDA

Depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 novembre 1991.

Il collaboratore di cancelleria: AVIDANO

92C0058

N. 8

Ordinanza emessa il 20 maggio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 gennaio 1992) dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Buccelli Luigi ed altri

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidità - Limite massimo di reddito per il diritto alla pensione - Mancata esclusione dal computo del reddito lordo degli arretrati percepiti dal lavoratore, per compensi di lavoro subordinato, e dall'assicurato per prestazioni previdenziali - Ingiustificato deterioro trattamento del lavoratore che ha percepito in ritardo dette somme, rispetto al lavoratore che le ha percepite puntualmente - Incidenza sul principio di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità, non giustificabile in base al principio di «economicità» affermato con le sentenze della Corte costituzionale nn. 177/1986 e 110/1988 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 1067/1988.

(R.D. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. in persona del presidente *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, via della Freza, 17, presso gli avvocati Valerio Mercanti, Luigi Maresca e Antonio Cotronea che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente, contro Buccelli Luigi, De Rosa Luigi, Esposito Clemente e Velvi Armando, intimati, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Napoli in data 3 luglio 1989, dep. il 17 novembre 1989 (r.g. n. 1585/89);

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20 maggio 1991 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Genghini;

Udito l'avv. Maresca;

Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Chirico che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi i lavoratori resistenti deducevano di essere dipendenti della S.p.a. Snia B.P.D. in cassa integrazione a zero ore e di fruire di pensione di invalidità; l'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 8 della legge n. 638/1983, ritenendo che il tetto di riferimento fissato in L. 10.765.950 fosse stato superato, dapprima sospendeva la pensione, poi ripristinata, e successivamente procedeva al recupero di quanto riteneva dovuto da ognuno dei lavoratori; secondo i lavoratori, invece, erroneamente l'I.N.P.S. aveva considerato superato il tetto, non tenendo conto per l'anno 1983 non potevano conteggiarsi anche le mensilità relative ai mesi di novembre e dicembre del 1982 percepite successivamente, e, pertanto, chiedevano la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Si costituiva l'I.N.P.S. che resisteva alla domanda.

Il pretore di Napoli accoglieva le domande.

Contro questa sentenza proponeva ricorso l'I.N.P.S. deducendo che il cit. art. 8 della legge n. 638/1983 non distingue tra redditi percepiti e riferiti all'anno di percezione, e altri redditi riferentisi ad anni precedenti, e, inoltre, che, secondo il cit. art. 8, occorre avere riguardo al reddito lordo.

Si costituivano i lavoratori ed eccepivano che il reddito sottoposto a tassazione separata, per espressa disposizione di legge non concorre a determinare il reddito annuo.

Il tribunale rigettava il gravame, in quanto riteneva applicabili l'art. 12, lett. *m*), del d.P.R. n. 597/1973, secondo cui gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti sono soggetti a tassazione separata e quindi non concorrono alla formazione del reddito relativo al periodo in cui sono stati effettivamente percepiti; rilevava inoltre come la Snia avesse indicato per ciascun dipendente un reddito lordo inferiore al minimo previsto per l'anno in discussione.

Contro questa sentenza ha presentato ricorso l'I.N.P.S.

MOTIVI DELLA ORDINANZA

Con l'unico mezzo, il ricorrente si duole per la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.-l. n. 463/1983 convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983 (art. 360, numeri 3 e 5 del cod. proc. civ.), non avendo considerato che l'art. 8 non si riferisce esclusivamente al reddito da lavoro dipendente, ma anche a quello da lavoro autonomo o professionale o da impresa, onde non possono applicarsi soltanto le regole stabilite in materia fiscale per i redditi da lavoro dipendente; inoltre il limite fissato dalla norma, per il reddito aliunde percepito, è tale in quanto oltre il medesimo la pensione di invalidità perde la caratteristica di sostegno alle esigenze primarie del lavoratore e della sua famiglia; ne consegue che occorre aver riguardo a quanto effettivamente introitato nell'anno solare; d'altra parte il computo del reddito secondo il criterio di cassa è stato confermato legittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 1067/1988) ai fini della determinazione del reddito per la maggiorazione degli assegni familiari; si rileva infine il travisamento di fatto che si risolve in un difetto di motivazione, con riferimento al superamento del limite stabilito dalla legge sommando tutti gli emolumenti lordi effettivamente percepiti nell'anno 1983.

Ai fini della decisione, dovendo applicarsi alla fattispecie l'art. 10 r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983, n. 638, occorre porsi, anche di ufficio, la questione di costituzionalità della citata norma, in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, in quanto non prevede specificamente che nella determinazione del tetto di riferimento, fissato in L. 10.765.950, non si debbono computare gli arretrati percepiti dal lavoratore, per compensi di lavoro subordinato, o dall'assicurato, per prestazioni previdenziali.

La rilevanza della questione è evidente, posto che, qualora la Corte costituzionale affermasse la illegittimità costituzionale della norma «in quanto non esclude dal reddito lordo annuo, quanto percepito come arretrati da lavoro dipendente o da trattamento previdenziale», ne discenderebbe la conseguenziale legittimità della decisione del tribunale impugnata, pur con diversa motivazione; mentre nel caso contrario si dovrebbe accogliere la impugnazione dell'I.N.P.S. che sulla attuale formulazione della norma si fonda.

Si deve a questo riguardo ricordare come la definizione legale di «arretrati» discende dall'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che prevede per gli stessi la tassazione separata con l'aliquota prevista dal successivo art. 86, e che questa suprema Corte ha affermato che devono considerarsi tali quelli comunque corrisposti in un periodo di imposta successivo a quello di debenza, anche per mera mancanza di fondi da parte del datore di lavoro o per ritardo nella procedura di liquidazione; ad esempio i ratei di pensione, che siano percepiti dopo il 1° gennaio 1974, cioè della introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, vanno equiparati agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, e restano assoggettati alla detta imposta, secondo il criterio della tassazione separata (Cass. 3 maggio 1986, n. 3019, 5 luglio 1986, n. 4423, 22 gennaio 1987, n. 564).

La stessa espressione «reddito lordo» è specificamente deducibile dall'art. 11 del cit. d.P.R. n. 597/1973, e, secondo la costante interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa suprema Corte, deve intendersi con riferimento al reddito considerato prima delle ritenute fiscali, compresi i redditi di cui agli artt. 4 (redditi altrui imputabili al soggetto) e 5 (redditi prodotti, in forma associata) dello stesso d.P.R.

Deve tenersi conto che, secondo l'art. 7 citato, «l'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 12, 13 e 14 per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente»; d'altra parte occorre avere riguardo alla particolare estensione ed assimilazione alla categoria del reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 47, e si deve sottolineare come il reddito da impresa sia esplicitamente escluso dalla tassazione separata in tutte le sue componenti (art. 12, primo comma).

Ciò a sottolineare la diversificazione esistente nella disciplina del reddito da lavoro, rispetto alle diverse fonti di reddito, che, in non ultima analisi, è attuazione nel sistema legislativo dei principi generali di tutela del lavoro di cui all'art. 35 della Costituzione.

Per quanto poi attiene ai redditi da lavoro autonomo, si deve osservare come la loro disciplina, ai fini che qui interessano, include esplicitamente le ipotesi di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 12, le quali, qualora, beninteso, non siano componenti del reddito di impresa, rientrano anche esse esplicitamente nella previsione normativa della tassazione separata.

Ma la elaborazione interpretativa dei principi fatta in materia tributaria, non è suscettibile di applicazione in materia previdenziale, posto che può ritenersi diritto «vivente» che, ad esempio, il principio di progressività delle aliquote contributive, dettato per il sistema fiscale, non è estensibile al sistema di contribuzione previdenziale (Cass. 15 maggio 1990, n. 4146, 5 aprile 1990, n. 2820, 27 febbraio 1988, n. 2096, 15 gennaio 1988, n. 281, 17 gennaio 1983, n. 408, 23 aprile 1982, n. 2513, 28 giugno 1979, n. 3642) avendo il detto sistema contributivo carattere solidaristico e non connotazioni tributarie (Cass. 7 aprile 1988, n. 2769); inoltre i contributi unificati in agricoltura non sono oneri di carattere fiscale, ma prestazioni pecuniarie aventi riferimento al sistema previdenziale (Cass. 25 marzo 1971, n. 850, 10 giugno 1968, n. 1786), così come si evince anche dall'art. 7 del d.-l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41, per il quale «dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano, disposta dall'art. 12, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al r.d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138» (Cass. 12 gennaio 1984, n. 265, 9 gennaio 1984, n. 148, s.u. 28 ottobre 1983, n. 6375, 22 febbraio 1983, n. 1323); sporadiche decisioni di contenuto diverso, si sono avute ma limitatamente ad applicazioni in materia processuale o procedimentale.

Neppure possono ritenersi direttamente applicabili le norme in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, alla materia previdenziale, in generale, ed a quella della pensione di invalidità, in particolare, soltanto perché il cit. art. 8 del d.-l. n. 463/1983 prevede al secondo comma che «per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'I.N.P.S., con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114»; dichiarazione che, peraltro, evidentemente non potrebbe che avere lo stesso contenuto dei certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette e, pertanto, dovrebbe distinguere il reddito relativo al periodo di imposta dai redditi soggetti a tassazione separata.

A tale interpretazione sono di ostacolo, oltre ai cennati principi che non consentono di estendere alla materia previdenziale la elaborazione giurisprudenziale e dottrina in materia tributaria, il fatto che si tratta di un richiamo alla legge n. 114/1977 di contenuto delimitato alla sola dichiarazione autocertificatoria, e pertanto di un richiamo alla legge fiscale meramente indiretto, e di contenuto esclusivamente probatorio.

La sentenza n. 1067 del 6 dicembre 1988 della Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 2, secondo comma, del d.-l. 17 aprile 1984, n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984, n. 219, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione degli assegni familiari, ricomprendono nel calcolo annuale del reddito familiare complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente al periodo di paga in corso, anche gli emolumenti relativi ad anni anteriori e soggetti a tassazione separata, escludendo soltanto i trattamenti di fine rapporto.

Riteneva la Corte che «poiché il rapporto (tra i flussi salariali nella famiglia ed il reddito familiare complessivo assoggettabile all'imposta personale sul reddito, non inferiore al 70 per cento) deve essere verificato anno per anno in base alle risultanze delle dichiarazioni annuali dei redditi dei componenti il nucleo familiare, è ragionevole che nel coacervo dei redditi, da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno della maggiorazione di cui è causa, siano compresi anche gli arretrati di retribuzione percepiti nel periodo di paga considerato, posto che essi pure concorrono ad integrare la disponibilità di mezzi economici della famiglia in tale periodo». Saggiunge la motivazione della Corte: «Se non fossero conteggiati nell'anno di percezione, i redditi soggetti a tassazione separata dovrebbero essere conteggiati nell'anno di maturazione. Ma questa soluzione in primo luogo contrasterebbe con la *ratio* della legge, in quanto la spettanza della maggiorazione in quell'anno verrebbe determinata in base alla capacità economica potenziale, non effettiva, della famiglia; in secondo luogo offenderebbe il principio di economicità, addossando all'I.N.P.S. l'onere di rifare i calcoli per quell'anno e provvedere alle rettifiche conseguenti, e ai lavoratori l'obbligo di restituire le somme che risultassero non spettanti».

Ancorché possa ritenersi pacifica la natura previdenziale degli assegni familiari erogati dall'I.N.P.S. (Cass. 8 marzo 1986, n. 1567 e 2 ottobre 1985, n. 4775), non sembra che i principi affermati dalla Corte delle leggi in tema di assegni familiari, siano senz'altro recepibili in materia di pensione di invalidità.

Si deve infatti sottolineare la differenza esistente nella intrinseca natura degli assegni familiari rispetto alla pensione di invalidità, nonché la del tutto difforme situazione soggettiva che tali prestazioni previdenziali presuppongono.

Gli assegni integrano una «maggiorazione», cioè una integrazione, di un trattamento, retributivo o previdenziale (art. 4 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114), che, per effetto dei familiari a carico, potrebbe risultare non del tutto sufficiente, e pertanto in eventuale violazione dell'art. 36 della Costituzione.

Diversamente la pensione di invalidità (secondo la denominazione adottata nella legislazione in vigore prima della legge 12 giugno 1984, n. 222) ed ora, con la legislazione vigente, la pensione di inabilità, presuppongono accertata, una situazione di insufficienza reddituale che già era quasi assoluta (riduzione a meno di un terzo), e che in base alla formulazione dell'art. 2 della legge n. 222/1984, è divenuta assoluta («assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa»), ed è inoltre «subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione».

Ne discende che mentre gli assegni familiari sono rivolti ad impedire che, per effetto del carico familiare (Cass. 26 novembre 1977, n. 5167), il trattamento retributivo o previdenziale del lavoratore, in astratto non insufficiente «ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, possa risultare in concreto, in relazione alla particolare situazione familiare; al disotto del cennato limite di sufficienza, diversamente la previgente pensione di invalidità, e ancor più la pensione di inabilità di cui all'art. 2 della citata legge n. 222/1984, presuppongono una situazione conclamata di bisogno come conseguenza della invalidità e della inabilità (cfr. *ex pluris*, Cass. 7 marzo 1983, n. 1667, e, da ultimo, 16 febbraio 1990, n. 1167; cfr. inoltre, a contrario, Cass. 18 dicembre 1985, n. 6484). Da tempo in realtà questa suprema Corte ha sottolineato come la determinazione delle condizioni a cui è subordinato il sorgere del diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali, per conformarsi al disposto dell'art. 38 della Costituzione, deve essere basata sulla «sicura» esistenza «di mezzi adeguati alle esigenze di vita» del lavoratore, proprio «in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria», e cioè corrispondente ad una situazione del lavoratore che escluda il bisogno della prestazione previdenziale (cfr., ad es., Cass. 17 gennaio 1972, n. 127). Pertanto le discipline legislative succedutesi nel tempo a tutela di questa particolare condizione, debbono ritenersi puntuale applicazione dei principi di uguaglianza e di solidarietà solennemente sanciti dagli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Ed invero assicurare all'inabile i mezzi di vita, è sicuramente il solo modo per rimuovere quelle condizioni di bisogno che costituirebbero altrimenti «ostacoli di ordine economico e sociale» limitative di fatto della sua libertà e della sua eguaglianza con gli altri cittadini, e, inoltre, che certamente «impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; ciò vale anche per «i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere» di cui all'art. 38 della Costituzione.

Qui giova sottolineare che è risultato accertato in fatto che i mezzi dei quali disponeva l'interessato erano intrinsecamente tali da non essere sufficienti per vivere, e che soltanto in quanto in un determinata annualità erano confluiti anche gli arretrati di alcune annualità precedenti, ne era risultato un «reddito complessivo» eccedente il limite posto dalla legge, e conseguentemente l'I.N.P.S. aveva disposto di recuperare quanto nel frattempo erogato. Ed è evidente che la «sovabbondanza» di reddito in un anno, per effetto della percezione degli arretrati relativi ad annualità precedenti, era assorbita (e, neppure integralmente, compensata) dalle più gravi necessità derivate all'assicurato dalla mancata percezione di quanto dovuto; è intuitivo a quali onerosi rimedi ricorra in tal caso un piccolo risparmiatore, ed è ben nota al riguardo la evoluzione della giurisprudenza di questa suprema Corte con riferimento all'art. 1224 del cod. civ.

Ma in tal guisa, ove la disciplina cennata dovesse produrre gli effetti invocati dall'istituto ricorrente, si determinerebbe una situazione di disparità di trattamento di soggetti in identica situazione e posizione soggettiva, per effetto di un elemento del tutto estraneo alla condotta dell'interessato, del tutto casuale, se addirittura non riferibile proprio al soggetto obbligato (il che, nell'ambito del grande numero di assistiti, potrebbe persino assumere rilevanza statistica), quale è la percezione di emolumenti arretrati. Anzi, a ben vedere, nel caso in esame i lavoratori dei quali si tratta erano doppiamente incolpevoli della situazione prodottasi: una prima volta allorché erano stati posti in cassa integrazione per disoccupazione involontaria, ed una seconda volta allorché la integrazione salariale, in luogo di essere corrisposta puntualmente, perveniva, per più annualità, in ritardo; in unica soluzione:

È invero intuitivo che appare del tutto irragionevole una disciplina legislativa, la quale, in presenza di due soggetti nella identica situazione di invalidità o addirittura di inabilità, e che siano altresì, nel tempo, percettori del medesimo reddito complessivo, ma par i quali tuttavia questo reddito risulti diversamente distribuito a causa del fatto che uno solo di essi percepisca ritardatamente una parte dei redditi pregressi (per cause certo a lui non imputabili), esclusa quest'ultimo soggetto dal trattamento previdenziale per le annualità nelle quali, per effetto della cennata ritardata percezione degli emolumenti, risulta superata la soglia massima di reddito complessivo fissata dalla legge.

Una siffatta disciplina, invero, oltre ad apparire lesiva del principio della parità di trattamento, a parità di situazioni giuridiche, di cui all'art. 3 della Costituzione, è fortemente sospetta di contrasto con lo stesso art. 38 della Costituzione, atteso che, fissati nella legge alcuni parametri di condizione fisica e di situazione soggettiva economica, dai quali discendono determinati trattamenti previdenziali in osservanza della norma costituzionale, individua poi una eccezione a tale disciplina, per un fatto del tutto estrinseco alla reale situazione soggettiva dell'assistito, quale la percezione di arretrati.

Avviene cioè che la Costituzione fissa solennemente dei principi di tutela, in osservanza dei quali la legge determina in concreto quali siano le condizioni soggettive in presenza delle quali sorge il diritto ad ottenere quella tutela; poi, si verifica un occasionale ritardo nella erogazione di quanto dovuto, e, per effetto della sommatoria al momento della percezione, «contabilmente» in quella annualità il reddito risulta superiore alla soglia di legge, ed il diritto anzidetto ne risulta sospeso.

Un fatto, a ben vedere, che lungi dal prospettare una situazione di miglior favore, individua uno stato ulteriore di maggior bisogno, posto che, al di là di ogni intuitiva considerazione in ordine alla, solo parziale, reintegrazione del danno dovuto alla svalutazione ed al ritardo nell'adempimento, non è revocabile in dubbio che economicamente appare preferibile la condizione di colui che abbia percepito puntualmente le sue spettanze, rispetto al soggetto che, a parità di reddito e di ogni altra circostanza, percepisca invece in ritardo alcune annualità. Con la conseguenza, macroscopicamente ingiusta, che la disciplina legislativa sarebbe più favorevole non al soggetto in condizione svantaggiata, ma a quello che versa in una situazione sostanzialmente migliore: e ciò nell'ambito di una legislazione rivolta a soccorrere i lavoratori e gli assicurati che si trovano in una situazione di bisogno.

Vi è un ulteriore motivo di irrazionalità della disciplina della pensione di invalidità quale risultante dalla modifica disposta con il d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, come convertito con modificazioni, nella legge n. 638/1983: l'art. 8 al primo cpv., infatti, commisura l'«importo lordo annuo» all'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni anno, ma in tal guisa pone in essere un raffronto tra entità eterogenee, atteso che le tredici mensilità anzidette si riferiscono necessariamente a quanto percepibile nell'arco di tempo di un anno, mentre la inclusione nel reddito inteso come «importo lordo annuo», include emolumenti che si riferiscono ad annualità arretrate, e pertanto il confronto ed il riferimento sono tra entità temporalmente non omogenee.

Ulteriore elemento di irrazionalità si coglie anche con riferimento alla disciplina di cui all'art. 429, terzo comma, del cod. proc. civ. ed alle somme dovute dal datore di lavoro per rivalutazione monetaria; tali somme (delle quali, come noto, si esclude la natura risarcitoria da fatto illecito: Cass. 2 febbraio 1985, n. 717), sono soggette, all'atto del pagamento, alla ritenuta di acconto (art. 23, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), con applicazione, ove il credito originario si riferisca a pregressi periodi di imposta, dell'aliquota propria del sistema di tassazione separata di cui agli artt. 12, lett. D), e 13, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; ma evidentemente di tali somme, anch'esse percepite in ritardo a causa dell'inadempimento totale o parziale del datore di lavoro (ove dovesse ritenersi legittima la formulazione legislativa secondo la interpretazione che sostiene la impugnazione nel presente ricorso, e che innegabilmente appare fondata sulla formulazione letterale della legge), dovrebbe tenersi conto ai fini della determinazione del reddito complessivo da considerare per l'attribuibilità della pensione di invalidità.

Non resta che esaminare gli argomenti di cui alla citata sentenza n. 1067/1988 della Corte costituzionale.

Occorre valutare separatamente i due cennati argomenti, per stabilire se gli stessi siano suscettibili di spiegare la loro influenza anche nella fattispecie in esame.

Va tuttavia innanzi tutto posto in evidenza il divario concettuale esistente tra la maggiorazione degli assegni familiari e la pensione di invalidità.

A tal fine è sufficiente considerare che, a prescindere dal dato generico che in entrambi in casi si versa nell'ambito di una prestazione di natura previdenziale, mentre l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità presuppongono, come si è visto, una situazione di bisogno dell'assicurato, e questa ne costituisce condizione ineliminabile perché sorga il diritto, diversamente per gli assegni familiari si versa in un ambito che è di mera integrazione ed adeguamento delle spettanze lavorative (o previdenziali) al fine di renderle adeguate alla situazione familiare dell'avente diritto; si può affermare che mentre il trattamento di invalidità è rivolto a rimuovere una situazione di bisogno verificatasi per effetto

della malattia, l'assegno familiare impedisce che una situazione di bisogno possa generarsi per effetto del mancato adeguamento delle spettanze del lavoratore o dell'assicurato, alla maggiore entità delle esigenze familiari; si tratta di una integrazione o di una maggiorazione rivolta ad impedire che la presenza di familiari a carico rendano insufficiente quanto percepito, determinandosi, per l'effetto, una situazione di bisogno. Vi è tra le due prestazioni la differenza che corre tra un rimedio ad una situazione di bisogno in atto, ed una integrazione rivolta ad impedire che una situazione potenzialmente lesiva, possa divenirlo in concreto.

La norma limitativa del diritto per gli assegni familiari (art. 6, primo e terzo comma del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79 e art. 2, secondo comma, del d.-l. 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984, n. 219) è diversa da quella limitativa della pensione (art. 10 del r.d. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risultante per effetto del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638): la prima, considera esplicitamente «il reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed equiparati a carico, nonché dai figli maggiorenni conviventi, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga»; la seconda, invece, nega l'attribuzione della pensione di invalidità, o, se attribuita, ne sospende la corresponsione, qualora l'assicurato o il pensionato «siano percettori di reddito da lavoro dipendente» o «da lavoro autonomo, o professionale, o d'impresa per un importo lordo annuo» che sia «superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno», senza alcun riferimento al periodo di imposta.

Per quanto attiene alla possibilità di conteggiare i redditi nell'anno di maturazione, anziché in quelli di percezione, a ben vedere, ciò non darebbe luogo ad una valutazione della condizione individuale in base alla «capacità economica potenziale», cioè meramente prognostica, ma ad una capacità effettiva e realizzata, ancorché accertata in tempo successivo.

Ben vero che ciò imporrebbe di «rifare i calcoli», ma la incidenza di tale ricalcolo sui criteri di «economicità» della gestione, non appare decisiva, e per diverse ragioni.

La Corte costituzionale ha fatto ricorso al concetto di «economicità» nelle sentenze n. 177 del 7 luglio 1986, n. 431 del 3 dicembre 1987, n. 110 del 26 gennaio 1988, n. 127 del 2 febbraio 1988, sempre inteso come «economicità di gestione»; nella sentenza n. 177 succitata, si trattava del potere surrogatorio statale, in riferimento ai soggetti di autonomia speciale, con riguardo al coordinamento in materia di spesa sanitaria, finalizzato «ad assicurare maggiore economicità di gestione delle singole strutture», e si riteneva illegittima la disciplina affermativa del potere surrogatorio, pur se finalizzata ad assicurare tale «maggiore economicità di gestione delle singole strutture»; nella successiva sentenza n. 431 su precisata, in ordine ad una questione sollevata con riguardo alla incoerenza e difetto di univoca omogeneità di ripartizione degli oneri relativi alla contribuzione sociale di malattia (art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41), riteneva la infondatezza della stessa «in quanto il sistema, pur frammentizzato, risulti, nei suoi collegamenti con i pregressi interventi legislativi, l'ultimo definitivo anello di congiunzione per l'attuazione di una disciplina che assicuri puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri, ed in cui alla generale contribuzione corrisponda un servizio fruibile dall'intera collettività e improntato ad efficienza, correttezza ed economicità di gestione»; nella sentenza n. 110/1988 succitata, era affermata la manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 13 della legge istitutiva dell'E.N.E.L. (n. 1643 del 6 dicembre 1962) che escludeva il trasferimento all'ente del personale assunto dopo il 1° gennaio 1962, essendo la *ratio* della norma rivolta a «determinare con certezza gli organici dell'ente pubblico secondo un principio di economicità della gestione»; infine nella citata sentenza n. 127/1988 non era considerata illegittima la disciplina (art. 4, lett. f), del d.-l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1974, n. 46) che attribuiva all'Ente Porto di Napoli la discrezionale determinazione del corrispettivo per l'approdo, posto che non si trattava di controprestazione, ma del «risultato della valutazione del singolo servizio reso nel quadro globale dell'economicità della gestione e dell'efficiente e produttivo impiego del bene stesso».

Come si vede soltanto nella sentenza n. 177/1986 si pone la economicità in diretta relazione alla disciplina legislativa, al fine di accertare se possa costituire *ratio* giustificativa di una limitazione della sfera soggettiva (nel caso addirittura pubblica), e si esclude che la finalità di una maggiore economicità possa rendere legittima una «puntuale e penetrante ingerenza nella sfera di autonomia speciale», soprattutto allorché il potere surrogatorio statale è «espressione di funzione di coordinamento non connessa direttamente alla tutela del valore costituzionale della salute». Cioè non basta il fine di perseguire una maggiore economicità per ledere i limiti di attribuzioni, specialmente se non vi è diretta connessione con la tutela di valori costituzionali.

Principio che nella sua assoluta chiarezza, non si vede come potrebbe non applicarsi anche alla fattispecie in esame.

Nelle altre sentenze, il richiamo alla economicità è solo indiretto, e non costituisce il fondamento per affermare la legittimità costituzionale della disciplina in ordine alla quale era stata sollevata la questione.

Nel caso in esame, inverò, il collegamento tra la posizione soggettiva, il diritto alla prestazione previdenziale, di rilievo costituzionale (art. 38 della Costituzione), e la economicità della gestione da parte dell'I.N.P.S., appare indiretto; posto che, innanzi tutto, è opinabile, ed anzi si deve escludere, che i «ricalcoli» delle posizioni individuali in occasione della percezione di arretrati, debbano avvenire manualmente e caso per caso; in realtà è ben noto che l'I.N.P.S. è titolare delle apparecchiature e dei programmi (c.d. hardware e software) informatici più avanzati esistenti nella pubblica amministrazione, né potrebbe essere diversamente per la gestione di un così grande numero di assistiti; è evidente che al fine di compiere tali calcoli, si dovrebbe predisporre, *una tantum*, un programma che alla percezione di arretrati (sottoposti ovviamente a contribuzione), provveda altresì a computare la somma con quanto già percepito nelle annualità di maturazione, stabilendo se, per effetto di ciò, si sia verificato il superamento, in quella annualità, della soglia legale di reddito massimo al fine di mantenere il diritto al trattamento previdenziale. La incidenza dei costi di una siffatta programmazione, tenuto conto della enorme quantità di assistiti rispetto alla quale dovrebbe ripartirsi, non appare inverò neppure statisticamente rilevante e non è certo tale da incidere sulla economicità della gestione.

Inoltre, proprio per la esiguità della incidenza *pro capite*, non appare in nessun caso tale da giustificare la lesione di un principio fondamentale di tutela, quale quello posto dall'art. 38 della Costituzione, attraverso una disciplina che appare fortemente sospetta di essere altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, quanto meno, come nel caso in esame, con riferimento a fattispecie di particolare difficoltà dei destinatari, quali sono evidentemente quelle riguardanti lavoratori in cassa integrazione guadagni e titolari di pensione di invalidità (o di inabilità).

Infine, il criterio della economicità, introdotto, con l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, nella nostra legislazione con riferimento alla gestione delle imprese a partecipazione statale (delle quali è appena il caso di sottolineare la differenza con riguardo all'ente pubblico previdenziale, che, ovviamente non ha tra le sue finalità la produzione di profitti), appare difficilmente conciliabile, nella fattispecie in esame, con il principio di cui al primo comma dell'art. 97 della Costituzione. Ed infatti, ove si ritenesse che in fattispecie analoghe a quelle oggetto del ricorso, per realizzare la economicità della gestione dell'I.N.P.S. debbano essere sacrificati i diritti soggettivi degli assistiti, cioè, in concreto, produrrebbe il trasferimento in capo agli assicurati delle conseguenze dannose degli effetti del cattivo (in quanto ritardato) funzionamento dell'istituto previdenziale, il che certo non contribuirebbe a che «siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

Consegue a quanto esposto che non appare manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 10 del r.d. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, dell'art. 8 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto non prevedono la esclusione dal computo del reddito lordo degli arretrati da lavoro dipendente o da prestazioni previdenziali ed il ricalcolo invece con riferimento agli anni nei quali erano maturati; occorre pertanto sospendere il procedimento e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla questione, disponendo che la cancelleria provveda alle comunicazioni e notifiche come per legge.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 10 del r.d. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risultante per effetto del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto non escludono dal reddito lordo annuo quanto percepito dal lavoratore o dall'assicurato a titolo di arretrati, sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dispone la notifica della ordinanza alle parti, al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione lavoro della Corte suprema di cassazione, in Roma il 20 maggio 1991.

Il presidente: FANELLI

Il consigliere, est.: GENGHINI

N. 9

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal pretore di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Ribul Alfier Serafina e I.P.E.A.A.*

Edilizia residenziale pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Occupazione senza titolo - Decreto di rilascio - Ricorso al pretore del mandamento in cui sorge l'alloggio - Competenza prevista con legge provinciale - Denunciata violazione del principio della riserva statale in materia giurisdizionale e processuale.

(Legge provincia Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, artt. 5, decimo comma, e 12, secondo comma).

(Cost., art. 108).

IL PRETORE

Ha pronunciato nel giudizio n. 1437/1990 r.g.c. promosso da Ribul Alfier Serafina, contro l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano (I.P.E.A.A.), la seguente ordinanza.

Con ricorso 7 luglio 1990 la ricorrente Ribul Alfier Serafina propose opposizione, a norma dell'art. 12 della legge provinciale 23 maggio 1973, n. 13, innanzi a questo pretore avverso il decreto, privo di data, notificato il 27 giugno 1990, del presidente dell'I.P.E.A.A. di rilascio dell'alloggio in Bolzano, via Sassari n. 24/4, perché occupato senza titolo.

La ricorrente sollevò in via preliminare, per quanto qui interessa, questione di costituzionalità dell'art. 12 della citata legge provinciale n. 13/1977 in relazione all'art. 108 della Costituzione, mentre l'istituto convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del pretore adito richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione attualmente prevalente (Cass., s.u., 21 aprile 1989, n. 1908).

Orbene, questo pretore ritiene l'eccezione di incostituzionalità rilevante e non manifestamente infondata.

Si premette che la legislazione statale in materia (d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) prevede per l'ipotesi di decadenza dall'assegnazione (art. 11) il ricorso al pretore, mentre in relazione alle diverse ipotesi di annullamento (art. 16) e revoca (art. 17) dell'assegnazione, nonché di rilascio per occupazione senza titolo (art. 18) non contiene disposizioni processuali, dovendosi in tali ipotesi pertanto individuare il giudice competente in applicazione dei principi generali in materia di ripartizione della giurisdizione e della competenza.

La legge provinciale di Bolzano per contro, al citato art. 12, relativo al provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo, richiama al secondo comma l'art. 5 della stessa legge, che sostituisce l'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e che così dispone al decimo comma: «contro il decreto del presidente dell'Istituto l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni della notificazione del decreto».

La legge provinciale prevede quindi la giurisdizione dell'a.g.o. e la competenza del pretore in relazione ai giudizi di opposizione al decreto di rilascio per occupazione senza titolo degli alloggi I.P.E.A.A.

Orbene, mentre la rilevanza della questione non è dubbia, giacché è proprio a norma dell'art. 5, decimo comma, della legge provinciale n. 13/1977, richiamato dal secondo comma dell'art. 12 della stessa legge, che si radica la competenza (in senso lato) di questo pretore, deve ritenersi altresì la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 12 e 5 della legge in esame in relazione all'art. 108 della Costituzione, ai sensi del quale ogni competenza in materia giurisdizionale e processuale è riservata alla legge dello stato (cfr. sentenze Corte costituzionale 14 aprile 1976, n. 81, 20 giugno 1988, n. 727, 7 luglio 1988, n. 767 e 28 dicembre 1990, n. 594, contra ord. 7 luglio 1988, n. 893), e ciò non soltanto nel caso in cui la legge regionale (o provinciale) si discosta dalla disciplina statale, ma anche quando riproduce la medesima disciplina statale (quest'ultima ipotesi ricorre nel caso dell'opposizione alla pronuncia di decadenza dall'assegnazione ove la legge provinciale (art. 5 della legge n. 13/1977) riproduce sostanzialmente la norma statale (art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972).

Ritiene comunque doveroso questo pretore, per l'occasione, denunziare la drammatica incertezza del diritto venutasi a determinare in relazione alla descritta legislazione statale che sovente finisce per risolversi, per l'esistenza di stretti termini di decadenza, in una vera e propria carenza di tutela del cittadino (testimonianza oltremodo eloquente ne è la nota giurisprudenza della Corte di cassazione, senza parlare di quella dei giudici di merito e di quelli amministrativi, che in tema di giurisdizione ha avuto modo nel ventennio di applicazione della legge in questione di sostenere tutto ed il contrario di tutto: — si vedano, tra le tante, Cass. nn. 2581/1979, 6000/1982, 5238, 5249 e 5933 del 1985, 4571/1988,

1908/1989 e 3252/1990 —), che ben potrebbe giustificare il riesame della decisione n. 100/1979 di codesta Corte (e dell'ordinanza n. 64/1983), alla luce dell'evoluzione del principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale e del principio di cui all'art. 24 della Costituzione.

Si fa, infine, presente che il tribunale di Bolzano con ordinanza 22 febbraio-1° giugno 1991 ha sollevato analoga questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 5, decimo comma, e 10, ultimo comma, della legge provinciale n. 13/1977.

P. Q. M.

Dichiara rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo comma, e 5, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, il secondo sostitutivo dell'art. 46 della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, per contrasto con l'art. 108 della Costituzione, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dichiara a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa, al presidente della giunta provinciale nonché al presidente del consiglio provinciale di Bolzano.

Bolzano, addì 17 ottobre 1991

Il pretore: MAYR

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 1991.

Il collaboratore di cancelleria: GERDA

92C0060

N. 10

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal pretore di Bolzano
nel procedimento civile vertente tra Lucchi Moreno e I.P.E.A.A.*

Edilizia residenziale pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Occupazione senza titolo - Decreto di rilascio - Ricorso al pretore del mandamento in cui sorge l'alloggio - Competenza prevista con legge provinciale - Denunciata violazione del principio della riserva statale in materia giurisdizionale e processuale.

(Legge provincia Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, artt. 5, decimo comma, e 12, secondo comma).

(Cost., art. 108).

IL PRETORE

Ha pronunciato nel giudizio n. 1607/1990 r.g.c. promosso da Lucchi Moreno contro l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano (I.P.E.A.A.), la seguente ordinanza.

Con ricorso 23 luglio 1990 la ricorrente Lucchi Moreno propose opposizione, a norma dell'art. 12 della legge provinciale 23 maggio 1973, n. 13, innanzi a questo pretore avverso il decreto 27 giugno 1990, notificato il 21 luglio 1990, del presidente dell'I.P.E.A.A. di rilascio dell'alloggio in Bolzano, viale Europa n. 174/12, perché occupato senza titolo.

Il ricorrente sollevò in via preliminare, per quanto qui interessa, questione di costituzionalità dell'art. 12 della citata legge provinciale n. 13/1977 in relazione all'art. 108 della Costituzione, mentre l'istituto convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del pretore adito richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione attualmente prevalente (Cass., s.u., 21 aprile 1989, n. 1908).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 9/1992).

92C0061

n. 11

Ordinanza emessa il 18 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1992) dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Pelizzari Maria Antonella e la u.s.l. XII, Genova 4

Regione Liguria - Sanità pubblica - Previsione di un contributo a titolo di rimborso spese (di importo variabile a seconda del reddito del nucleo familiare) per gli aventi titolo all'assistenza ospedaliera residenti nei comuni della Liguria ricoverati in istituti di cura ubicati nel territorio nazionale o in ospedali o istituti di cura in uno stato estero con i quali non esistono convenzioni, per essere sottoposti ad intervento o a prestazioni di alta specializzazione che non possono essere tempestivamente o adeguatamente soddisfatti presso strutture pubbliche o private convenzionate - Mancata previsione dell'obbligatorietà del rimborso integrale della spesa per prestazioni sanitarie di alta specializzazione eseguite all'estero perché non tempestivamente o adeguatamente fornite dalle strutture nazionali pubbliche o private convenzionate - Mancata previsione della parità di trattamento degli assistiti indipendentemente dalle condizioni economiche - Ingiustificato deterioramento degli assistiti che debbano sottoporsi a prestazioni sanitarie fornite solo all'estero (rimborsati parzialmente) rispetto a quelli che debbano sottoporsi a prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie nazionali pubbliche o private convenzionate (rimborsati totalmente) - Incidenza sul diritto alla salute - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 992/1988.

(Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 25, ultimo comma; legge regione Liguria 14 dicembre 1976, n. 41, art. 1).
(Cost., artt. 3 e 32).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Pelizzari Maria Antonella, elettivamente domiciliata in Genova in via S. Lorenzo, 15/5; presso lo studio dell'avv. Antonio Rocca che la rappresenta e difende, attrice, contro la XII unità sanitaria locale, Genova 4, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Genova, via Bacigalupo, 4/17, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Borneto.

Il collegio, udito il relatore, osserva quanto segue.

È incontestato fra le parti, e risulta del resto della documentazione prodotta:

a) che nel corso del 1988 la Pelizzari venne tre volte ricoverata presso la London Clinic di Londra dove venne sottoposta ad intervento di colectomia (ed altri connessi);

b) che il ricorso in via d'urgenza a tale struttura sanitaria era stato giudicato necessario dai medici della divisione gastroenterologica degli ospedali Galliera di Genova in ragione della gravità della malattia della Pelizzari e dell'alta specializzazione del prof. Nicholls della London Clinic;

c) che la competente u.s.l., stante il parere favorevole del collegio di esperti di cui all'art. 1 della l.r. 14 dicembre 1976, n. 41, ammise la Pelizzari al contributo a titolo di rimborso spese previsto da tale disposizione di legge;

d) che fu corrisposto alla Pelizzari l'importo di L. 9.952.435 contro una spesa documentata di circa L. 35.000.000;

e) che l'importo del rimborso venne determinato dalla u.s.l. in applicazione delle direttive contenute nella nota n. 64808/AO della regione Liguria, tenuto conto del reddito del nucleo familiare della Pelizzari, senza che fosse contestato l'importo della spesa indicato e documentato.

L'attrice riconosce espressamente (si vedano le note di replica alla conclusionale avversaria) che l'u.s.l. ha agito usando correttamente i propri poteri discrezionali e correttamente applicando la normativa regionale, ma chiede che questa sia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Ne consegue, a giudizio del collegio, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta: l'attrice non fa valere un interesse legittimo, ma chiede che le sia riconosciuto il diritto soggettivo al rimborso integrale della spesa sostenuta per sottoporsi ad intervento presso la London Clinic.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'attrice appare rilevante giacché proprio in forza della norma impugnata è stata all'attrice medesima rimborsata soltanto una parte della spesa di cui trattasi.

La questione, poi, pare al collegio non manifestamente infondata.

L'art. 25, ultimo comma, della legge n. 833/1978 demanda alla legge regionale la disciplina dei casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.

L'art. 1 della l.r. 14 dicembre 1976, n. 41, stabilisce che gli aventi titolo all'assistenza ospedaliera residenti nei comuni della Liguria che si ricoverano in istituti di cura ubicati nel territorio nazionale o in ospedali o istituti di cura di uno Stato estero, con i quali non esistono convenzioni, per essere sottoposti ad intervento o prestazioni di alta specializzazione che non possono essere tempestivamente o adeguatamente soddisfatti presso strutture pubbliche o private convenzionate, possono richiedere un contributo a titolo di rimborso spese.

Il contributo è deliberato tenuto conto del parere di un collegio di esperti in ordine alla sussistenza delle condizioni anzidette e tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente in relazione alle spese inerenti l'intervento o la prestazione. È pertanto evidente come la disposizione di legge in esame non preveda, quanto meno in ogni caso, il rimborso integrale della spesa; il che è appunto accaduto per la Pelizzari in ragione del livello di reddito del suo nucleo familiare.

Ora, considerato che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è stato ripetutamente affermato che il bene della salute umana rappresenta, in forza dell'art. 32 della Costituzione, un diritto primario e fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (cfr. sentenza n. 992/1988), non sembrano manifestamente infondate le argomentazioni svolte dalla difesa della Pelizzari secondo cui:

a) il servizio sanitario dovrebbe garantire l'anticipazione o quanto meno il rimborso integrale della spesa a tutti gli assistiti prescindendo dal prendere in considerazione il reddito del singolo ammalato, atteso che ciascun cittadino è gravato da imposte in base alla propria capacità contributiva;

b) vi è disparità di trattamento, con conseguente violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, tra gli assistiti che hanno necessità di prestazioni sanitarie fornite solo all'estero e quelli per i quali il bene primario della salute può essere invece idoneamente tutelato presso le strutture sanitarie nazionali, pubbliche o convenzionate, essendo noto che le cure ospedaliere, interventi chirurgici compresi, sono tuttora gratuiti per tutti gli assistiti. Parrebbe invero più razionale e rispettosa degli artt. 3 e 32 della Costituzione una previsione legislativa che equiparasse il trattamento sotto il profilo economico del malato che deve essere curato all'estero a quella del malato che può essere efficacemente curato presso le strutture del servizio sanitario nazionale, in particolare sotto il profilo dell'eventuale contribuzione dell'interessato in ragione del livello del proprio reddito. Tanto più ove si consideri che gli interventi sanitari di alta specializzazione all'estero possono essere particolarmente costosi (ma il loro numero non è certo molto elevato) talché l'assistito che pur fruisca di un reddito medio o medio-alto (specie se, come è ben possibile, non disponga di capitali) può trovare nel disposto della norma di legge impugnata, un ostacolo insormontabile alla tempestiva ed efficace tutela della propria salute.

A giudizio del collegio il sindacato della Corte costituzionale deve investire anche il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 833/1978 in quanto questo, demandando alla legge regionale la previsione di forme straordinarie di assistenza indiretta, non stabilisce l'obbligatorietà del rimborso integrale delle spese per prestazioni sanitarie di alta specializzazione eseguite all'estero perché non tempestivamente o adeguatamente fornite dalle strutture nazionali pubbliche o private convenzionate, né impone parità di trattamento sotto il profilo economico nei sensi di cui sopra si è detto con riferimento alla norma regionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate nei sensi e' per le ragioni indicate in parte motiva, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, ultimo comma, della legge n. 833/1978 e della legge regione Liguria n. 41/1976 in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della giunta regionale della Liguria, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere e al Presidente del consiglio regionale della Liguria.

Genova, addì 18 giugno 1991

Il presidente: BALLINI

n. 12

Ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dalla pretura di Velletri, sezione distaccata di Genzano di Roma, nel procedimento penale a carico di Cantatore Alessandro ed altri

Processo penale - Dibattimento - Richiesta di patteggiamento da parte di uno dei coimputati - Consenso del p.m. - Ritenuta impossibilità di separazione dei processi per previsto nocumento all'accertamento dei fatti - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di pronunciare sentenza *ex art. 444*, a dibattimento concluso, anche nel caso di consenso del p.m. al rito speciale - Disparità di trattamento rispetto al caso in cui il p.m. non abbia prestato il consenso.

(C.P.P. 1988, artt. 444 e 448).

(Cost., art. 3).

IL PRETÒRE

All'udienza del giorno 8 ottobre 1991 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3071/91 contro Cantatore Alessandro e Mammetti Cristina, imputati, entrambi del reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, del c.p. per essersi impossessati in concorso tra loro ed al fine di trarne profitto, di una autovettura Audi 80 TD targata Roma 17701T, sottraendola a Silvestri Salvatore che l'aveva lasciata parcheggiata sulla pubblica via, esposta alla pubblica fede, facendo uso di mezzo fraudolento. In Genzano di Roma il 28 aprile 1989;

Attesa la richiesta di applicazione della pena *ex art. 444* del c.p.p. formulata da Mammetti Cristina e letti gli atti del fascicolo del p.m., di cui si è ordinata l'esibizione ai sensi dell'art. 135 delle disp. att. del c.p.p.:

Ritenuta la necessità di promuovere d'ufficio un giudizio di legittimità costituzionale in merito ai poteri del giudice del dibattimento in punto di separazione dei processi allorquando più imputati siano tratti a giudizio e alcuni di essi chiedano il patteggiamento;

O S S E R V A

Sono tratti a giudizio due imputati.

Uno dei due imputati ha fatto domanda di applicazione della pena *ex art. 444* del c.p.p.

La richiesta sembra meritevole di accoglimento sotto il profilo della congruità della pena.

Per pronunciare la sentenza *ex art. 444* del c.p.p. si deve necessariamente ordinare la separazione dei processi, atteso che tale sentenza va emessa sulla base degli atti.

La norma che dispone in materia di separazione dei processi, cioè l'art. 18 del c.p.p., attribuisce al giudice la relativa facoltà quando nei confronti di uno o più imputati è possibile pervenire prontamente alla decisione. A tale ipotesi potrebbe dunque ricondursi in astratto quella di una richiesta di applicazione della pena *ex art. 444* del c.p.p.

Senonché la facoltà di separare i processi *ex art. 18* del c.p.p. è attribuita al giudice all'udienza preliminare, mentre nulla è detto per il caso in cui la richiesta sia fatta al dibattimento. Per contro le ipotesi che possono dare luogo all'ordinanza di separazione nella fase dibattimentale sono espressamente contemplate in tutte le altre lettere che compongono l'art. 18 del c.p.p.

In base al principio ermeneutico *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* se ne dovrebbe ricavare che il legislatore non consente al dibattimento la separazione dei processi per i motivi di cui alla lett. a) dell'art. 18 del c.p.p.

Parallelamente a questo ostacolo normativo-formale, esistono, nel caso di specie, motivi sostanziali che sconsigliano la separazione dei processi: ricorre, cioè, l'ipotesi prevista dalla prima parte del primo comma dell'art. 18 del c.p.p., poiché la riunione (ma meglio si dovrebbe dire «la non separazione») dei processi sembra assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

La separazione dei processi (che, se non ci si inganna, è indispensabile al fine di pronunciare, sulla base degli atti, sentenza *ex art. 444* del c.p.p. nei confronti di un imputato, procedendo a giudizio nei confronti dell'altro) è dunque preclusa dalla legge, in astratto (a motivo di quanto si ricava dalla disposizione dell'art. 18, lett. a), del c.p.p.), ed è preclusa, in concreto, dalla assoluta necessità di mantenere i processi riuniti (art. 18, prima parte, del c.p.p.).

Se le premesse sono corrette sembra ravvisarsi nella fattispecie una violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, atteso che per il solo fatto che il giudice ritiene la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti, e in mancanza di una disposizione che autorizzi la separazione dei processi all'udienza dibattimentale per le ragioni di cui all'art. 18, lett. a), l'imputato si vedrebbe privato della possibilità di beneficiare del trattamento di favore previsto dalle norme sul patteggiamento.

Il sistema sarebbe fatto salvo ove il giudice avesse la facoltà di pronunciare la sentenza *ex art. 444* del c.p.p., dopo avere proceduto al dibattimento, ma tale facoltà non è riconosciuta al giudice se non quando il p.m. abbia negato il consenso e non anche quando lo abbia prestato.

Da quanto osservato sembra dunque doversi dubitare della legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il giudice, analogamente a quanto stabilito per il caso di dissenso ingiustificato, possa, anche quando il p.m. abbia dato il consenso, procedere a dibattimento e pronunciare la sentenza *ex art. 444* all'esito dello stesso, in tutti i casi in cui una pronuncia, resa, sulla base degli atti, nei confronti di una parte dei coimputati, previa separazione dei processi, nuocerebbe in modo assoluto all'accertamento dei fatti.

La questione è rilevante poichè nella fattispecie la riunione dei processi (*rectius* la non separazione dei processi) sembra assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 448 del c.p.p. nei sensi di cui in motivazione per la sospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio.

Il pretore: FERRAIUOLO

Il collaboratore di cancelleria: PAGLIA

92C0063

N. 13

Ordinanza emessa il 22 ottobre 1991 dalla pretura di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, nel procedimento penale a carico di Andolfo Francesco ed altro

Processo penale - Atti introduttivi al dibattimento - Costituzione di parte civile non preventivamente citata - Ammissione di prove richieste da tale parte - Lamentata omessa previsione di termine per esame da parte degli imputati - Violazione del principio di parità delle parti - Compressione del diritto di difesa - Violazione dei principi della legge delega.

(C.P.P. 1988, art. 493, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 77; legge 14 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dirett. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza penale a carico di Andolfo Francesco e Andolfo Pierandrea imputati in concorso tra loro del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985.

FATTO

Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato indicato per avere eseguito opere edilizie consistenti nella pressoché integrale ricostruzione di edificio sito in strada Scanelli di Bardolino in totale difformità dalla concessione edilizia rilasciata dal sindaco di Bardolino in data 9 gennaio 1990, n. 148.89, per opere di risanamento conservativo in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale *ex* legge n. 1497/1939.

All'odierno dibattimento si è costituita la parte civile chiedendo l'ammissione di prove testimoniali vertenti su circostanze diverse da quelle indicate dalle altre parti nelle rispettive liste di cui all'art. 468 del c.p.p.

Malgrado l'opposizione della difesa degli imputati il pretore ha ritenuto di ammettere le prove richieste dalla parte civile in forza dell'art. 493, terzo comma, del c.p.p. in quanto il mancato deposito della lista è apparso imputabile all'omessa citazione della parte offesa per l'udienza dibattimentale.

La difesa degli imputati ha quindi chiesto un breve rinvio per poter esaminare le prove dedotte per la prima volta dalla parte civile.

Il p.m. e la parte civile si sono opposte alla richiesta di rinvio.

DIRITTO

Per quanto esposto appare rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 del c.p.p. nella parte in cui permette la acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468, quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente, ma non prevede la possibilità per le altre parti di richiedere un termine per l'esame delle nuove istanze di acquisizione probatoria anche quando, come è il caso, queste introducano nuovi temi di indagine.

Ritiene infatti il pretore che la richiesta di rinvio formulata dalla difesa degli imputati non possa essere accolta alla luce della vigente normativa stante il disposto dell'art. 493 cit., che detta possibilità non prevede, e l'insuscettibilità di applicazione analogica dell'art. 519 del c.p.p. che disciplina la facoltà di chiedere un termine a difesa nelle ipotesi affatto diverse di contestazioni suppletive e di modifica della imputazione.

Pertanto la possibilità di acquisire prove non indicate nella lista di cui all'art. 468 del c.p.p. compromette il principio del contraddittorio processuale e lede i diritti delle parti, diverse da quella parte che se ne è avvalsa, che si vedono private della possibilità di usufruire dei due giorni previsti dall'art. 567 del c.p.p. per esaminare le deduzioni avversarie ed approntare un'ideale linea difensiva e/o accusatoria.

La norma in esame crea quindi un'ingiustificata disparità di trattamento fra le parti, in contrasto con la direttiva di cui al punto 3) dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, risultando svantaggiata quella che, per circostanze a se estranee, vede ammessa l'acquisizione di prove richieste per la prima volta in sede predibattimentale.

Nel caso di specie la menomazione del diritto alla difesa degli imputati appare addirittura imputabile a fatto della pubblica accusa che ha omesso la citazione della parte lesa costituitasi parte civile.

L'esclusione della possibilità di richiedere un termine di almeno due giorni nel giudizio pretorile, per l'esame delle nuove istanze di acquisizione probatoria proposte ai sensi dell'art. 493, terzo comma, del c.p.p. appare pertanto di dubbia legittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà di chiedere un termine per l'esame delle prove ammesse ai sensi del terzo comma dello stesso articolo e vertenti su circostanze diverse da quelle già indicate nelle liste depositate ai sensi dell'art. 468 del c.p.p. in relazione ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 324 e 77 della Costituzione (in riferimento alla direttiva di cui all'art. 2, punto 3, della legge n. 81/1987).

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Caprino Veronese, addì 22 ottobre 1991

Il pretore: **ARDITO**

N. 14

Ordinanza emessa il 5 novembre 1991 dalla pretura di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento penale a carico di Angeletti Ubaldo

Reati e pene (singoli reati) - Pubblicazioni e spettacoli osceni - Detenzione, finalizzata alla vendita, di videocassette a contenuto osceno - Configurabilità del reato, secondo il giudice *a quo*, nonostante la giurisprudenza contraria della Cassazione, anche ove la detenzione sia riservata (nel caso di specie: detenzione delle videocassette in locale diverso da quello di esposizione al pubblico) - Prospettata irragionevolezza, con violazione dei principi di offensività del reato, di tassatività delle norme penali (per la omessa indicazione delle modalità della detenzione) e della funzione rieducativa della pena.

(C.P., art. 528).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25 e 27).

IL PRETORE

Letti gli atti del proc. pen. n. 3136/91 a carico di Angeletti Ubaldo, nato a Macerata il 23 agosto 1955, residente ivi Borgo S. Giuliano, 200, imputato del reato di cui agli artt. 81 e 528 del codice penale perché, nella sua qualità di socio accomandatario della ditta Videoshop S.a.s. di Angeletti esercente attività di noleggio e vendita di videocassette, deteneva, per farne commercio o distribuzione, n. 38 videocassette, acquistate presso la Blue Movie S.r.l. di Milano, contenenti immagini che offendono il comune senso del pudore e, quindi, oscene. In Civitanova Marche il 21 settembre 1990;

Premesso che nel corso dell'adunanza dibattimentale è emerso che l'imputato deteneva le videocassette a contenuto osceno in un locale diverso e separato da quello di vendita delle normali videocassette, allo scopo di consegnarle solo a quei clienti che ne avessero fatto esplicita richiesta;

OSSERVA

Il tema della tutela penale del buon costume costituisce, senza alcun dubbio, uno dei terreni più accidentati del diritto penale, in considerazione delle diverse possibili valenze attribuibili alla tutela in esame. Si pensi all'approccio relativistico, in cui la valutazione del pudore deve tenere conto degli atteggiamenti etico-sociali più diffusi in un certo momento storico; ovvero alla visione deontologica che tende ad «assolutizzare» il pudore alla stregua di un valore obiettivo. In ogni caso la costante attenzione verso il concetto di buon costume, deriva soprattutto dalla circostanza che esso rientra nel novero dei valori esplicitamente menzionati e garantiti dalla Costituzione. Ne sono derivate ampie e controverse discussioni sulla individuazione della portata definitoria del concetto che svolge la funzione di limite alla libertà di manifestazione del pensiero.

Non è questa la sede più opportuna per ripercorrere i termini del dibattito. Appare, invece, più importante sottolineare come la gran parte della dottrina e della giurisprudenza siano pervenute ad una conclusione di indubbio rilievo: di considerare, cioè, il limite posto all'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione con il buon costume in senso penalistico, relativo alla sola sfera sessuale, estrapolandolo dal contesto di concetti più vaghi e sfumati come quello di pubblica moralità.

La individuazione del buon costume sessuale, concepito fondamentalmente come tutela del pudore e dotato di rilevanza costituzionale, non sta certo a garantire la univocità del concetto.

Al contrario: essendo estraneo ad una moderna democrazia, connotata da un relativismo assiologico espressivo del pluralismo delle idee, l'intento di imporre valori assoluti sulla scorta di un'etica precostituita, si rende necessaria una comprensione storico-relativistica della categoria del buon costume. Una lettura, cioè che assegna alla tutela penale una finalità meramente «conservativa» dei livelli di costumatezza esistenti. Lo Stato, in altre parole, non è legittimato a ricorrere allo strumento penale per affermare modelli etici di condotta, o per promuovere un miglioramento complessivo del costume. I principi (costituzionali) di tolleranza ideologica e di protezione delle minoranze si frappongono come insormontabili ostacoli. Non a caso, del resto, la tematica dei reati sessuali ha rappresentato — nel contesto degli studi sul bene giuridico — un punto privilegiato di interesse riguardo alla determinazione dei limiti del potere punitivo statale.

La recente, rinnovata attenzione verso le funzioni del bene giuridico, ha condotto al recupero di una importante istanza critica che si traduce nell'idea che la libertà personale non possa subire limitazioni, attraverso l'irrogazione della pena, in presenza della violazione di beni dotati di minore valore. Non si tratta di rispolverare, per pregiudizio ideologico, i fondamenti della filosofia illuministica (che peraltro hanno disegnato una parabola non del tutto coerente con l'originaria impostazione).

Nel nostro ordinamento, è la legge fondamentale — la Costituzione — a «segnare» il volto dell'illecito penale. Facendo proprie raffinate elaborazioni dottrinali, la Corte costituzionale ha recentemente evidenziato il profilo funzionale desumibile dal principio della riserva assoluta di legge in materia penale, affermando che «la Costituzione, nel riservare al legislatore le scelte criminalizzatrici, impone criteri sostanziali di scelta e precise direttive di politica criminale», facendo proprio «il principio illuministico per il quale il di più di libertà soppressa costituisce un abuso» (v. sentenza n. 487/1989).

La discrezionalità del legislatore risulta pertanto vincolata e va esercitata in funzione di un unico scopo: «l'assicurazione delle condizioni minime del vivere democratico» (v. sent. cit.). La Corte aggiunge, infine, che i principi di sussidiarietà, proporzionalità e frammentarietà dell'intervento penale costituiscono le direttive di politica criminale che debbono orientare il legislatore sulle scelte criminalizzatrici.

Sebbene le ricostruzioni del bene giuridico in chiave costituzionale non si sottraggano a fondate censure di eccessiva rigidità in punto di prefigurazione di una gerarchia di valori, l'idea guida resta senz'altro condivisibile: il potere punitivo si legittima (è giustificato) solo se tende a impedire la commissione di fatti produttivi di «danni sociali».

Anche in tema di tutela del buon costume, pertanto, la repressione penale deve risultare circoscritta a fatti socialmente dannosi.

Certo: non si possono sottovalutare le difficoltà di far emergere un possibile effetto dannoso in presenza di un oggetto di tutela dello spessore essenzialmente ideale, calato all'interno di disposizioni costruite con il ricorso ad elementi normativi extragiuridici dotati di presaria efficacia descrittiva. Purtuttavia spetta alla dottrina e, in particolare, alla giurisprudenza il merito di aver fatto progressivamente emergere elementi di dannosità sociali sulle condotte di trasgressione al buon costume sessuale.

In tema di protezione del pudore si sta consolidando un orientamento che configura il «comune sentimento» come tutela della libertà da intromissioni in assenza di un preventivo consenso del destinatario dell'atto o dell'oggetto a contenuto erotico.

In tal modo — come è stato acutamente sostenuto — si verifica una sorta di attrazione della tutela del pudore nell'ottica della protezione di un bene tradizionale: il bene della libertà personale, in una delle sue tante sfaccettature, «cioè come diritto ad essere protetti dalle molestie provocate dal dover assistere, contro la propria volontà, ad atti o rappresentazioni di contenuto sessuale» (così Fiandaca, *Problemativa dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, 1984, 106).

Si tratta — come è evidente — di uno sforzo ermeneutico che punta a rendere maggiormente «afferrabile» il parametro valutativo alla cui stregua individuare il concetto normativo extragiuridico di osceno. Ne discende, inoltre, una migliore verificabilità, su base empirica e criminologica, dei fatti che integrano tipiche forme di offesa al bene giuridico.

Resta, tuttavia, da accertare se le norme previste dal codice penale risultano compatibili con una siffatta ricostruzione del bene giuridico.

Si può senz'altro rispondere affermativamente per ciò che concerne, ad es. le fattispecie dell'art. 527 e dell'art. 726 del codice penale, ove gli atti che offendono il pudore possono essere reputati dannosi quando violano il diritto di ciascun individuo a non subire, senza consenso, la visione di atti sessuali.

Molto più problematica appare invece la sovrapposizione con riguardo a talune sottofattispecie dell'art. 528 del codice penale, segnatamente le ipotesi di fabbricazione, introduzione, acquisto, detenzione di scritti, disegni, immagini etc.

Mentre le altre condotte descritte nell'art. 528, di messa in circolazione, ovvero di esposizione di scritti, segni o immagini osceni posseggono di regola, una capacità offensiva del bene giuridico, sempre che avvengano con modalità invasive dell'altrui libertà sessuale, il caso per cui è processo è rappresentativo di una condotta di mera detenzione, esercitata nell'ambito di un locale diverso da quello di esposizione al pubblico. La vendita delle video cassette a contenuto osceno avviene riservatamente ogni qualvolta un cliente richieda il prodotto.

In verità, anche in siffatta ipotesi, buona parte della giurisprudenza di merito sostiene l'insussistenza del reato, evidenziato come il carattere riservato della detenzione, allo scopo di commercio, non concreta una aggressiva imposizione del prodotto pornografico a terzi contrari a fruirne (v. tra le altre, sentenze del pretore di Sampierdarena, 22 dicembre 1988, Carrera). Per giunta questo orientamento è stato recepito, proprio in questi giorni dalla Corte di cassazione, a sezione unite, con sent. 1^o ottobre 1991.

È opinione dello scrivente, però, che l'interpretazione in discorso propone una ortopedia ricostruttiva che sfocia sulla amputazione di alcune componenti di struttura della fattispecie incriminatrice.

L'art. 528 del codice penale punisce la condotta di detenzione, illuminata dal dolo specifico, senza fornire alcuna ulteriore indicazione circa le modalità della stessa.

Il controllo penale risulta pertanto marcatamente anticipato sino a ricomprendere una mera attività preparatoria cui si riconnette una presunzione di pericolosità.

Non v'è spazio pertanto per le interpretazioni sostenute dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, poiché queste più che ridisegnare e aggiornare il bene giuridico tutelato, provocano l'erosione del contenuto tipico della fattispecie, in violazione del principio costituzionale di tassatività.

Sebbene il fine risulti ampiamente condivisibile, nondimeno esso è conseguito attraverso un vistoso strappo sul terreno della tipicità, del tutto inammissibile perché fondato su un atteggiamento eminentemente «creativo».

Appare invece plausibile e metodologicamente corretto, denunciare l'eccesso di tutela radicato nella incriminazione di simili attività preparatorie.

Così orientato, il controllo penale risulta funzionale alla tutela dell'idea di uno Stato-padre o tutore, impegnato a vietare sin dall'inizio ogni fenomeno teoricamente suscettibile di deviare dai canoni della costumatezza.

Anziché proteggere la libertà personale da molestie indesiderate e improvvise, lo Stato muove dal proposito di bloccare alla fonte ogni possibile attività perturbatrice: il tal modo tradisce, però, una visione dello strumento penale finalizzata prevalentemente a difendere mere concezioni etico-morali e non già fatti dotati di effettiva dannosità.

Il messaggio sotteso alla predisposizione di una incriminazione della mera detenzione, è quello di uno Stato che tutela la virtù e protesta indignazione ogni qual volta vi si attenti.

È, dunque, legittima e ragionevole un'anticipazione così accentuata della tutela penale?

Si è visto che il controllo penale esteso all'attività meramente preparatoria tende alla protezione del buon costume concepito in termini oltremodo rarefatti e inafferrabili, perché ricostruito in una prospettiva eticizzante e moralistica. Né si può trascurare che, sotto il profilo empirico-criminologico, è pressoché impossibile rinvenire una prova credibile della pericolosità di tali condotte. Le fattispecie strutturate secondo il modello del pericolo astratto si fondano su un giudizio di generale pericolosità, fissato dal legislatore nella norma, in quanto riconoscibile e avvertito come tale dalla collettività. Nel caso di specie una tale generalizzazione risiede soltanto nella mente del legislatore, ma non trova obiettivo conforto nel comune sentire. In definitiva ciò che si viene a punire è il pericolo di un pericolo: la preoccupazione di uno scadimento della morale. Una incriminazione così concepita sembra porsi in netto contrasto con alcuni principi costituzionali. Innanzi tutto con il valore della libertà individuale e della dignità umana (risultante dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, della costituzione) che possono essere sacrificati, mediante inflizione di pena, solo in presenza della lesione di un bene di pari valore o comunque ad esso proporzionato.

Tale requisito non pare potersi riconoscere ad una norma che, limitatamente alla sottofattispecie della detenzione, evoca un'esigenza di tutela di tipo prevalentemente etico-moraleggiante, che vede lo Stato in posizione di tutore della pubblica moralità (concetto, questo, di desolante vaghezza).

Non basta: la norma in esame contrasta anche con la disposizione dell'art. 21 della costituzione perché incide, attraverso l'irragionevole anticipazione della tutela, sul diritto di libertà di pensiero e sul diritto alla libertà morale. Si vuol dire, cioè, che una tutela del buon costume così ampia non può fungere da limite all'esercizio dei menzionati diritti di libertà. Detto limite si giustifica solo in presenza di una interpretazione restrittiva del buon costume, giammai in forza di ricostruzioni «totalizzanti» e «generiche».

Infine l'incriminazione in discorso contrasta con l'art. 27, comma terzo, della Costituzione che stabilisce la funzione rieducativa della pena. Funzione che può essere utilmente conseguita solo in presenza di fattispecie incriminatrici lesive di beni materialmente percepibili dal trasgressore, dunque ben definiti. Nel caso di specie risulta veramente arduo riconoscere al trattamento sanzionatorio una finalità rieducativa, tanto è vago il bene tutelato. È comunque da escludere che essa possa essere rinvenuta nel recupero dei valori insiti in una non meglio qualificabile morale di Stato.

Per altro verso deve ulteriormente essere denunciato l'eccesso di tutela solo che si rifletta come le fattispecie incriminatrici, situate tra i «delitti contro la libertà individuale», non denotano mai un'anticipazione così avanzata del controllo penale. Ed è veramente azzardato reclamare il maggiore rilievo del bene giuridico del buon costume rispetto alle altre libertà protette dall'ordinamento.

Da ultimo, pare superfluo avvertire che la questione sottoposta all'attenzione della Corte, assume una specifica rilevanza sull'esito decisorio del presente procedimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenute la rilevanza;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 528, nei limiti descritti nel testo della presente ordinanza, in relazione agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo e 27 terzo comma, della Costituzione;

Dispone, conseguentemente, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il proc. pen. n. 3136/91;

Ordina che il presente provvedimento, letto in pubblico dibattimento all'udienza del 5 novembre 1991, venga notificato a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Civitanova Marche, addì 5 novembre 1991

Il pretore: PIERGALLINI

Il collaboratore di Cancelleria: ZAMPONI

92C0065

N. 15

Ordinanza emessa il 7 maggio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1992) dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Frescobaldi Vittorio, n.q. e il Servizio contributi agricoli unificato

Contributi agricoli unificati - Agevolazioni contributive previste per le aziende situate in territori montani, nonché in zone svantaggiate - Non estensibilità (secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 254/1989) alle aziende situate in zone svantaggiate dal regime giuridico dell'esenzione totale dal pagamento di detti contributi prevista per le aziende situate in comunità montane indipendentemente dal dato altimetrico della posizione sopra o sotto i settecento metri sul livello del mare (condizione eliminata per le aziende situate in comunità montane per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985) - Mancata equiparazione, ai fini contributivi, delle aziende situate in zone svantaggiate rispetto a quelle situate in comunità montane - Irrazionalità di detta discriminazione attesa la identica limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e del notevole aumento del costo del lavoro per entrambe le categorie di aziende - Violazione della direttiva comunitaria n. 75/268 che non opera tale discriminazione.

(Legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 13).

(Cost., artt. 3 e 11).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo il 26 giugno 1990 al n. 10394 del ruolo affari civili contenziosi dell'anno 1990 al n. 1014 del ruolo della sezione, al n. 35 del ruolo del giudice istruttore, promossa da Frescobaldi Vittorio nella sua qualità di proprietario della Azienda Agricola «Camperiti» (avv. Francesco Ghelli), attore, contro il Servizio contributi agricoli unificato - S.C.A.U. in persona del suo legale rappresentante (avv. M. Bianco), convenuto.

Con citazione notificata il 25 giugno 1990 il sig. Vittorio Frescobaldi, nella sua qualità di proprietario dell'azienda agricola denominata «Camperiti», conveniva avanti il tribunale di Firenze, il Servizio contributi agricoli unificati — S.C.A.U. in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «piaccia al tribunale di Firenze, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985, dichiararsi che la stessa trova applicazione a tutti gli effetti con riferimento anche alle zone svantaggiate di cui all'art. 15 della legge n. 984/1977 e conseguentemente anche ai terreni costituenti la azienda agricola della parte istante, ubicati

in zona svantaggiata, così come deliberato dal C.I.P.A.A.; dichiararsi l'applicabilità degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985 alla zona svantaggiata e quindi a favore dei terreni della azienda agricola di cui è titolare la parte istante, anche in virtù dell'art. 13 della legge n. 537/1981. In subordine l'attore sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 537/1981, per violazione degli artt. 3 e 11 della Carta costituzionale.

L'attore esponeva di essere titolare di un'azienda agricola costituita da terreni siti in comune di Pelago, dichiarata zona svantaggiata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977 del C.I.P.A.A., ma compresa nella comunità montana del Mugello, e dopo aver svolto una lunga disquisizione in ordine al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985, che prevedeva i benefici completi per le zone dichiarate montane, e nulla prevedeva per le zone svantaggiate in agricoltura, chiedeva una sentenza di accertamento in relazione, appunto, alla applicabilità della sentenza n. 370/1985 della Corte costituzionale, anche alle zone svantaggiate, e, ove non si ritenesse possibile, sollevava questione di costituzionalità.

Alla udienza, stabilita avanti il Giudice istruttore designato, si costituiva il contraddittorio e mentre l'attore insisteva nella domanda, il Servizio contributi agricoli unificati, costituendosi, sollevava una serie di eccezioni e precisamente:

1) la sussistenza della *litis pendenza*, in quanto sussisterebbe causa identica davanti al giudice del lavoro di Firenze;

2) la competenza territoriale e funzionale del giudice ordinario, perché sarebbe competente nel primo caso il tribunale di Roma e nel secondo il giudice del lavoro di Firenze;

3) nel merito, la infondatezza della domanda, nonché della ipotetica questione di legittimità costituzionale.

Dopo alcuni rinvii, le parti precisavano le conclusioni e queste precisate la causa passava in decisione.

Il collegio rileva che in relazione alle eccezioni sollevate, sembra doversi pregiudizialmente trattare la questione della *litis pendenza*, rispetto alle altre per il suo carattere pubblicistico, conseguente al principio del *ne bis in idem* (Cassazione 3 marzo 1976, n. 417).

L'eccezione di *litis pendenza* sollevata dallo S.C.A.U. non appare fondata e va rigettata. Oppone lo S.C.A.U. che a presente domanda radicata avanti il tribunale di Firenze, sarebbe, non solo sul piano soggettivo, ma anche sotto il profilo oggettivo eguale a quella già promossa avanti il pretore di Firenze in veste di giudice del lavoro ed attualmente pendente avanti la suprema Corte di cassazione, per non avere le parti prestato acquiescenza alle decisioni intervenute in quel giudizio.

Secondo la prevalente giurisprudenza la *litis pendenza* presuppone l'oggettiva identità tra due cause contemporaneamente pendenti, la quale si determina in base al *petitum* e alla *causa petendi* e non già in base alle questioni di fatto o di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla decisione della controversia (Cass. 1º marzo 1976, n. 664).

L'istituto della *litis pendenza* tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici; ciò comporta che, ai fini della regiodicata gli elementi del rapporto processuale — personale, *petitum*, *causa petendi* — debbono essere identici in entrambi i giudizi.

Orbene raffrontando il *petitum* della presente domanda giudiziale con quella che ha attivato il procedimento avanti la pretura di Firenze, emerge una profonda diversità. Infatti nel giudizio radicato avanti la pretura di Firenze ed attualmente pendente avanti la suprema Corte di cassazione, si chiede la condanna dello S.C.A.U. alla restituzione dei contributi agricoli unificati che la azienda del Frescobaldi ubicata in zona difficile avrebbe indebitamente versato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985.

Si tratta di una tipica azione costitutiva di condanna che nulla ha in comune con il *petitum* che contraddistingue la domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio. In quest'ultimo caso, infatti, parte attrice ha dato corso ad un'azione di mero accertamento (e non di condanna come quella radicata precedentemente), volta in *primis* a verificare l'ubicazione in zona svantaggiata, così come geograficamente individuata dall'attrice, con conseguente applicazione, non solo degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985, ma anche di tutti i benefici anche sul piano previdenziale, che la legge riserva alle imprese agricole che operano in zone disagiate sul piano economico-sociale.

Questo tipo di azione non è affatto identica a quella in precedenza radicata che è diretta ad ottenere in restituzione contributi agricoli unificati versati a far tempo dal 1981 dalla azienda del Frescobaldi che, sebbene ubicata in zona svantaggiata non sarebbe tenuta al pagamento di tali oneri sociali, in dipendenza della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985.

Ma anche sotto il profilo della *causa petendi* la presente profondamente diversa da quella precedentemente esercitata. Infatti la *causa petendi* del giudizio precedentemente radicato va qualificata come tipica azione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 del cod. civ., come peraltro precisato dalla suprema Corte di cassazione a sezioni unite sentenza n. 4085/1989).

Questi elementi non sono comuni alla presente domanda giudiziale, che vanta presupposti di diritto profondamente diversi e comunque non riconducibili alla *condictio indebiti*.

Di qui discende che non essendo identici in entrambi i giudizi, il *petitum* ovvero la *causa petendi*, non può invocarsi, sul piano processuale, la *litis pendenza* di cui all'art. 39 del c.p.c., che, invece, per la sua configurabilità reclama una assoluta coincidenza di tutti gli elementi del rapporto processuale, che contraddistinguono i diversi procedimenti.

Anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dallo S.C.A.U., per violazione dell'art. 163, n. 3, del c.p.c., si presenta non condivisibile e comunque persuasiva sul piano logico-giuridico.

È appena il caso di ricordare che con riferimento in particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il *petitum* (Cass. 10 giugno 1976, n. 2125).

Un esame complessivo della domanda giudiziale evidenzia che il *petitum* è determinabile nei suoi aspetti e connotati più significativi e qualificabili, talché lo S.C.A.U. è stato in grado di poter svolgere efficacemente la propria difesa sul piano tecnico.

Il *petitum* della domanda giudiziale si sostanzia nella richiesta di accertamento della collocazione in zona disagiata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977 dei terreni costituenti l'azienda agricola del Frescobaldi, che comporta l'applicazione di un regime di favore, anche sul piano previdenziale delle imprese agricole ivi insediate, secondo quanto dispone l'art. 13 della legge n. 537/1981. Laddove, invece, quest'ultima norma, che equipara agli effetti previdenziali, le zone montane a quelle svantaggiate, non consentisse una completa omogeneità di trattamento fra le stesse, rimanendo le aree disagiate insensibili agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 254/1988 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 254/1988 e della sentenza della Corte di cassazione n. 5140/1990, allora deve esaminarsi la fondatezza o meno della questione di costituzionalità dell'art. 13 legge n. 537/1981 per violazione dell'art. 11 della Carta costituzionale.

Non pare che così articolata la domanda giudiziale contenga un *petitum* generico ed interminabile ai sensi dell'art. 163, n. 3, del c.p.c. Diversa questione è la ammissibilità o la proponibilità di tale azione, che nulla ha a che vedere, sul piano processuale, con l'indeterminatezza del *petitum*, prevista come causa di nullità dell'atto di citazione.

D'altra parte nel nostro ordinamento processuale è pienamente ammissibile l'azione di accertamento, la quale diversamente da quella di condanna, ha per solo presupposto uno stato di incertezza giuridica su un rapporto o su un fatto giuridicamente rilevante ed è rivolta a conseguire, per mezzo del processo, la certezza giuridica su di esso, con il valore definitivo ed incontestabile dell'accertamento giurisdizionale (Cassazione 24 gennaio 1966, n. 277).

Orbene a questa situazione di incertezza, che governa la azienda agricola del Frescobaldi si vuole porre fine, tramite l'accertamento giurisdizionale, verificando se l'equiparazione sancita dall'art. 13 della legge n. 537/1981, anche ai fini previdenziali, fra zone montane e aree svantaggiate si spinge al punto di applicare indistintamente gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985, ovvero, in difetto, esaminando la compatibilità costituzionale della norma in questione.

Anche sotto questo profilo l'eccezione dello S.C.A.U. di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 del c.p.c. non appare fondata, essendo sufficientemente determinato l'*editio actionis*.

Nella comparsa di costituzione e risposta lo S.C.A.U. eccepisce, pure, l'incompetenza territoriale ovvero per materia dell'adito tribunale, dovendosi devolvere la controversia nel primo caso alla cognizione del tribunale di Roma, mentre nella seconda ipotesi al giudice del lavoro di questo tribunale.

Pare al collegio che rispetto alle eccezioni processuali di incompetenza dell'adito tribunale sollevate dallo S.C.A.U., debba essere esaminata la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata da parte attrice.

E ciò in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale secondo cui «il giudice di merito può sollevare legittimamente la questione di costituzionalità *in limine litis*, prima ancora di scendere all'esame della propria competenza sul merito» (Corte costituzionale 26 gennaio 1957, n. 30, n. 61/57).

È chiaro, infatti, che il giudice delle leggi per accertare la competenza per territorio ovvero *rationae materiae* dell'adito Tribunale, dovrebbe espletare indagini strettamente aderenti al merito della contestazione pendente. Ciò non è consentito data la separazione fra il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale di incostituzionalità, che si svolge davanti alla Corte costituzionale su un piano diverso per l'oggetto e per la finalità.

Queste considerazioni valgono altresì per la eccezione di *litis pendenza* (in tal senso la Corte costituzionale n. 30/1957) e per quella di nullità dell'atto di citazione del giudizio per violazione dell'art. 163, n. 3 del c.p.c.

Passando dunque a trattare della questione di illegittimità costituzionale sollevata nella domanda giudiziale, il collegio rileva che tale questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

La rilevanza e fondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, fonda il suo presupposto qualificante nella interpretazione ed applicazione dell'art. 13 della legge n. 537/1981 contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 254/1989 da cui, poi, prende le mosse l'orientamento della suprema Corte di cassazione, allorché ritiene insensibili le aree disagiate di cui all'art. 15 della legge n. 984/1977 agli effetti della decisione n. 370/1985 della stessa Corte costituzionale.

Nell'esaminare la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte istante, occorre lo spunto dal c.d. diritto vivente e cioè come l'art. 13, ultimo comma, della legge 537/1981, viene interpretato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1985, n. 370, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 41/1978 relativi ai territori montani, per non trovare applicazione anche per le zone agricole svantaggiate, individuate in base all'art. 15 della legge n. 984/1977. Secondo il pensiero della giurisprudenza della Cassazione (sezione lavoro 1° giugno 1990, n. 5140) la legge n. 984/1977 considerata (art. 15, lett. a), le zone collinari e montane nell'ottica dello sviluppo sull'economia agricola nazionale considerata nel suo complesso (art. 1) mediante formazione di piani nazionali (art. 4) adottata nel rispetto dei criteri indicati da un apposito organo (Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare: artt. 21 e 3) con una serie di provvidenze finanziarie dirette, attuate tramite le regioni e di agevolazioni fiscali (artt. 5 e 7), volte al conseguimento degli obiettivi specificatamente indicati (art. 10). In definitiva, oggetto della normativa non è soltanto la montagna, ma lo sviluppo di tutta la economia agraria nazionale.

D'altra parte anche la Corte costituzionale (sentenza n. 524 del 16 maggio 1989), chiamata a pronunciarsi sulla estensibilità alle zone svantaggiate degli effetti della sentenza n. 370/1985, ha ritenuto che il sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate riveste aspetti distintivi di originale connotazione, rientrando in un *unicum* normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano, senza che possano su di esso automaticamente applicarsi differenti principi che propriamente attengono ai territori montani.

Secondo la giurisprudenza, pertanto, l'equiparazione, ai fini contributivi, fra zone montane e quelle svantaggiate, sancita dall'art. 13 della legge n. 402/1981 non si spinge al punto di rendere applicabile alle aree disagiate gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 370/85, che, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni che discriminavano per le imprese agricole l'insorgere dell'obbligazione contributiva in ragione del mero dato altimetrico di ubicazione dell'azienda (esenzione totale dal pagamento degli oneri sociali per le imprese agricole ubicate in zona montana al di sopra dei 700 metri; pagamento al 40% dei contributi agricoli unificati dovuti dalle aziende agricole che operano in zona montana ad altitudine inferiore ai 700 metri s.l.m.).

La nuova situazione normativa, che si è venuta a creare a seguito della sentenza n. 370/1985 della Corte costituzionale, comporta, secondo le indicazioni giurisprudenziali in precedenza evocate, un diverso regime di trattamento normativo fra zone montane e quelle svantaggiate, nonostante l'equiparazione fra le stesse introdotta dall'art. 13 della legge n. 402/1981.

Infatti da un lato la sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985 eserciterebbe i suoi effetti unicamente a favore delle zone montane, con conseguente esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati per le aziende agricole ivi impegnate; dall'altro le zone svantaggiate resterebbero destinatarie di un regime normativo autonomo in materia previdenziale, nel senso che la disciplina dei contributi agricoli unificati continuerebbero a riconoscere alle aziende agricole ubicate ad una altitudine inferiore ai 700 metri s.l.m. la riduzione degli oneri sociali, mentre le imprese che operano in zona svantaggiata ad altitudine superiore ai 700 metri s.l.m., godrebbero dell'esonero dall'assolvimento del carico previdenziale, e ciò in virtù dell'art. 13 della legge n. 402/1981.

Se questo è il quadro normativo così come definito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 259/1989) e dalle univoche indicazioni giurisprudenziali di illegittimità, che ritengono non omologabile il regime contributivo n. 370/1985, occorre verificare la sua piena compatibilità con i principii costituzionali.

Preliminarmente occorre valutare la piena compatibilità dell'art. 13 della legge n. 402/1981, nell'interpretazione ed eccezione definita dalla giurisprudenza come sopra riassunta, con gli artt. 11 e 3 della Carta costituzionale non si appalesa manifestamente infondata.

La direttiva comunitaria n. 75/268 ha introdotto una piena equiparazione fra le zone di montagna e quelle svantaggiate, predisponendo una comune normativa di favore, atteso che «il preesistente deterioramento dei redditi agricoli in tali zone rispetto alle altre regioni della comunità e l'esistenza di condizioni di lavoro particolarmente difficili sono all'origine di un massiccio esodo agricolo e rurale, che alla fine si traduce nell'abbandono delle terre precedentemente coltivate e che, inoltre, mette a repentaglio la vitalità medesima e il popolamento delle zone, la cui popolazione dipende essenzialmente dall'economia agricola».

Nella citata direttiva comunitaria si precisa inoltre che «gli svantaggi naturali a carattere permanente esistenti in queste zone e dovuti soprattutto alla qualità del suolo, alla pendenza e alla brevità del periodo vegetativo, possono essere superati soltanto effettuando operazioni il cui costo sarebbe esorbitante: che tali svantaggi implicano costi di produzione elevati e impediscono alle aziende di beneficiare di un reddito analogo a quello delle aziende comparabili situate in altre regioni».

Per questo, al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conservazione dell'ambiente naturale, gli Stati membri sono stati autorizzati ad istituire un regime particolare di aiuti, destinato ad incentivare l'attività agricola e a migliorare il reddito degli agricoltori (art. 1 della direttiva comunitaria).

Nella individuazione delle zone agricole svantaggiate la direttiva comunitaria ha fissato i seguenti criteri:

a) le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi di lavoro:

a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducano in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

ovvero, ad una altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;

ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purchè la loro combinazione comporti uno svantaggio equipollente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini;

b) le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte da territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:

esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;

a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui concentrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Possono essere assimilate alle zone svantaggiate secondo la normativa comunitaria, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera.

Criteri di ordine socio-economico, oltreché naturali (difficoltà di conduzione del terreno, scarsa resa dello stesso, ecc.) sono posti, pertanto, alla base della normativa comunitaria, non solo per individuare le zone svantaggiate, ma anche per riservare alle stesse un trattamento di favore, per consentire all'agricoltura (che rappresenta in tali aree la componente economica principale) di sopravvivere.

Tali situazioni e problemi delle zone svantaggiate sono comuni a quelle montane, dove — anzi — i ritardi socio-economici sono accentuati. per questo il legislatore comunitario ha avvertito, l'esigenza di non trattare in modo differenziato le zone svantaggiate e/o quelle montane, essendo comuni i bisogni e le necessità per l'agricoltura, la quale esige interventi coordinati ed organici sul piano economico e finanziario per evitare il massiccio esodo delle popolazioni rurali alla ricerca di migliori condizioni di vita.

Tali interventi sono mirati, sia ad elevare le condizioni di benessere economico delle popolazioni rurali impegnate nelle zone svantaggiate e montane, sia a migliorare le strutture produttive.

La direttiva comunitaria accomuna, pertanto, nella disciplina le zone montane e quelle svantaggiate, essendo identici i bisogni e le esigenze per il mondo rurale, che reclamano un'azione politica, amministrativa e economica comune.

La direttiva comunitaria n. 75/268 è stata recepita nel nostro ordinamento positivo con legge 10 maggio 1976, n. 352.

Alle zone svantaggiate, come individuate dalla normativa comunitaria fa pure riferimento la deliberazione del C.I.P.A.A. (Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare) pubblicata sul supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1980, n. 288, assunta in esecuzione dell'art. 15, della legge n. 984/1977. Quest'ultima legge ha dettato principii fondamentali di coordinamento degli interventi pubblici nei settori della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, sulla base di una piena equiparazione far tali zone ritenute disagiate.

Secondo il C.I.P.A.A. in attuazione della legge n. 991/1952 e, successivamente della legge n. 1102/1971, sono considerate montane le circoscrizioni dei comuni situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine e di quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempreché il reddito imponibile medio per ettaro censito non superi le L. 2.400. Possono essere pure inclusi i Comuni o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali pur non trovandosi nelle condizioni precedentemente ricordate, presentano pari condizioni economico-agrarie, con particolare riferimento ai comuni già classificati montani nel catasto agrario.

È prevista anche l'inclusione fra territori montani di ambienti che, connessi sotto il profilo idrogeologico o per altri aspetti rilevanti ai territori già classificati.

In sostanza, soprattutto a norma della stessa legge n. 1102/1974 e in connessione coi suoi obiettivi, la montagna cessa di essere solo un fatto altimetrico e viene piuttosto considerata come ambiente sociale ed economico con caratteri, necessità ed utilità propri di situazioni che sono presenti quasi ovunque nelle zone ad altitudine elevata, ma che possono essere anche presenti in altre zone assimilabili.

Altra delimitazione — secondo il C.I.P.A.A. — è quella indicata dalla direttiva CEE n. 268/75 a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, recepita con legge nazionale n. 352/1976.

Le zone agricole svantaggiate comprendono — secondo il C.I.P.A.A. — zone di montagna nelle quali l'attività agricola risulta necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e per rispondere ad esigenze turistiche, oltre ad altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione e che, in ogni caso, siano caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi del lavoro.

In sostanza, secondo il piano agricolo nazionale, larghe fasce collinari dell'area appenninica e delle isole presentano, nelle prospettive e nei problemi di sviluppo, maggiori legami ed affinità con le zone della montagna piuttosto che con quelle della pianura.

Dal quadro sopra esposto emerge in termini incontrovertibili che il piano agricolo nazionale, nell'elaborazione dei programmi di intervento per valorizzare le aree di montagna e di collina, dia per scontata la comunanza di situazioni, che ha reso disagiate e depresse tali aree sul piano sociale ed economico.

L'impiego programmatico del piano agricolo nazionale attraverso il C.I.P.A.A., è stato quello di assicurare uno sviluppo armonico e coerente delle aree montane e collinari che presentano comuni bisogni ed esigenze da affrontare.

L'assimilazione fra zona montana e collinare contenuta nel piano agricolo nazionale, approvato dal C.I.P.A.A., dimostra che l'art. 13 della legge n. 537/1981, che estendeva alle zone svantaggiate il regime di favore previsto sul piano contributivo per le zone montane, ha confermato quella tendenza di applicare interventi agevolati in modo omogeneo.

Infatti si è esteso il regime contributivo di favore riservato alle zone montane a quelle collinari, così come individuate dalla legge n. 984/1977, perequando entrambe le situazioni, in quanto in tali casi sono riscontrabili fenomeni di spopolamento e di conseguente dissesto.

Tanto il piano nazionale elaborato dal C.I.P.A.A. per le zone marginali di cui all'art. 51 della legge n. 984/1977, quanto l'art. 13 della legge n. 537/1981, erano pienamente coerenti e funzionali alle direttive e prescrizioni comunitarie, volte a sostenere le zone disagiate abbisognose di incisive politiche di intervento per evitare la «deruralizzazione» di tali aree, come aveva osservato la Corte costituzionale nella sentenza n. 370/1985.

Sotto un altro profilo il rinvio operato con riguardo all'art. 15 della legge n. 984/1977, dall'art. 13 della legge n. 537/1981, acquista un particolare significato. Infatti il richiamo all'art. 15 della legge n. 984/1977 va inteso nel senso che la delimitazione delle zone agricole svantaggiate, quale ambito territoriale, deve essere effettuata alla stregua degli indirizzi di politica agricola fissati dal C.I.P.A.A.

In tal modo, infatti, si evidenzia il ragionevole intento del legislatore del 1981 di raccordare e di armonizzare le agevolazioni di cui trattasi con lo strumento (il piano agricolo nazionale) per il tramite del quale si realizza la programmazione nel settore agricolo.

L'inciso contenuto nell'art. 13 della legge n. 537/1981 «delimitate a sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984», riferito alle zone agricole svantaggiate introduce, ancorché in via indiretta, il collegamento con gli indirizzi generali la cui fissazione è demandata al C.I.P.A.A.; d'altra parte, il richiamo all'art. 15 della legge n. 984/1977 da parte dell'art. 13 della legge n. 537/1981, è tale da potersi giustificare in funzione dell'intento del legislatore del 1981 di introdurre una particolare agevolazione contributiva a favore dei territori di collina (oltre che dei territori di montagna, considerati separatamente e specificatamente dall'art. 13).

In caso contrario non si comprenderebbe la ragione per la quale l'art. 13 della legge n. 537/1981 conferma che, oggetto delle agevolazioni contributive sono i terreni montani, peraltro già interessati da questo beneficio con legge n. 41/1978.

La ripetizione, invece, acquista un suo preciso significato in ragione del fatto che il C.I.P.A.A. aveva individuato, a sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977, le zone di intervento per la valorizzazione delle aree marginali in agricoltura, nelle zone montane e collinari.

Per questo il legislatore del 1981 precisa che le zone indicate a sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977 sono da perequarsi ai fini contributivi, non riservando detto beneficio alle sole zone montane.

Queste ultime, secondo il piano agricolo nazionale, vengono a far parte di un più ampio contesto territoriale, comprensivo anche delle arce collinari, che essendo caratterizzate da un imponente fenomeno di spopolamento e di degrado, venivano individuate unitariamente dal C.I.P.A.A. ai fini degli interventi economici.

Aderire ad una apposita soluzione a quella prospettata, significa non solo superare il dettato normativo dell'art. 15 della legge n. 984/1977, ma anche il chiaro contenuto normativo del piano agricolo nazionale.

Infatti il C.I.P.A.A. ha inteso ridisegnare le zone svantaggiate, utilizzando al riguardo, per individuare le zone di intervento, fonti preesistenti: in particolare la disciplina sulla montagna, quella contenuta nella legge 1^o maggio 1976, n. 352, con cui si è data attuazione alla direttiva CEE n. 273/85 e alle leggi sulle aree depresse (legge n. 454/1961) e relativi decreti ministeriali di attuazione.

In altri termini il C.I.P.A.A. non ha proceduto ad una classificazione ex novo delle zone c.d. disagiate, ma ha inteso regolare e disciplinare la materia così complessa e «stratificata», ridefinendo la nozione di area svantaggiata che ricomprende, oltre le zone montane, un più vasto territorio, che esige un trattamento normativo ed economico unico.

Secondo la «filosofia» della legge n. 984/1977 le aree montane costituiscono una componente — ancorché rilevante — delle zone agricole svantaggiate, ma non un fattore a sè stante da trattarsi, ai fini del piano agricolo nazionale separatamente e disgiuntamente dalla collina.

Per questo riservate alle zone c.d. svantaggiate, formate dalle zone montane e collinari, in quanto costituenti un tutt'uno, un trattamento contributivo differenziato, significa introdurre delle distinzioni che sia l'art. 15 della legge n. 984/1977, sia il piano agricolo nazionale, sia per le direttive comunitarie non avevano ragion d'essere, talché il C.I.P.A.A. aveva individuato in modo unitario le aree marginali di intervento della programmazione economica.

Una interpretazione dell'art. 13 della legge n. 537/1981 tesa a distinguere il trattamento contributivo fra zone montane e quelle svantaggiate, non coglie i profondi collegamenti che sussistono fra tale norma e quelle precedenti, di origine nazionale e comunitaria, che erano informate a realizzare obiettivi di piena equiparazione dei territori disagiati, che accusano i medesimi ritardi sul piano sociale ed economico.

L'art. 13 della legge n. 537/1981, infatti, incide profondamente nel senso tracciato dalla direttiva comunitaria sulla necessità di procedere ad una riduzione del costo del lavoro che, per le particolari condizioni naturali del territorio delle zone difficili, è di ostacolo alla competitività delle imprese.

Per le difficoltà di utilizzare nelle arce disagiate la meccanizzazione per la conduzione dei terreni agricoli che, fra l'altro, presentano forti pendii, le imprese agricole fanno largo ricorso alla mano d'opera salariata, i cui oneri sociali divengono non facilmente tollerabili.

L'art. 13 della legge n. 537/1981 non poteva introdurre, dopo il recepimento delle direttive comunitarie e dopo l'approvazione del piano agricolo nazionale che era in perfetta aderenza alle prescrizioni comunitarie, alcuna discriminazione, in ordine al trattamento contributivo fra zone montane e quelle collinari.

Tale distinzione non avrebbe avuto alcuna ragionevole giustificazione, se si considera che le scelte comunitarie e di riflesso quelle nazionali, erano mirate ad assicurare forme di sostegno in termini unitari e complessivi delle aree difficili.

Nella direttiva comunitaria si rimarca che nelle zone disagiate unitariamente considerate gli svantaggi naturali a carattere permanente esistenti e dovuti soprattutto alla qualità del suolo, alla pendenza e alla brevità del periodo vegetativo, possono essere superati soltanto effettuando operazioni il cui costo sarebbe esorbitante.

Tali svantaggi implicano costi di produzione elevati ed impediscono alle aziende di beneficiare di un reddito analogo a quello delle aziende situate in altre regioni.

Di qui scaturisce l'incongruenza dell'art. 13 della legge n. 537/1981 nella interpretazione fatta propria dal diritto vivente fra il sistema comunitario e quello nazionale, in quanto non si pone in sintonia con precise ed univoche scelte tese ad allineare il sistema dei benefici delle zone montane con quelle delle arce avvantaggiate.

Questo contrasto fra la disciplina positiva e quella comunitaria, peraltro, recepita nel nostro ordinamento positivo, viola l'art. 11 della Corte costituzionale, che sancisce il principio della piena integrazione del nostro ordinamento positivo in quello comunitario, che non ha adottato criteri discriminatori in materia di benefici.

Il quadro di riferimento comunitario sulle zone svantaggiate, ha condizionato gli orientamenti e comunque gli interventi legislativi degli Stati membri, impegnati ad elaborare programmi coerenti ed adeguati alla linea tracciata in materia a livello comunitario.

Le direttive comunitarie, a differenza dei regolamenti, non hanno di regola efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati, ai quali richiedono l'adozione, entro certi limiti, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obiettivi comuni (Corte costituzionale n. 163/1977).

Se si muove dalla premessa¹ che l'adempimento degli impegni internazionali dello Stato sia un obbligo costituzionalmente garantito nell'ordinamento italiano, è possibile anche attribuire in generale alle direttive comunitarie una serie di effetti immediati nell'ordinamento interno, paragonabili a quelli del regolamento: un'efficacia passiva che si esprimerebbe nella sua inderogabilità da parte di leggi successive che, se incompatibili andrebbero invalidate.

Le indicazioni comunitarie, quanto mai precise in materia di equiparazione, ai fini del trattamento normativo, fra zone montane e zone svantaggiate e confermate dalla successiva legislazione nazionale (art. 15 della legge n. 984/1977 e del successivo piano agricolo nazionale), sarebbero inevitabilmente frustrate e vanificate dall'art. 13 della legge n. 537/1981 che, invece, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, non conserverebbe questo regime di perequazione.

Infatti il regime di esenzione delle zone montane dai contributi agricoli unificati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985, che aveva escluso discriminazioni di ordine altrimetrico nell'assolvimento degli oneri sociali, non è stato ripetuto per le zone svantaggiate nonostante l'art. 13 della legge n. 537/1981.

Queste ultime, pertanto, continuerebbero a godere di un trattamento diversificato sul piano previdenziale rispetto alle zone montane.

Il mantenere questa diversità contraddice le prescrizioni comunitarie e soprattutto ritarda la piena equiparazione fra le zone disagiate difficili, così come voluto dal legislatore comunitario.

Per questo l'art. 13 della legge n. 537/1981 solleva problemi di costituzionalità in relazione all'art. 11 della Carta costituzionale, per aver disatteso non solo gli orientamenti legislativi nazionali in precedenza affermati, ma soprattutto le prescrizioni comunitarie.

Ma quand'anche l'art. 13 della legge n. 402/1981 fosse conforme all'art. 11 della Carta costituzionale e segnatamente delle direttive comunitarie in materia di aree disagiate, lo stesso non pare reggere il confronto costituzionale con l'art. 3 della Carta costituzionale, per la diversità di trattamento riservato alle imprese ubicate oltre i 700 metri rispetto a quelle ubicate al di sotto di tale livello altimetrico.

L'unico criterio che scrimina il trattamento è infatti quello altimetrico già ritenuto insufficiente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 370/1985 che aveva pronunciato l'incostituzionalità degli artt. 7 e 8 della legge n. 991/1952.

L'art. 13 del d.-l. n. 402/1981, che disciplina la materia delle agevolazioni contributive per le imprese delle zone svantaggiate espressamente stabilisce: «a decorrere dal 1° gennaio 1981 le agevolazioni contributive previste... dagli artt. 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del d.-l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 541, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

L'agevolazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 citato era l'esenzione del pagamento dei contributi agricoli unificati per le aziende con terreni oltre i metri 700 mentre l'agevolazione prevista dall'art. 8 era la riduzione del 40% dei detti contributi per le aziende con fondi ad altitudine inferiore.

Una prima lettura delle norme si richiamate in conseguenza del rinvio agli artt. 7 e 8 della legge n. 942/1977, fa supporre che sia nei territori montani che nelle zone svantaggiate, operino aziende agricole con terreni ubicati al di sotto e al di sopra dei 700 mt.

Le disposizioni che regolano la montagna sono contenute nella legge n. 991/1952. Dispone l'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (modificato dalla legge 4 marzo 1953, n. 175, ed espressamente richiamato dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, contenente nuove norme sullo sviluppo della montagna, legge richiamata dalla legge 10 maggio 1976, n. 352) che sono considerati territori montani i comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie oltre i mt 600 di altitudine e quelli dei comuni che tra la quota altimetrica inferiore a quella superiore abbiano un dislivello di almeno mt 600.

Come si vede residuano dei terreni che, pur essendo ubicati oltre i 700 metri o per non essere l'intero agro comunale ubicato per almeno l'80% oltre i mt 600 o per non avere un dislivello tra le quote inferiore o superiore di almeno mt 600 non possono essere classificati montani e non possono pertanto godere degli interventi, agevolazioni e benefici dettati per lo sviluppo dei territori montani.

Nelle zone svantaggiate ricadono (art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) terreni di collina e di montagna.

Alla stregua di tale normativa emerge che non solo nei territori montani, ma anche nelle zone svantaggiate sono ipotizzabili ed esistono aziende agricole con terreni ubicati oltre i mt 700 ed aziende agricole con terreni ubicati sotto i mt 700.

Ora, nelle zone svantaggiate per il rinvio (o la serie di rinvii) operato dall'art. 13 del d.l. n. 402/1989, almeno sino alla pubblicazione della sentenza n. 370/1985 della Corte costituzionale, le aziende agricole con terreni ad altitudine superiore ai mt 700 godevano dell'esenzione contributiva mentre le aziende con terreni ad altitudine inferiore beneficiava non solo delle riduzioni.

La disparità di trattamento in tema in agevolazioni sul pagamento dei contributi agricoli unificati in agricoltura, fondata esclusivamente sul criterio altrimetrico, appare, pertanto, viziata di incostituzionalità a sensi degli artt. 3 e 42 della Costituzione per le ragioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 370/1985.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 370/1985 ebbe ad affermare un principio di carattere generale che può trovare applicazione in materia di aree disagiate.

Il giudice delle leggi in quell'occasione precisò che non poteva negarsi che fosse intimamente contraddittorio da un lato tener conto del reddito imponibile che non superi le L. 2.400 (art. 1 della legge n. 657/1957), della povertà dei territori, del loro «degradamento fisico» e «grave dissesto economico» (artt. 4 e 14 della legge n. 991/1952), delle «condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano», del «grado di dissesto idrogeologico» delle condizioni economico-sociali, delle aree depresse artt. 2 e 5 della legge n. 1102/1971 ai fini del riconoscimento di tutte le numerose provvidenze e agevolazioni previste dalla legislazione in materia di territori montani (artt. da 2 a 8 della legge n. 991/1952 e legge n. 1102/1971) e, dall'altro, negare a quegli elementi ogni rilevanza, allorché un territorio, pur montano, sia sito ad una altitudine inferiore ai 700 metri.

Orbene, questa situazione si registra simmetricamente anche nelle zone svantaggiate di cui all'art. 15 della legge n. 984/1977.

Infatti, appare contraddittorio affermare, da un lato, che nelle zone svantaggiate si assiste a terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo, ovvero ad un ambiente naturale scarsamente produttivo e che registra una tendenza alla regressione demografica (direttiva comunitaria n. 75/268), ovvero come assume il piano agricolo nazionale elaborato e approvato in esecuzione della legge n. 984/1977, che le zone disagiate (come ad esempio larghe fasce collinari dell'area appenninica e delle isole) sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi del lavoro, ovvero della necessità di incisive politiche di intervento per evitare la deruralizzazione di tali aree; e, dall'altro, negare a quegli elementi allorché un territorio, pur se ubicato in zona svantaggiata, sia sito ad una altitudine inferiore ai 700 metri.

Come si è in precedenza dimostrato, le zone svantaggiate possono ricomprendere territori ubicati al di sopra dei 700 metri, quando gli stessi non presentano le tipiche caratteristiche per essere qualificati, sul piano normativo, come zona montana.

L'azienda di cui è titolare la parte istante è ubicata in zona disagiata, ubicata al di sotto dei 700 metri e quindi dall'adozione dei criteri meramente altimetrico per discriminare il pagamento dei contributi agricoli unificati, appare irragionevole a sensi dell'art. 3 della Carta costituzionale.

L'irragionevolezza è tanto più manifesta nella fattispecie se si considera che l'azienda agricola della parte istante, pur essendo classificata come zona svantaggiata, è compresa nella comunità montana del Mugello; cioè in una regione che presenta i tipici connotati delle aree montane.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta da parte attrice dell'art. 13 della legge n. 537/1981 in relazione agli artt. 11 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che la situazione ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati dei territori ricompresi nelle zone svantaggiate in agricoltura, sia identica a quella dei territori qualificati montani;

Dispone la sospensione del presente giudizio, e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso dal tribunale di Firenze come sopra composto, riunito in camera di consiglio il 7 maggio 1991.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il funzionario di cancelleria: PERI

N. 16

Ordinanza emessa il 29 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 gennaio 1992) dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo, sul ricorso proposto da Davanti Coco Maria Carmela contro il Ministero della pubblica istruzione

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età degli incaricati stabilizzati divenuti, anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, professori di seconda fascia a seguito di giudizio di idoneità - Mancata previsione di eguale trattamento per i docenti di seconda fascia che, tramite concorso pubblico, accedono dopo il sessantacinquesimo anno di età, alla docenza di prima fascia - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della legge n. 239/1990 - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, art. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1873/828 - 1987 r.g., proposto da Davani Coco Maria Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tinaglia, presso il cui studio, in Palermo, via Santuario di Cruillas n. 8, è elettivamente domiciliata contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso, come per legge, dall'avvocatura dello Stato del distretto di Palermo, domiciliataria, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale è stato determinato di non procedere alla nomina della ricorrente a professore universitario di ruolo I fascia, comunicatole con nota ministeriale protocollo n. 3900 del 10 luglio 1987;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti depositati dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Calogero Ferlisi;

Uditi, alla pubblica udienza del 28 giugno 1991, l'avv. F. Tinaglia per la ricorrente e l'avvocatura dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, docente universitario di seconda fascia di lingua e letteratura inglese, è nata il 9 novembre 1921 ed ha compiuto il sessantacinquesimo anno d'età il 9 novembre 1986: compirà settanta anni il 9 novembre 1991.

Ella ha partecipato (e con esito favorevole) al concorso pubblico per docente di prima fascia (di lingua e letteratura inglese) indetto con d.m. 24 maggio 1984. Ma poiché, nelle more del concorso, ha raggiunto il sessantacinquesimo anno d'età, l'amministrazione, col provvedimento di cui in epigrafe, ha ritenuto di non procedere alla nomina della stessa a professore universitario di prima fascia.

Avverso tale provvedimento è insorta l'interessata, che con ricorso a questo tribunale, notificato il 26 settembre 1987, depositato il 9 ottobre successivo, ne ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione italiana.

Lamenta, l'interessata, che mentre per gli incaricati stabilizzati, divenuti — anche dopo il sessantacinquesimo anno — professori di seconda fascia a seguito di giudizio di idoneità, la legge (art. 24 del d.P.R. n. 382/1980 come modificato dall'art. 6 della legge n. 705/1985) consente, in via transitoria, il mantenimento in servizio fino a settanta anni, analogo trattamento non è previsto per i docenti di seconda fascia che — tramite concorso pubblico — accedano dopo il sessantacinquesimo anno alla docenza di prima fascia, ancorché per tale ultima categoria di docenti sia prevista (art. 19 del d.P.R. n. 382/1980), in via ordinaria, la permanenza in servizio fino a settanta anni in posizione di fuori ruolo.

Tale disparità di trattamento sarebbe ingiustificata onde la prospettata questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 382/1980.

Rileva, a tal fine, la parte, che, per effetto della interpretazione di cui all'art. 9 del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 120/1986, il beneficio previsto dall'art. 24, citato, spetta anche i docenti che al momento del conseguimento del giudizio di idoneità avessero già compiuto il sessantacinquesimo anno d'età e che ove si applicasse tale disposizione alla ricorrente, ella avrebbe diritto alla nomina che le è stata negata.

L'avvocatura dello Stato, costituita in giudizio per l'amministrazione intimata, non ha depositato difese scritte.

La ricorrente, con memoria depositata in vista dell'udienza di trattazione, ha ulteriormente illustrato la sollevata eccezione di incostituzionalità, evidenziando in particolare come ad essa non siano di pregiudizio, in quanto riferentisi a fattispecie diverse, né l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 990/1988, né l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con la sentenza n. 933/1990.

All'udienza camerale del 10 aprile 1990 l'esame della istanza di sospensione del provvedimento impugnato veniva rinviato al merito su accordo delle parti.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 1991, presenti i procuratori delle parti — che si sono riportati a quanto dedotto negli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni — la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. — La questione di costituzionalità sollevata in ricorso ipotizza un eccesso di potere legislativo, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, nella scelta operata dal legislatore, in ordine alla mancata estensione ai docenti universitari di seconda fascia, da immettere nel ruolo dei docenti ordinari dopo il sessantacinquesimo anno d'età, del beneficio del mantenimento in servizio (ancorché fuori ruolo) fino al settantesimo anno; beneficio che, viceversa, l'art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 312/1980 (come sostituito dall'art. 6 della legge n. 705/1985 ed autenticamente interpretato dall'art. 9 del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con legge n. 120/1986), riserva ai soli docenti incaricati stabilizzati passati, anche dopo il raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età, alla docenza di seconda fascia a seguito di giudizio di idoneità.

2. La questione, ad avviso del Collegio, nei sensi e nei termini di cui *infra*, è rilevante e non manifestamente infondata.

3. — In ordine alla rilevanza della questione, ai fini del decidere, occorre considerare che la ricorrente (come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato) non ha potuto conseguire la nomina a professore ordinario in quanto, per effetto dei tempi necessari per il procedimento concorsuale, ha superato il sessantacinquesimo anno d'età prima della nomina.

L'amministrazione, pertanto, ha ritenuto non applicabile, nella specie, l'art. 9 del d.-l. n. 49/1986, il quale, in effetti, si riferisce agli incaricati stabilizzati che passino alla docenza di seconda fascia dopo il sessantacinquesimo anno d'età.

È ovvio, quindi, che la rimozione del limite soggettivo di cui all'art. 9 implicherebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato e dunque il diritto della ricorrente alla nomina a professore ordinario, con contestuale collocamento fuori ruolo fino al settantesimo anno d'età, a sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 382/1980.

5. In ordine alla non manifesta infondatezza il collegio osserva quanto segue.

L'art. 19 del d.P.R. n. 312/1980 dispone che i professori ordinari (o altrimenti detti di prima fascia) dopo il sessantacinquesimo anno d'età sono collocati fuori ruolo fino a settant'anni; dopo di che sono collocati a riposo.

Il successivo art. 24 dispone, a sua volta, che i professori associati (o altrimenti detti di seconda fascia) debbono essere, di regola, collocati a riposo al sessantacinquesimo anno d'età.

In via derogatoria e transitoria lo stesso art. 24 del d.P.R. n. 382/1980, nella sua originaria formulazione, accordava (per un quinquennio) il beneficio del mantenimento in servizio fino al settantesimo anno agli incaricati stabilizzati che fossero divenuti — genericamente — professori di ruolo.

Tale disposizione è stata riscritta dall'art. 6 della legge n. 705/1985, secondo cui il beneficio in questione si applica, senza alcuna limitazione temporale, agli incaricati stabilizzati passati a professore associato a seguito di giudizio d'idoneità (nuovo art. 24, secondo comma).

Di conseguenza solo per i docenti pervenuti alla seconda fascia a seguito di pubblico concorso, l'età massima per il collocamento a riposo è rimasta fissata inderogabilmente al sessantacinquesimo anno (art. 24, primo comma).

Successivamente, l'art. 24, secondo comma, è stato autenticamente interpretato dall'art. 9 del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con legge n. 120/1986, secondo cui il beneficio in questione si applica anche agli incaricati stabilizzati riconosciuti idonei (ed aventi diritto alla nomina in ruolo) dopo il sessantacinquesimo anno d'età.

Per effetto di tale norma, il beneficio in argomento è stato, da un lato limitato agli incaricati stabilizzati divenuti professori associati (e non anche ordinari; art. 6 della legge n. 705/1985) e dall'altro è stato esteso (art. 9 del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49) anche agli incaricati che, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità ad associato, avessero compiuto il sessantacinquesimo anno d'età.

6. — Le riferite disposizioni si inquadrano nel disegno legislativo di riordino della docenza universitaria e le particolari norme dettate per i docenti incaricati stabilizzati si spiegano con l'intento di immettere un ruolo senza concorso, ma tramite giudizi di idoneità, soggetti che da più anni operavano nel settore universitario a titolo precario e senza un ben definito *status* giuridico ed economico.

Lo scopo è stato, quindi, perseguito anche con la particolare disciplina derogatoria, in tema di collocamento a riposo, prima ricordata; disciplina che accorda al detto personale un trattamento giuridico ancora migliore di quello riservato dall'art. 19 d.P.R. 312 ai docenti ordinari, per i quali, il trattamento in servizio fino a settanta anni è condizionato al contestuale e necessario collocamento fuori ruolo negli ultimi cinque anni di servizio. E non v'è dubbio che le norme in questione hanno carattere eccezionale e di favore e ciò in coerenza col discrezionale ed insindacabile disegno normativo di sistemazione organica dei docenti incaricati (stabilizzati).

7. — Senonché, nel contesto normativo che si è ora tracciato, assume particolare rilievo la disposizione di cui all'art. 9 del d.-l. n. 49/1986, che — come già detto — ha esteso, in via asseritamente interpretativa, il beneficio del mantenimento in servizio fino a settanta anni anche agli idonei che fossero già ultra sessantacinquenni all'atto dell'idoneità e della nomina a professore associato.

Qui, in vero, la norma, oltre che ispirata alla sistemazione del personale incaricato (intento, questo, già pienamente delineato ed attuato con le disposizioni relative all'accesso alla seconda fascia tramite giudizi di idoneità, anziché per concorso, e con previsione di collocamento a riposo a settanta anni, anziché a sessantacinque), appare dettata anche (e forse principalmente) dall'intento di non penalizzare quegli incaricati che, in possesso del requisito dell'età al momento della partecipazione alla tornata del giudizio di idoneità per associato, avesse perso detto requisito nelle more del concorso, con conseguente perdita del diritto alla nomina.

La disposizione, pertanto, ha finito con l'applicare alla suddetta ipotesi il principio di ordine generale contenuto nell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. n. 3/1957, secondo cui i requisiti prescritti per l'accesso, tramite concorso, a posti di pubblico impiego (ivi compreso il requisito dell'età) debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Sicché, una volta accordato ai docenti di seconda fascia, nominati a seguito di giudizio di idoneità, il collocamento a riposo al settantantesimo anno d'età, si è ritenuto che la relativa nomina in ruolo non potesse essere impedita dall'eventuale sopravvenuto compimento del sessantacinquesimo anno d'età.

Il problema cui la norma ha inteso porre rimedio è, dunque, anche quello della possibile incidenza sul diritto alla nomina in ruolo della maggiore o minore durata della procedura relativa ai giudizi di idoneità. E la soluzione è stata quella di neutralizzare, per così dire, i possibili effetti negativi dovuti alla durata della procedura di accesso.

8. — Se così è, la *ratio* dell'art. 9 del d.-l. n. 49/1986 va ascritta ad una problematica di ordine generale che va ben al di là del *favor legis* relativo alla sistemazione degli incaricati stabilizzati. Invero, posto che l'ammissione alle procedure di selezione per l'accesso ai ruoli di professore universitario non è soggetta ad un limite massimo d'età che non sia quello dell'età massima per il collocamento a riposo, la norma citata si ricollega ad un problema che non è specifico dei professori associati di cui all'art. 24, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980, ma si pone anche per ogni altra categoria di docenti universitari il cui collocamento a riposo sia previsto dopo il sessantacinquesimo anno d'età; e tale è la situazione relativa ai professori docenti ordinari.

Ma proprio perché la norma regola una fattispecie di rilevanza non esclusiva degli associati *ex* art. 24, secondo comma, non poteva limitare la sua portata solamente alla detta categoria di docenti, pena la sostanziale violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si vuol dire, in sostanza, che nel complesso quadro legislativo, ora richiamato, così incerto e mutevole, si è finito, mercé l'art. 9 citato, per attribuire, senza alcuna valida ragione, un trattamento peggiore a quei docenti che pur accedendo ad un ruolo (quello di prima fascia) che non prevede il collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno d'età (art. 19 del d.P.R. n. 382/1980), non possono essere nominati quando — come è avvenuto nella specie — superino il sessantacinquesimo anno d'età nelle more del procedimento di selezione.

Se, come detto, la norma in questione, si rivolge, più che alla regolamentazione del collocamento a riposo dei docenti *ex* art. 24, secondo comma, alla disciplina del procedimento di accesso, tale sua connotazione, finisce col discriminare senza alcuna plausibile ragione la disciplina dell'accesso al ruolo dei professori ordinari, ai quali, pure è riconosciuto, con l'art. 19 del d.P.R. n. 382/1980, il diritto al collocamento a riposo al settantesimo anno d'età

(ancorché previo collocamento fuori ruolo). L'art. 9, quindi, lascia i detti docenti, a differenza degli incaricati passati ad associati, irrimediabilmente esposti agli effetti negativi del possibile sopravvenuto compimento del sessantacinquesimo anno d'età nelle more dell'espletamento del concorso.

9. — È pur vero che i docenti di prima fascia debbono essere collocati fuori ruolo (per cinque anni) al compimento del sessantacinquesimo anno, mentre i docenti di cui all'art. 24, secondo comma, sono mantenuti in ruoli fino al settantesimo anno (di guisa che la nomina dei primi, oltre il sessantacinquesimo anno, implicherebbe da un lato la immissione in ruolo e dall'altro la contestuale collocazione fuori ruolo), ma tale circostanza non sembra, al collegio, decisiva per giustificare la diversità di trattamento di cui ci si occupa, poiché resta pur fermo il principio che anche i docenti di prima fascia non possono essere collocati a riposo al sessantacinquesimo anno d'età; e la previsione dell'art. 19 è certamente vanificata quando, per effetto dei tempi necessari per il collocamento di selezione, il docente superi i sessantacinque anni e non possa (come ritenuto dalla p.a. nel caso della ricorrente) accedere al ruolo.

D'altro canto, è di tutta evidenza che, nonostante l'art. 19 del d.P.R. n. 382/1980 preveda il collocamento a riposo dei docenti ordinari al settantesimo anno, il trattamento del docente avente titolo alla nomina ad ordinario finisce, in tal modo, per essere (ingiustamente) analogo a quella del docente che tramite regolare concorso abbia titolo alla nomina del ruolo di seconda fascia, per la quale, invece, opera — di regola — la previsione (art. 24, primo comma), del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno.

Gli artt. 3 e 98 della Costituzione ne risultano, quindi, vulnerati anche in ragione dell'identico trattamento riservato a docenti cui pure si riconoscono posizioni giuridiche differenziate.

Quanto, poi, al fatto che il complesso normativo in argomento è sostanzialmente e chiaramente ispirato alla esigenza di sanare e salvaguardare, con norme particolari e derogatorie, la posizione giuridica degli incaricati stabilizzati riconosciuti idonei (ritenuti dal legislatore meritevoli di tale specifica attenzione), non vale a scalfire la sostanziale identità, sotto il profilo dell'età massima di servizio, dei docenti ordinari e degli associati espressamente indicati dall'art. 24, secondo comma. Tanto più che lo *status* giuridico dei primi, implica in via di regola (e non in via di eccezione, come nel caso dei secondi) il mantenimento in servizio fino a settanta anni, anche se in posizione di fuori ruolo.

Premessa la sostanziale identità della data di collocamento a riposo dei docenti fin qui considerati a ferma discrezionalità legislativa, in ordine alla sistemazione dei docenti incaricati ed alla disciplina del loro collocamento a riposo, la limitata portata dell'art. 9, non appare, al collegio, conforme al principio di eguaglianza ed a quello del buon andamento della p.a., i quali postulano, come costantemente insegnato dalla giurisprudenza costituzionale, che situazioni sostanzialmente eguali abbiano lo stesso trattamento giuridico, e che, di contro, situazioni differenti abbiano trattamenti giuridici differenziati.

10. — Non ignora, peraltro, il collegio che la Corte costituzionale con sentenza n. 990/1988, ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono ai docenti già stabilizzati passati alla seconda fascia ed aventi diritto a restare in servizio fino a settanta anni di conservare tale diritto anche in ipotesi di passaggio per concorso alla fascia degli ordinari. Ma tale pronuncia riguarda problematiche diverse da quella in esame.

Invero, la Corte, premesso che la docenza di prima fascia non è prosecuzione della carriera della seconda fascia, ha posto in rilievo il fatto che il professore associato nel suo nuovo *status* di professore di prima fascia è pur sempre collocato a riposo al settantesimo anno, dopo il quinquennio trascorso in fuori ruolo. E da tale argomentazione si evince chiaramente la diversità della presente fattispecie, che inerisce ad ipotesi di soggetto che alla data del bando era entro il limite del sessantacinquesimo anno e che non ha potuto conseguire la nomina ad ordinario solo perché nelle more del concorso ha raggiunto tale età, perdendo i benefici connessi con lo *status* di associato (ed *ex contrattista* stabilizzato), senza contemporaneamente poter conseguire quello di professore ordinario.

11. — Anche la giustizia amministrativa ha avuto modo di occuparsi delle tematiche generali di cui si discorre (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze nn. 138/1987 e 993/1990), ma le fattispecie esaminate (che hanno dato luogo a pronunce negative) riguardavano sempre il problema del «trascinamento», in prima fascia, del beneficio del collocamento a riposo a settanta anni accordato all'associato.

Ma il caso della ricorrente è diverso, perché non postula alcun «trascinamento» del precedente *status* di associato, quanto invece l'ingiustizia insita nello sbarramento alla nomina ad ordinario, rappresentato dalla sopravvenuta età; età che non ha consentito alla ricorrente, pur in presenza dell'art. 9 più volte citato, di essere immessa in ruolo e quindi collocata fuori ruolo fino a settanta anni.

11. — Occorre peraltro considerare che recentemente lo stesso legislatore ha ritenuto opportuno ridisegnare la normativa in materia e con legge n. 239/1990 (artt. 1 e 2) ha innovativamente disposto:

a) per i docenti di prima fascia, il collocamento fuori ruolo — per così dire — «opzionale» dal sessantacinquesimo al settantesimo anno d'età;

b) per tutti i docenti di seconda fascia, il collocamento fuori ruolo *de iure* dal sessantacinquesimo al settantesimo anno d'età.

L'evoluzione normativa segnata dalla recente novella, sembra essere, essa stessa, la migliore prova della indicata precedente confusione normativa e della indicata ingiusta discriminazione; la quale — si ripete — impedisce agli ultra sessantacinquenni l'accesso alla fascia superiore, pur in presenza di norma di favore che, senza alcuna plausibile ragione, è stata limitata ad una sola categoria di docenti.

La legge n. 239/1990, riconoscendo, oggi, al docente di prima fascia un diritto di opzione tra il mantenimento in ruolo fino a settanta anni ed il collocamento fuori ruolo fino alla stessa età, ha risolto, anche, il problema sotteso alla fattispecie in esame. Ed invero, posto che il professore ordinario che abbia superato i sessantacinque anni d'età non dev'essere più necessariamente collocato fuori ruolo fino al settantesimo anno (ragione questa che costituisce motivazione del provvedimento impugnato), la p.a., oggi, può e deve nominare nel ruolo di prima fascia anche quei soggetti che, nelle more del concorso, abbiano maturato il sessantacinquesimo anno d'età (e non sembra possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che sotto l'impero della nuova legge la ricorrente avrebbe avuto certamente diritto alla nomina, salva la possibilità di optare, immediatamente dopo la nomina, per il collocamento fuori ruolo).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 18 aprile 1986, n. 120, nella parte in cui non estende il beneficio della nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno d'età anche ai professori associati che debbano essere nominati ordinari;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la remissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 giugno 1991.

Il presidente: SERIO

Il consigliere: ADAMO

Il consigliere, estensore: FERLISI

Depositata in Segreteria l'11 novembre 1991.

Il segretario: (firma illeggibile)

02C0067

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Merio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Becccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monepolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAYA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 19
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SOA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 35/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANT
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHIETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mellioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Etna, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 82
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALESTRO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **PAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
 - ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
 - ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
 - ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
 - ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
 - ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37
 - ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- ## TRENTINO-ALTO ADIGE
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verrri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI, - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Milliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 60.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 0 5 0 9 2 *

L. 8.400